SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 138° — Numero 293

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 17 dicembre 1997** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 249

Ministero delle finanze

DECRETO DIRIGENZIALE 9 dicembre 1997.

Approvazione dei modelli e modalità di riscossione delle entrate già di competenza dei servizi di cassa degli uffici dipendenti dal Dipartimento delle entrate e dal Dipartimento del territorio.

97A10037

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO LEGISLATIVO 5 dicembre 1997, n. 430.

Unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e riordino delle competenze del CIPE, a norma dell'articolo 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto l'articolo 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 settembre 1997;

Acquisito il parere della competente commissione parlamentare di cui all'articolo 9 della legge 3 aprile 1997, n. 94;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 dicembre 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Capo I

RIORDINO DELLE COMPETENZE DEL CIPE

Art. 1.

Attribuzioni del CIPE

1. Nell'ambito degli indirizzi fissati dal Governo, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sulla base di proposte delle amministrazioni competenti per materia, svolge funzioni di coordinamento in materia di programmazione e di politica economica nazionale, nonché di coordinamento della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, provvedendo, in particolare, a:

a) definire le linee di politica economica da perseguire in ambito nazionale, comunitario ed internazionale, individuando gli specifici indirizzi e gli obiettivi prioritari di sviluppo economico e sociale, delineando le azioni necessarie per il conseguimento degli obiettivi prefissati, tenuto conto anche dell'esigenza di perseguire uno sviluppo sostenibile sotto il profilo ambientale, ed emanando le conseguenti direttive per la loro attuazione e per la verifica dei risultati;

b) definire gli indirizzi generali di politica economica per la valorizzazione dei processi di sviluppo delle diverse aree del Paese, con particolare riguardo alle aree depresse, e verificarne l'attuazione, attraverso una stretta cooperazione con le regioni, le province autonome e gli enti locali interessati, con le modalità previste dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. A tale fine approva, fra l'altro, piani e programmi di intervento settoriale e ripartisce, su proposta delle amministrazioni interessate, le risorse finanziarie dello Stato da destinare, anche attraverso le intese istituzionali di programma, allo sviluppo territoriale;

c) svolgere funzioni di coordinamento ed indirizzo generale in materia di intese istituzionali di programma e di altri strumenti di programmazione negoziata, al fine del raggiungimento degli obiettivi generali di sviluppo fissati dal Governo e del pieno utilizzo delle risorse destinate allo sviluppo regionale, territoriale e settoriale; approvare, ai sensi dell'articolo 2, commi 205 e 206, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le singole intese istituzionali di programma e la disciplina per l'approvazione ed il finanziamento dei contratti di programma, dei patti territoriali e dei contratti di area, nonché definire ulteriori tipologie della contrattazione programmata, disciplinandone le modalità di proposta, di approvazione, di attuazione, di verifica e controllo;

d) rideterminare periodicamente obiettivi ed indirizzi sulla base di valutazioni sull'efficacia degli interventi, riallocando, ove necessario, le risorse finanziarie assegnate e non adeguatamente utilizzate e prospettando se del caso al Presidente del Consiglio dei Ministri le opportune iniziative, anche legislative;

e) definire le linee guida ed i principi comuni per le amministrazioni che esercitano funzioni in materia di regolazione dei servizi di pubblica utilità, ferme restando le competenze delle autorità di settore.

2. I compiti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria attualmente attribuiti al CIPE sono trasferiti alle amministrazioni competenti per materia, tenuto conto dei settori ai quali si riferiscono le relative funzioni. Con regolamento da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono individuate le tipologie dei provvedimenti oggetto del trasferimento e le amministrazioni rispettivamente competenti. Con lo stesso regolamento sono individuate le attribuzioni, non concernenti compiti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria, previste da norme vigenti, che il CIPE continua ad esercitare. A decorrere dalla data di entrata in vigore del predetto regolamento sono abrogate tutte le norme che attribuiscono al CIPE poteri di autorizzazione, revoca, concessione di contributi e, in genere, competenze tecniche, amministrative o gestionali. Sono fatte salve le ulteriori modifiche derivanti dalle disposizioni eventualmente emanate in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59.

3. Il CIPE, nell'esercizio delle sue funzioni, può costituire, con propria delibera, comitati, commissioni o gruppi di lavoro ai fini dell'esame e della formulazione di proposte su problemi e materie di particolare complessità e riguardanti competenze intersettoriali, nei casi e secondo le modalità stabiliti con il regolamento di cui al comma 5.

4. Il Presidente del CIPE può richiedere, anche su proposta di amministrazioni statali o regionali, la trattazione collegiale di questioni che incidono sull'azione di politica economica del Governo.

5. Il CIPE, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, provvede, su proposta del Presidente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ad adeguare il proprio regolamento interno al fine di assicurare, fra l'altro:

a) che la partecipazione alle riunioni collegiali sia riservata ai Ministri interessati, limitando a casi eccezionali la possibilità di delega e prevedendo che un Sottosegretario di Stato al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica partecipi alle riunioni in rappresentanza dello stesso Ministero, qualora il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica partecipi alle riunioni in qualità di Presidente delegato del CIPE;

b) che il procedimento di formazione delle proposte di delibera sia riordinato in coerenza con quanto disposto dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e in modo da consentire la partecipazione della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e delle regioni interessate all'elaborazione delle proposte sin dalla fase iniziale;

c) che le proposte delle amministrazioni competenti, sulla base delle quali il CIPE è chiamato a deliberare, siano corredate dalle opportune valutazioni tecniche, economiche e finanziarie.

6. Il CIPE si avvale di una segreteria presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che provvede ai compiti operativi e di amministrazione ed alle esigenze di coordinamento e di supporto tecnico delle istruttorie. All'organizzazione della segreteria si provvede ai sensi dell'articolo 2, comma 2, nell'ambito del dipartimento avente competenza nelle materie di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *c)*.

Capo II

UNIFICAZIONE DEL MINISTERO DEL TESORO E DEL MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA.

Art. 2

Costituzione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, unificazione delle funzioni e definizioni.

1. In attuazione dell'articolo 7, comma 1, della legge 3 aprile 1997, n. 94, è costituito il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nel quale sono unificate e riordinate le funzioni già attribuite dall'ordinamento ai Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, contestualmente soppressi, nonché i relativi uffici, il personale e le risorse finanziarie e strumentali, secondo le disposizioni del presente decreto legislativo e dei regolamenti di attuazione previsti dall'articolo 7, comma 3, della citata legge 3 aprile 1997, n. 94.

2. L'organizzazione, la dotazione organica, l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale e degli altri uffici dirigenziali, delle relative funzioni e la distribuzione dei posti di funzione dirigenziale, sono stabiliti con regolamenti ovvero con decreti del Ministro, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Si applica l'articolo 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59. La ridefinizione degli organici è effettuata in modo da assicurare l'invarianza della spesa di personale. I regolamenti prevedono la graduale soppressione dei ruoli esistenti e l'istituzione di un ruolo unico del personale, articolato in aree dipartimentali. Fino all'istituzione del ruolo unico, i regolamenti assicurano forme ordinarie di mobilità fra i diversi dipartimenti, nel rispetto dei requisiti di professionalità richiesti per l'esercizio delle relative funzioni, ferme restando le normative contrattuali in materia.

3. Nell'ambito del presente decreto legislativo sono adottate le seguenti definizioni:

a) Ministero: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

b) Ministro: Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Art. 3.

Riordino delle competenze e dell'organizzazione del Ministero

1. Il Ministero ha competenza nei settori della politica economica, finanziaria e di bilancio, da esercitarsi in funzione anche del rispetto dei vincoli di convergenza e di stabilità derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Ha competenza, inoltre, nel settore della programmazione degli investimenti pubblici e degli interventi per lo sviluppo economico territoriale e settoriale, nonché in quello delle politiche di coesione, ivi compresi gli interventi diretti al perseguimento degli obiettivi fissati in sede comunitaria ed all'utilizzo dei relativi fondi. Coordina la spesa pubblica e ne verifica gli andamenti, svolgendo i controlli previsti dalla legge. Il Ministero assicura al Governo, ai fini anche dell'esercizio da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri delle funzioni di impulso, di indirizzo e di coordinamento, il supporto tecnico, conoscitivo ed operativo per l'elaborazione delle politiche generali e di settore, con riguardo all'impostazione e alla definizione degli interventi di finanza pubblica rivolti alla loro attuazione, in coerenza con gli obiettivi generali di politica economica e finanziaria stabiliti dal Governo. Nel rispetto delle deliberazioni del Governo e del potere di direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché delle competenze istituzionali e delle specifiche attribuzioni previste dal vigente ordinamento per il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per gli altri Ministeri di settore, il Ministero esercita le funzioni e i poteri attribuiti dalla legge in materia

di gestione di partecipazioni azionarie, di esercizio dei diritti dell'azionista e di alienazione dei titoli di proprietà dello Stato.

2. Le competenze del Ministero sono riordinate nei seguenti settori generali ed omogenei di attività organizzati in forma dipartimentale, secondo la seguente ripartizione:

a) politica economica e finanziaria, con particolare riguardo all'analisi dei problemi economici, monetari e finanziari interni e internazionali, alla vigilanza sui mercati finanziari e sul sistema creditizio, all'elaborazione delle linee di programmazione economica e finanziaria, alle operazioni di copertura del fabbisogno finanziario e di gestione del debito pubblico ed alla gestione di partecipazioni azionarie dello Stato, compreso l'esercizio dei diritti dell'azionista e l'alienazione dei titoli azionari di proprietà dello Stato, con l'osservanza di quanto stabilito nel comma 1;

b) politiche, processi e adempimenti di bilancio, con particolare riguardo alla formazione e gestione del bilancio dello Stato, compresi gli adempimenti di tesoreria e la verifica dei relativi andamenti e flussi di cassa, assicurandone il raccordo operativo con gli adempimenti in materia di copertura del fabbisogno finanziario previsti dalla lettera *a)*, nonché alla verifica della quantificazione degli oneri derivanti dai provvedimenti e dalle innovazioni normative ed al monitoraggio della spesa pubblica, coordinandone e verificandone gli andamenti e svolgendo i controlli previsti dall'ordinamento;

c) programmazione economica e finanziaria, coordinamento e verifica degli interventi per lo sviluppo economico territoriale e settoriale e delle politiche di coesione, con particolare riferimento alle aree depresse, esercitando a tal fine le funzioni attribuite dalla legge in materia di strumenti di programmazione negoziata e di programmazione e utilizzo dei fondi strutturali comunitari;

d) amministrazione generale, personale e servizi del tesoro, con particolare riguardo: alle attività di promozione, coordinamento e sviluppo della qualità dei processi e dell'organizzazione; alla trattazione degli affari di carattere generale; alla gestione delle risorse umane; alla gestione dei servizi del Tesoro, comprese le erogazioni a carico del bilancio dello Stato e i servizi diretti all'utenza.

3. Le competenze del Ministero sono ripartite, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, in dipartimenti, istituiti in numero non superiore a quattro.

4. Il Provveditorato generale dello Stato, che opera nell'ambito del dipartimento a tal fine individuato ai sensi del comma 3, assicura la consulenza per l'acquisto di beni e servizi da parte delle amministrazioni dello Stato e, su richiesta dei dirigenti responsabili degli acquisti, procede a controlli di qualità ai fini di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367. Provvede altresì, su richiesta di amministrazioni dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche, all'esecuzione di specifici programmi di approvvigionamento di beni e servizi, anche comuni a più amministrazioni. Elabora parametri e criteri in materia di acquisizione e gestione economica delle risorse strumentali da parte delle amministrazioni dello Stato, anche ai fini di valutazioni sulla congruità dei prezzi. Esercita le attribuzioni previste dalla legge in ordine all'attività dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, nonché in materia di vigilanza e controllo sulla produzione dei valori e degli stampati soggetti a rigoroso rendiconto.

5. È istituito il Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, mediante accorpamento in un'unica struttura del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici e del Nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici, già operanti presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica, che sono soppressi a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dal comma 3. Il Nucleo è articolato in due unità operative, rispettivamente per la valutazione e per la verifica degli investimenti pubblici. Ai componenti del Nucleo è attribuito il trattamento economico stabilito con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica. Il Ministro trasmette annualmente al Parlamento una relazione riguardante l'attività della pubblica amministrazione in materia di investimenti pubblici per lo sviluppo economico territoriale e settoriale, sulla base dell'attività svolta dal Nucleo.

Art. 4.

Organi collegiali

1. È istituito il Consiglio tecnico-scientifico degli esperti, con il compito di svolgere le attività di elaborazione, di analisi e di studio nei settori di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *a)*. Il Consiglio tecnico scientifico ed il Consiglio degli esperti, già operanti, rispettivamente, presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica e il Ministero del tesoro, sono soppressi a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 3, comma 3. Il Consiglio è articolato in due distinti collegi: uno per la trattazione di problemi a carattere tecnico-scientifico, denominato collegio tecnico-scientifico, ed uno per le analisi e le previsioni nei settori su richiamati, denominato collegio degli esperti. Si applicano, quali criteri direttivi del predetto regolamento, le disposizioni dell'articolo 10 della legge 7 agosto 1985, n. 428. Al Consiglio tecnico scientifico degli esperti si applica, altresì, l'articolo 2, comma 3, della legge 27 novembre 1991, n. 378.

2. La Commissione tecnica della spesa pubblica continua a svolgere i compiti di cui all'articolo 32, primo comma, della legge 30 marzo 1981, n. 119, come sostituito dall'articolo 8 della legge 17 dicembre 1986, n. 878. In particolare, contribuisce a definire le metodologie per la programmazione dell'attività finanziaria e il monitoraggio dell'attuazione delle manovre di bilancio, nonché per la valutazione tecnica dei costi e degli oneri dei provvedimenti e delle iniziative legislative. La Commissione tecnica della spesa pubblica opera alle dirette dipendenze del Ministro.

3. È istituito il Centro nazionale di contabilità pubblica, per l'analisi e lo studio della disciplina della contabilità pubblica. A tale fine, il Centro cura, fra l'altro, la raccolta coordinata delle disposizioni in materia di contabilità pubblica, la tenuta di una banca dati normativa sulla stessa materia, la redazione di istruzioni generali, di manuali di servizio, nonché di proposte di modifica alle norme vigenti, da sottoporre al Ministro. Con decorrenza dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 3, comma 3, il Consiglio dei ragionieri, previsto dall'articolo 164 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, è soppresso.

4. Le nomine dei componenti degli organi collegiali previsti dal presente articolo sono disposte con decreto del Ministro. Fatto salvo quanto previsto nel comma 3, i predetti organi collegiali sono costituiti nell'ambito dei dipartimenti rispettivamente individuati con il regolamento di cui all'articolo 3, comma 3. I compensi dei componenti sono determinati con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica. L'organizzazione e il funzionamento sono disciplinati ai sensi del comma 4-*bis* dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Art. 5.

Cabina di regia nazionale

1. La Cabina di regia nazionale di cui all'articolo 6 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, opera alle dipendenze del Ministro ed è la struttura di riferimento nazionale per il coordinamento e la promozione di iniziative in materia di utilizzazione dei fondi strutturali comunitari. La Cabina di regia nazionale, in particolare, effettua, anche sulla base dei dati acquisibili nell'ambito dei sistemi informativi del Ministero, il monitoraggio permanente dello stato di realizzazione dei singoli programmi; fornisce informazioni al Parlamento e alle regioni sull'attuazione dei programmi, con l'indicazione dei motivi degli eventuali ritardi; elabora e propone al Ministro iniziative normative e misure operative per favorire la più rapida utilizzazione delle risorse e la migliore qualità dei programmi; studia gli effetti dell'impiego dei fondi strutturali comunitari e propone, sulla base dei risultati accertati, le linee di programmazione più efficaci.

2. La Cabina di regia nazionale è composta da un presidente, dal capo del Dipartimento e dal dirigente generale competenti in materia di politiche di sviluppo e di coesione, da due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, fra cui il capo del Dipartimento per gli affari economici, dal Ragioniere generale dello Stato, da un rappresentante del Ministero degli affari esteri e da un esperto di alta qualificazione nelle materie di competenza della Cabina di regia nazionale, designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano con le modalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. La nomina ha luogo con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro per gli affari regionali. Con le stesse modalità si provvede alla determinazione dei compensi dei componenti estranei alla pubblica amministrazione, prevedendo, per tutti i componenti, la corresponsione di un gettone di presenza per le riunioni collegiali. La predetta composizione è integrata, per la trattazione delle questioni relative a specifici fondi strutturali, con altri componenti in rappresentanza delle amministrazioni di settore competenti, designati dai rispettivi Ministri.

3. Con i regolamenti previsti dall'articolo 2, comma 2, si provvede a disciplinare l'organizzazione e il funzionamento della Cabina di regia nazionale, compresa l'istituzione di una segreteria tecnica, ai cui componenti è corrisposto il trattamento economico stabilito con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica. Alla segreteria tecnica possono essere assegnati con incarico temporaneo esperti, in numero non superiore a venti, di particolare ed elevata professionalità nelle materie di competenza della Cabina di regia nazionale. Non più del cinquanta per cento dei componenti della segreteria tecnica sono scelti fra esperti estranei alla pubblica amministrazione. La segreteria tecnica della Cabina di regia nazionale svolge anche compiti di collaborazione e di supporto del Dipartimento competente in materia di politiche di sviluppo e di coesione, per quanto di competenza comune dei due organismi.

4. Nell'ambito della Rappresentanza permanente dell'Italia presso l'Unione europea è istituita una unità operativa della Cabina di regia nazionale, con il compito di curare gli adempimenti connessi con l'utilizzo dei fondi strutturali comunitari. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e degli affari esteri, sono stabiliti la composizione dell'unità e le sue modalità di funzionamento, sulla base dell'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Art. 6.

Servizio di tesoreria centrale dello Stato

1. Il servizio di tesoreria centrale dello Stato è affidato alla Banca d'Italia. Il servizio è regolato da una convenzione aggiuntiva a quella prevista dall'articolo 4 della legge 28 marzo 1991, n. 104, per il servizio di tesoreria provinciale. Per il servizio di tesoreria centrale dello Stato si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni della predetta legge 28 marzo 1991, n. 104, nonché le altre norme che regolano lo svolgimento del servizio di tesoreria provinciale.

2. La decorrenza dello svolgimento del servizio di tesoreria centrale da parte della Banca d'Italia è stabilita nella convenzione di cui al comma 1, in relazione agli adempimenti necessari all'effettivo passaggio alla Banca d'Italia dei relativi compiti.

3. Nell'esercizio dei compiti di cui al comma 1 la Banca d'Italia rende pienamente ed incondizionatamente fruibili alle competenti strutture ministeriali, mediante collegamenti informatici, tutte le informazioni riguardanti i flussi di tesoreria.

Art. 7.

Disposizioni sugli uffici locali e sulle ragionerie

1. Le funzioni del Ministero sono svolte in sede locale da Dipartimenti provinciali del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. Le Ragionerie centrali costituite presso i Ministeri assumono la denominazione di «Uffici centrali del bilancio» ed esercitano le funzioni individuate con i regolamenti di cui all'articolo 2, comma 2. Trascorsi dieci giorni dalla registrazione dell'impegno ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, gli atti dai quali derivi un obbligo di pagare somme a carico del bilancio dello Stato acquistano efficacia. I regolamenti prevedono procedure semplificate per verifiche della legalità della spesa, senza effetti impeditivi sull'efficacia degli atti.

3. Le ragionerie regionali sono soppresse. Le funzioni relative ad amministrazioni decentrate su base più ampia di quella provinciale sono esercitate dalla ragioneria provinciale operante presso il dipartimento provinciale avente sede nel capoluogo di regione, anche mediante l'utilizzazione del personale delle soppresse ragionerie regionali. Alla predetta ragioneria provinciale sono attribuite le funzioni del Ministero, da esercitarsi in sede locale, in materia di promozione e di attuazione delle politiche di sviluppo e di coesione, con particolare riguardo alle aree depresse, nonché, a richiesta e d'intesa con le regioni, gli enti locali e gli altri soggetti interessati, funzioni di collaborazione e di supporto ai predetti soggetti ed enti nelle stesse materie, secondo modalità e programmi stabiliti con i regolamenti di cui all'articolo 2, comma 2.

Art. 8.

Disposizioni sul personale

1. Al fine di assicurare che il processo di ristrutturazione del Ministero sia accompagnato e sostenuto dai necessari interventi di formazione e di riqualificazione del personale, con particolare riguardo ai profili innovativi ed agli specifici compiti risultanti dal nuovo assetto organizzativo e funzionale dell'Amministrazione, per il Ministero sono attivate le iniziative di riqualificazione previste dall'articolo 12, comma 1, lettera *s)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59, con apposito decreto legislativo da emanarsi, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, in base alla delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *a)*, della legge stessa, limitatamente alle esigenze formative e di riqualificazione derivanti dalla riorganizzazione disposta con il presente decreto legislativo e con il regolamento di cui all'articolo 3, comma 3. Oltre alle predette iniziative di riqualificazione sono attuate, non oltre sei mesi dall'emanazione del regolamento di cui all'articolo 3, comma 3, ai sensi dell'articolo 7, comma 5, della legge 3 aprile 1997, n. 94, per il personale interessato dal processo di ristrutturazione del Ministero da collocare nei ruoli centrali o periferici, procedure finalizzate alla riqualificazione professionale, ferma restando l'appartenenza alle qualifiche e ai livelli posseduti all'atto dell'unificazione dei Ministeri. Contestualmente sono previste e disciplinate procedure di mobilità conseguenti al trasferimento di funzioni e compiti ad altre amministrazioni e, in particolare, si provvede al passaggio all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) di personale delle direzioni provinciali del tesoro, in relazione ai compiti attribuiti all'Istituto ai sensi della legge 8 agosto 1995, n. 335.

2. Il personale adibito a mansioni inerenti ai servizi di tesoreria centrale affidati alla Banca d'Italia rimane assegnato al dipartimento di appartenenza ed è riutilizzato, ove occorra, previa riqualificazione professionale ai sensi del comma 1. Il personale in eccedenza rispetto alle esigenze del predetto dipartimento è assegnato agli altri dipartimenti, tenuto conto delle professionalità possedute, nonché alle altre amministrazioni che lo richiedano, nelle forme previste dall'ordinamento, anche in posizione di comando.

Capo III

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 9.

Modifiche dell'organizzazione e della disciplina degli uffici

1. Alle eventuali modifiche dell'organizzazione e della disciplina degli uffici del Ministero si provvede ai sensi dell'articolo 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Art. 10.

Invarianza della spesa e stato di previsione del Ministero

1. Le disposizioni del presente decreto legislativo e quelle dei regolamenti di cui all'articolo 2, comma 2, assicurano il rispetto del criterio dell'invarianza della spesa, al netto degli oneri sopportati per l'esercizio di funzioni e compiti trasferiti ad altre amministrazioni, anche in base a quanto previsto dall'articolo 8, comma 1. Alla loro applicazione si provvede nell'ambito delle disponibilità ordinarie e senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

2. Ai fini dell'approvazione del bilancio dello Stato per il 1998, gli stati di previsione della spesa dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica sono provvisoriamente unificati sulla base dei centri di responsabilità e dell'articolazione organizzativa attualmente esistenti. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da trasmettersi alla commissione parlamentare di cui all'articolo 9 della legge 3 aprile 1997, n. 94, la struttura del predetto stato di previsione è modificata

in coerenza con la riorganizzazione risultante dal presente decreto legislativo e dal regolamento concernente l'individuazione dei dipartimenti del Ministero, degli uffici di livello dirigenziale generale e delle relative attribuzioni.

Art. 11.

Competenze del Ministero

1. Restano attribuite al Ministero le competenze già previste dalle norme vigenti per i soppressi Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, qualora non modificate o abrogate dalle disposizioni del presente decreto legislativo e da quelle dei regolamenti di cui all'articolo 2, comma 2.

2. Ai fini di cui al comma 1, in tutti gli atti normativi e gli atti ufficiali della Repubblica italiana le dizioni che seguono si intendono riferite alle strutture dipartimentali del Ministero, istituite ai sensi dell'articolo 3, comma 3, secondo le corrispondenze rispettivamente indicate:

a) «Direzione generale del tesoro»: struttura dipartimentale avente competenza nel settore di attività indicato nell'articolo 3, comma 2, lettera *a)*;

b) «Ragioneria generale dello Stato»: struttura dipartimentale avente competenza nel settore di attività indicato nello stesso articolo 3, comma 2, lettera *b)*;

c) «Servizio per la contrattazione programmata», «Servizio per le politiche di coesione», «Servizio per l'attuazione della programmazione economica», già costituiti presso il soppresso Ministero del bilancio e della programmazione economica: struttura dipartimentale con competenza nel settore di attività di cui al predetto articolo 3, comma 2, lettera *c)*;

d) «Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra» e «Direzione generale dei servizi periferici del tesoro»: struttura dipartimentale con competenza nel settore di attività di cui al predetto articolo 3, comma 2, lettera *d)*;

e) «Ragioneria provinciale dello Stato», «Ragioneria regionale dello Stato» e «Direzione provinciale del tesoro»: dipartimenti provinciali del tesoro, del bilancio e della programmazione economica previsti dall'articolo 7, con riguardo alle articolazioni interne che svolgono le relative funzioni.

Art. 12.

Competenze di altre amministrazioni ed organismi pubblici

1. Nelle materie disciplinate dal presente decreto legislativo e dai regolamenti di cui all'articolo 2, comma 2, restano ferme le competenze istituzionali e le altre specifiche attribuzioni previste dal vigente ordinamento per le altre amministrazioni ed organismi pubblici, ivi compresa la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

Art. 13.

Disposizioni transitorie

1. Sono fatte salve le modifiche che, in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, potranno essere apportate nell'assetto organizzativo e nella ripartizione delle competenze delle pubbliche amministrazioni rispetto a quanto disposto con il presente decreto legislativo e con i regolamenti di cui all'articolo 2, comma 2.

Art. 14.

Abrogazione di norme

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono o restano abrogati:

a) il regio decreto 26 dicembre 1877, n. 4219, ed il regio decreto 31 dicembre 1922, n. 1700;

b) il decreto luogotenenziale 22 giugno 1944, n. 154;

c) l'articolo 3 del decreto luogotenenziale 5 settembre 1944, n. 202;

d) il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 giugno 1947, n. 407;

e) l'articolo 1 della legge 27 febbraio 1967, n. 48.

2. Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 3, comma 3, sono o restano abrogati:

a) l'articolo 64 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

b) gli articoli 164, 165 e 289 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

c) il regio decreto-legge 29 giugno 1924, n. 1036 e le relative norme di attuazione emanate con decreto ministeriale 12 agosto 1924 (in *Gazzetta Ufficiale* del 18 agosto 1924, n. 193);

d) gli articoli 12, 15, primo comma, lettera *a)*, 17-*bis*, limitatamente alla denominazione «ragionerie regionali dello Stato», e 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544;

e) gli articoli 2, 3, 4 e 5 della legge 16 agosto 1962, n. 1291;

f) l'articolo 3 della legge 13 luglio 1965, n. 883, limitatamente all'istituzione della ragioneria regionale dello Stato con sede in Campobasso;

g) gli articoli 4, 5, 6, 7 e 10 della legge 27 febbraio 1967, n. 48;

h) l'articolo 4, commi primo, secondo, sesto, settimo, ottavo e nono, della legge 26 aprile 1982, n. 181;

i) l'articolo 19, comma ottavo, della legge 22 dicembre 1984, n. 887;

j) l'articolo 1 della legge 7 agosto 1985, n. 427;

k) l'articolo 10, commi primo e quarto, della legge 7 agosto 1985, n. 428;

l) l'articolo 1, comma 2, della legge 27 novembre 1991, n. 378;

m) l'articolo 1, comma 4, lettera *b),* del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367;

n) l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 573.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 dicembre 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CIAMPI, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione disciplina il trasferimento dalle Camere al Governo dell'esercizio della funzione legislativa.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica, tra l'altro, il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La legge 7 agosto 1990, n. 241, ha introdotto nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

— La legge 23 ottobre 1992, n. 421, reca: «Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale».

— Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, reca: «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421».

— La legge 15 marzo 1997, n. 59, reca: «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa».

— L'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94, stabilisce i principi ed i criteri direttivi cui il Governo deve uniformarsi nell'esercizio della delega per il riordino delle competenze e della organizzazione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

— La legge 15 maggio 1997, n. 127, reca: «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo».

— Il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414, reca: «Attività informatiche dell'Amministrazione statale in materia finanziaria e contabile».

— L'art. 9 della citata legge n. 94/1997, ai fini dell'esame degli schemi di decreto trasmessi ai sensi del comma 3 dell'art. 5, del comma 5 dell'art. 6 e del comma 4 dell'art. 7, istituisce una apposita commissione bicamerale, composta da 15 senatori e 15 deputati.

Note all'art. 1:

— Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reca: «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali».

— Si trascrive il testo dell'art. 2, commi 205 e 206, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante: «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica»:

«205. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con deliberazione adottata su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, approva le intese istituzionali di programma.

206. Il CIPE, con le procedure di cui al comma 205 e sentite le Commissioni parlamentari competenti che si pronunciano entro quindici giorni dalla richiesta, delibera le modalità di approvazione dei contratti di programma, dei patti territoriali e dei contratti di area e gli eventuali finanziamenti limitatamente ai territori delle aree depresse; può definire altresì ulteriori tipologie della contrattazione programmata disciplinandone le modalità di proposta, di approvazione, di attuazione, di verifica e controllo».

— Il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», è il seguente: «2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari».

— La legge 15 marzo 1997, n. 59, reca: «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa».

Note all'art. 2:

— Si trascrive il testo dei commi 1 e 3 dell'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94 (Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme in materia di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio - Delega al Governo per l'individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato):

«1. Ai fini della razionalizzazione delle strutture amministrative e del potenziamento degli strumenti operativi a supporto dell'azione del Governo in materia di politica economica, finanziaria e di bilancio è disposto l'accorpamento del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio e della programmazione economica in un'unica amministrazione, che assume la denominazione di «Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica», nel quale confluiscono tutte le funzioni, gli uffici, il personale e le risorse finanziarie dei due

Ministeri interessati. In tutti gli atti normativi e gli atti ufficiali della Repubblica italiana le dizioni «Ministero del tesoro» e «Ministro del tesoro» e «Ministero del bilancio e della programmazione economica» e «Ministro del bilancio e della programmazione economica» sono sostituite dalle dizioni «Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica» e «Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica».

2. *(Omissis).*

3. L'organizzazione, la dotazione organica, l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale e delle relative funzioni, nonché la distribuzione dei posti di funzione dirigenziale del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabiliti con regolamento da emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, nel rispetto dei principi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, sulla base dei seguenti criteri:

a) la determinazione dei compiti delle ripartizioni amministrative è retta da criteri di omogeneità, complementarietà e organicità mediante anche l'accorpamento degli uffici esistenti;

b) l'organizzazione si conforma al criterio di flessibilità, per corrispondere al mutamento delle esigenze, per svolgere compiti anche non permanenti e per raggiungere specifici obiettivi;

c) l'ordinamento complessivo è orientato alla diminuzione dei costi amministrativi, alla semplificazione ed accelerazione delle procedure, all'accorpamento e razionalizzazione degli esistenti comitati, nuclei e commissioni, all'eliminazione delle duplicazioni e delle sovrapposizioni dei procedimenti, nell'ambito di un indirizzo che deve garantire la riduzione della spesa».

— Il testo vigente dell'art. 17 della già citata legge n. 400/1988, è il seguente:

«Art. 17 *(Regolamenti).* — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) (soppressa).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale.*

4-*bis.* L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali».

— Si riporta il testo dell'art. 19 della già citata legge n. 59/1997:

«Art. 19. — 1. Sui provvedimenti di attuazione delle norme previste dal presente capo aventi riflessi sull'organizzazione del lavoro o sullo stato giuridico dei pubblici dipendenti sono sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative».

Nota all'art. 3:

— Il testo dell'art. 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 (Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili), è il seguente: «1. Il dirigente responsabile della spesa, previa attestazione, nelle forme da stabilirsi con apposite istruzioni del Ministro del tesoro, dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte dai terzi ovvero del verificarsi delle altre condizioni o prestazioni stabilite in rapporto al corrispondente impegno, anche sulla scorta della valutazione di organi tecnici e di controllo della qualità, emette l'ordine di pagare le somme impegnate. Nell'ordine sono riportati i riferimenti contabili del corrispondente impegno».

Note all'art. 4:

— L'art. 10 della legge 7 agosto 1985, n. 428 (Semplificazione e snellimento delle procedure in materia di stipendi, pensioni ed altri assegni; riorganizzazione delle direzioni provinciali del Tesoro e istituzione della Direzione generale dei servizi periferici del Tesoro; adeguamento degli organici del personale dell'amministrazione centrale e del Ministero del tesoro e del personale amministrativo della Corte dei conti), così dispone:

«Art. 10 *(Istituzione di un consiglio di esperti presso la Direzione generale del Tesoro. Incarichi ad esperti estranei all'Amministrazione).* — È istituito presso la Direzione generale del Tesoro un consiglio di esperti per le analisi e le previsioni finanziarie, valutarie e di pubblico indebitamento. Al consiglio è affidato il compito di:

compiere studi e formulare proposte per la definizione degli indirizzi di politica finanziaria;

analizzare i problemi connessi alla partecipazione del Tesoro nei vari organismi internazionali;

analizzare le previsioni e le risultanze della gestione di cassa.

Il consiglio degli esperti è composto di dieci membri, nominati con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del direttore generale del Tesoro; essi restano in carica quattro anni e possono essere confermati. Su mandato del direttore generale del Tesoro, i singoli esperti possono rappresentare l'Amministrazione in organismi nazionali ed internazionali e adempiere compiti specifici.

I compensi degli esperti sono fissati, anche in deroga a disposizioni di legge, con decreto del Ministro del tesoro. I singoli membri, se appartenenti ad altre amministrazioni o ad enti pubblici, all'atto della nomina sono posti di diritto nella posizione di fuori ruolo.

Il Ministro del tesoro riferisce per iscritto al Parlamento, annualmente, sui lavori e le attività svolte dal consiglio degli esperti.

Il Ministro del tesoro è autorizzato, per il raggiungimento di finalità specifiche inerenti ai compiti del suo dicastero, su proposta delle direzioni generali con responsabilità economiche e finanziarie o della Ragioneria generale dello Stato, a stipulare, ove necessario, contratti di consulenza con esperti di chiara fama, enti o società specializzate».

— Si riporta il testo dell'art. 2, comma 3, della legge 27 novembre 1991, n. 378 recante: «Modifiche all'ordinamento del Ministero del tesoro»: «3. Il consiglio di esperti di cui all'art. 10 della legge 7 agosto 1985, n. 428, e gli ispettori centrali del Tesoro operano alle dirette dipendenze del direttore generale del Tesoro».

— Il testo dell'art. 32, primo comma, della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1981)», come sostituito dall'art. 8 della legge 17 dicembre 1986, n. 878, è il seguente:

«È istituita, presso il Ministero del tesoro, una commissione tecnica per la spesa pubblica. La commissione opera, sulla base delle direttive del CIPE con il compito di:

a) compiere studi ed effettuare analisi sui metodi di impostazione del bilancio pluriennale programmatico e sulla struttura della spesa per i programmi e progetti, secondo quanto stabilito dal quarto comma dell'art. 4 della legge 5 agosto 1978, n. 468;

b) trasmettere al Parlamento, ogni anno, una relazione sui costi e sugli effetti finanziari derivanti da provvedimenti e da leggi di spesa;

c) effettuare l'analisi del funzionamento di organi ed enti pubblici e della speditezza delle relative procedure di spesa;

d) svolgere le ricerche, gli studi e le rilevazioni richieste dal CIPE e dalle competenti Commissioni parlamentari, fornendo le informazioni, le notizie e i documenti ritenuti utili allo svolgimento delle rispettive competenze;

e) studiare ed aggiornare i metodi ed i criteri di valutazione tecnico-economica necessari alla predisposizione della nota illustrativa relativa ai costi e ai benefici, da allegarsi al rendiconto del bilancio dello Stato, come previsto dal penultimo comma dell'art. 22 della legge n. 468 del 1978».

— Il testo dell'art. 17, comma 4-*bis*, della citata legge n. 400/1988, è riportato in nota all'art. 2.

Note all'art. 5:

— Si trascrive il testo dell'art. 6 del D.L. 23 giugno 1995, n. 244 (Misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse) convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341 (testo coordinato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 192 del 18 agosto 1995):

«Art. 6 *(Disposizioni organizzative).* — 1. Per una efficace utilizzazione dei fondi strutturali comunitari nel territorio nazionale e di tutte le risorse finalizzate allo sviluppo delle aree depresse, tenuto conto della delibera della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 2 agosto 1994, è istituita, presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica, la "Cabina di regia nazionale" come centro di riferimento delle problematiche connesse ai relativi interventi.

2. È altresì istituito un Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche operative di intervento con il compito di fornire indicazioni e pareri alla Cabina di regia nazionale. Il predetto Comitato è presieduto dal Ministro del bilancio e della programmazione economica o per sua delega da un Sottosegretario di Stato del Ministero del bilancio e della programmazione economica. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, sono nominati i componenti del Comitato di cui fanno parte i componenti del Comitato tecnico di cui all'art. 5, decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284, nonché rappresentanti delle amministrazioni statali interessate agli interventi sui fondi strutturali e nelle aree depresse con qualifica non inferiore a quella di dirigente, rappresentanti delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle province, dei comuni, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle parti sociali. Possono essere invitati ad assistere alla seduta del Comitato rappresentanti della Commissione europea.

3. La Cabina di regia nazionale, nel rispetto delle competenze di ciascuna Amministrazione pubblica, coordina i rapporti di cooperazione tra tutte le amministrazioni pubbliche interessate agli interventi finanziati con fondi strutturali e ad interventi nelle aree depresse nonché i rapporti di collaborazione con le regioni e con soggetti che gestiscono programmi comunitari; promuove le iniziative atte ad assicurare l'integrale e tempestiva utilizzazione delle risorse comunitarie e dispone le azioni di controllo dell'attuazione degli interventi; effettua il monitoraggio delle risorse nazionali destinate al cofinanziamento dei quadri comunitari di sostegno; verifica, anche sulla base di indici predeterminati, l'efficacia dell'attività delle amministrazioni pubbliche relativa agli interventi attuativi della politica comunitaria di coesione; svolge anche i compiti già attribuiti all'Osservatorio delle politiche regionali dall'art. 4, decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni; propone al Ministro del bilancio e della programmazione economica iniziative amministrative ovvero legislative o regolamentari necessarie per la tempestiva realizzazione dei diversi interventi e per accelerare le relative procedure; segnala al Ministro del bilancio e della programmazione economica questioni di particolare rilevanza che coinvolgono più amministrazioni, affinché il Ministro stesso, su delega del Presidente del Consiglio dei Ministri, convochi apposita conferenza di servizi per la soluzione delle questioni; nell'ambito dei compiti di cui al presente articolo svolge attività di supporto al Presidente del Consiglio dei Ministri ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 11, legge 23 agosto 1988, n. 400; svolge attività di supporto al Ministro del bilancio e della programmazione economica per le competenze ad esso attribuite dall'ordinamento ed anche ai fini e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 5, decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995, n. 273; svolge altresì un'azione generale di verifica e monitoraggio dei dati sull'andamento degli interventi in collaborazione con la Ragioneria generale dello Stato; riferisce al Ministro del bilancio e della programmazione economica sull'andamento e sull'efficacia degli interventi e sullo stato di utilizzazione degli stanziamenti e sulle risorse a disposizione per futuri interventi; dei dati sull'andamento degli interventi si tiene conto in sede di predisposizione della relazione previsionale e programmatica.

4. La Cabina di regia nazionale dipende funzionalmente dal Ministro del bilancio e della programmazione economica. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono nominati i componenti della Cabina di regia nazionale in numero di cinque, di cui uno con funzioni di presidente ed uno con funzioni di direttore esecutivo, di specifica esperienza professionale nelle materie che formano oggetto delle competenze della Cabina di regia nazionale, scelti anche al di fuori delle amministrazioni statali. L'incarico dura quattro anni, è revocabile ed è rinnovabile una sola volta. I dipendenti statali possono essere collocati fuori ruolo per la durata dell'incarico. Le eventuali incompatibilità per i componenti esterni sono definite con il regolamento di cui al comma 5.

5. Con regolamento governativo da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le modalità organizzative e procedurali con particolare riguardo alla interazione delle attività della Cabina di regia nazionale con le attività: delle cabine di regia regionali istituite dalle regioni con riferimento in particolare alla possibilità che, a richiesta, la Cabina di regia nazionale offra paradigmi operativi alle stesse; del Comitato tecnico di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284; del Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione, costituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri

con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 settembre 1992; delle amministrazioni statali e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

6. Per i propri compiti la Cabina di regia nazionale si avvale di enti e di istituti di studi e di ricerca e di società di servizi secondo la normativa vigente. La Cabina di regia nazionale può anche ricorrere a consulenti per studi e ricerche su specifiche materie. Gli incarichi sono conferiti a tempo determinato con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, che ne fissa anche il compenso di concerto con il Ministro del tesoro.

7. Il contingente di personale da utilizzare ai fini dell'attività della Cabina di regia nazionale in un massimo di trenta unità di cui tre dirigenti collocati in posizione di fuori ruolo e ventisette unità ripartite nelle qualifiche funzionali dalla quinta alla nona, è stabilito con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministro del tesoro. Il suddetto personale è tratto da quello appartenente ai ruoli del Ministero del bilancio e della programmazione economica o messo a disposizione, in posizione di comando, dalle pubbliche amministrazioni. Può essere altresì comandato il personale di cui all'art. 456, comma 12, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Può essere assegnato il personale degli enti ed istituti sottoposti a vigilanza con il consenso dell'ente di appartenenza; a tale personale si applica, per il trattamento economico, la disposizione di cui all'art. 12, comma 2, del decreto-legge 7 luglio 1995, n. 272. In sede di prima applicazione dei presente articolo, alla Cabina di regia nazionale è assegnato a domanda il personale in servizio presso l'Osservatorio per le politiche regionali alla data del 31 luglio 1995.

8. Ai componenti della Cabina di regia nazionale spetta il trattamento già previsto per i componenti dell'Osservatorio delle politiche regionali dall'art. 3, commi 1 e 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo 1994, n. 276. Le indennità ivi previste non sono cumulabili con altre indennità eventualmente spettanti. Al personale di cui al comma 7 spettano le indennità previste per i dipendenti del Ministero del bilancio e della programmazione economica, nonché il compenso per lavoro straordinario, nei limiti e con le modalità previsti dalle vigenti disposizioni legislative.

9. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5 è soppresso l'Osservatorio delle politiche regionali di cui all'art. 4 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni. Il personale non assegnato alla Cabina di regia nazionale è restituito alle amministrazioni di appartenenza, anche in soprannumero.

10. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede con le economie derivanti per effetto della soppressione dell'Osservatorio delle politiche regionali, nonché con l'importo di lire 2 miliardi annui a decorrere dal 1996 a carico delle risorse del fondo di cui all'art. 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

— Il testo dell'art. 2, comma 1, lettera *d)*, del citato decreto legislativo n. 281/1997, è il seguente:

«1. Al fine di garantire la partecipazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano a tutti i processi decisionali di interesse regionale, interregionale ed infraregionale, la Conferenza Stato-regioni:

a)-c) (omissis);

d) acquisisce le designazioni dei rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nei casi previsti dalla legge».

— Il testo dell'art. 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante «Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri», è il seguente:

«Art. 168 *(Esperti)*. — L'Amministrazione degli affari esteri può utilizzare negli uffici centrali o nelle rappresentanze diplomatiche e negli uffici consolari, per l'espletamento di specifici incarichi che richiedano particolare competenza tecnica e ai quali non si possa sopperire con funzionari diplomatici, esperti tratti da personale dello Stato o di enti pubblici appartenenti a carriere direttive o di uguale rango.

Qualora per speciali esigenze anche di carattere tecnico o linguistico non possa farsi ricorso per incarichi presso uffici all'estero ad esperti tratti dal personale dello Stato e da enti pubblici, l'Amministrazione degli affari esteri può utilizzare in via eccezionale e fino ad un massimo di dieci unità, persone estranee alla pubblica Amministrazione purché di notoria qualificazione nelle materie connesse con le funzioni del posto che esse sono destinate a ricoprire. Le persone predette devono essere in possesso della cittadinanza italiana, in età compresa tra i trentacinque e i sessantacinque anni e godere di costituzione fisica idonea ad affrontare il clima della sede cui sono destinate. All'atto dell'assunzione dell'incarico, le persone predette prestano promessa solenne ai sensi dell'art. 11 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. L'incarico non crea aspettativa di impiego stabile né dà diritto, alla scadenza, a indennizzo o liquidazione di alcun genere.

L'esperto inviato in servizio presso un ufficio all'estero, a norma dei precedenti commi, occupa un posto espressamente istituito, sentito il consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 32 nell'organico dell'ufficio stesso, in corrispondenza, anche ai fini del trattamento economico, a quello di primo segretario, consigliere o primo consigliere ovvero di console aggiunto o console generale aggiunto ed assume in loco la qualifica di addetto per il settore di sua competenza. Per gli esperti in servizio all'estero si osservano le disposizioni degli articoli 142, 143, 144 e 147 in quanto applicabili, 148 e le disposizioni della parte terza per essi previste.

Gli incarichi di cui al presente articolo sono conferiti con decreto del Ministro per gli affari esteri, sentito il consiglio di amministrazione del Ministero, di concerto con il Ministro per il tesoro e, per il personale di altre amministrazioni o di enti pubblici, anche con il Ministro competente o vigilante. Gli incarichi sono biennali. Alla stessa persona possono essere conferiti più incarichi purché, nel complesso, non superino gli otto anni. Gli incarichi sono revocabili in qualsiasi momento a giudizio del Ministro per gli affari esteri.

Gli esperti tratti dal personale dello Stato sono collocati fuori ruolo con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti.

Gli esperti tratti dal personale dello Stato, inviati ad occupare un posto di organico in rappresentanze permanenti presso organismi internazionali, non possono superare il numero di venticinque. Il Ministro per gli affari esteri può chiedere che il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale metta a disposizione dell'Amministrazione degli affari esteri fino a dieci funzionari direttivi del Ministero stesso di grado non inferiore a direttore di sezione o equiparato, in posizione di fuori ruolo per essere inviati all'estero ai sensi del presente articolo.

Gli esperti che l'Amministrazione degli affari esteri può utilizzare a norma del presente articolo non possono complessivamente superare il numero di ottanta.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano al personale comandato o collocato fuori ruolo presso il Ministero degli affari esteri in virtù di altre disposizioni né a quello inviato all'estero in missione temporanea».

Nota all'art. 6:

— Si riporta il testo dell'art. 4 della legge 28 marzo 1991, n. 104, recante: «Proroga della gestione del servizio di tesoreria provinciale dello Stato»:

«Art. 4. — 1. Il Ministero del tesoro è autorizzato a stipulare con la Banca d'Italia le convenzioni occorrenti per regolare i rapporti nascenti dall'applicazione della presente legge, anche ai sensi dell'articolo 1, comma 2.

2. Nelle convenzioni di cui al comma 1 sono, altresì stabilite le modalità da osservare per la comunicazione al Ministero del tesoro dei dati relativi alla gestione del servizio di tesoreria provinciale».

Nota all'art. 7:

— Il testo dell'art. 11, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 367/1994, è il seguente: «1. La competente ragioneria, entro quindici giorni dal ricevimento dell'atto per il controllo, registra l'impegno di spesa sotto la responsabilità del dirigente che lo ha emanato. La registrazione dell'impegno non può aver luogo ove si tratti di spesa che ecceda la somma stanziata nel relativo capitolo di bilancio o che sia da imputare ad un capitolo diverso da quello indicato, oppure che sia riferibile ai residui anziché alla competenza, o a questa piuttosto che a quelli. In tal caso, la ragioneria restituisce alla competente amministrazione l'atto, con l'indicazione delle ragioni che ne impediscono l'ulteriore corso. Nel caso di impegno contestuale al pagamento, per la registrazione dell'atto si applicano le norme e il termine di cui al comma 2».

Nota all'art. 8:

— Si trascrive il testo rispettivamente dell'art. 11, comma 1, lettera *a)*, e dell'art. 12, comma 1, lettera *s)*, della citata legge n. 59/1997:

«Art. 11. — 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a:

a) razionalizzare l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, anche attraverso il riordino, la soppressione e la fusione di Ministeri, nonché di amministrazioni centrali anche ad ordinamento autonomo».

«Art. 12. — 1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera *a)*, del comma 1, dell'art. 11, il Governo si atterrà, oltreché ai principi generali desumibili dalla legge 23 agosto 1988, n. 400, dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, ai seguenti principi e criteri direttivi:

a)-r) (omissis);

s) realizzare gli eventuali processi di mobilità ricorrendo, in via prioritaria, ad accordi di mobilità su base territoriale, ai sensi dell'art. 35, comma 8, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, prevedendo anche per tutte le amministrazioni centrali interessate dai processi di trasferimento di cui all'art. 1 della presente legge, nonché di razionalizzazione, riordino e fusione di cui all'art. 11, comma 1, lettera *a)*, procedure finalizzate alla riqualificazione professionale per il personale di tutte le qualifiche e i livelli per la copertura dei posti disponibili a seguito della definizione delle piante organiche e con le modalità previste dall'art. 3, commi 205 e 206, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, fermo restando che le singole amministrazioni provvedono alla copertura degli oneri finanziari attraverso i risparmi di gestione sui propri capitoli di bilancio».

Nota all'art. 13:

— Il titolo della citata legge n. 59/1997 è riportato in nota all'art. 1.

Nota all'art. 10:

— Si riporta il testo dell'art. 9 della citata legge n. 94/1997:

«Art. 9. — 1. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è istituita una Commissione composta da quindici senatori e quindici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, nel rispetto della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, sulla base delle designazioni dei gruppi medesimi, al fine dell'esame degli schemi di decreto trasmessi ai sensi degli articoli 5, comma 3, 6, comma 5, e 7, comma 4».

97G0468

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 ottobre 1997, n. 431.

Regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Vista la legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 15 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, recante attuazione della direttiva 94/25/CE in materia di progettazione, costruzione e immissione in commercio di unità da diporto, che autorizza l'esercizio della potestà regolamentare del Governo per la disciplina delle abilitazioni per il comando e la condotta delle unità da diporto;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 agosto 1997;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 ottobre 1997;

Sulla proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto

1. Le disposizioni del presente regolamento disciplinano il rilascio, la convalida, la revisione e la revoca delle abilitazioni per il comando e la condotta delle unità da diporto, comprese le navi da diporto.

2. Le abilitazioni per il comando e la condotta delle unità e delle navi da diporto sono denominate patenti nautiche.

Art. 2.

Comando e condotta delle unità da diporto

1. Chi assume il comando e la condotta di un'unità da diporto di lunghezza non superiore a 24 metri deve essere munito di una delle patenti nautiche di cui all'articolo 3, nei seguenti casi:

a) per la navigazione oltre le sei miglia dalla costa;

b) per la navigazione nelle acque interne e per la navigazione nelle acque marittime entro sei miglia dalla costa quando a bordo dell'unità sia installato un motore avente una cilindrata superiore a 750 cc se a carburazione a due tempi, o a 1.000 cc se a carburazione a quattro tempi fuori bordo, o a 1.300 cc. se a carburazione a quattro tempi entro bordo, o a 2.000 cc se a motore diesel, comunque con potenza superiore a 30 kw o a 40,8 cv.

2. Chi assume il comando di una unità da diporto di lunghezza superiore ai 24 metri, deve essere in possesso della patente per nave da diporto di cui all'articolo 4.

3. Per il comando e la condotta delle unità da diporto di lunghezza inferiore a 24 metri, che navigano entro sei miglia dalla costa e a bordo delle quali è installato un motore di potenza e cilindrata inferiore a quelle indicate al comma 1, lettera *b)*, è richiesto il possesso dei seguenti requisiti, senza obbligo di patente:

a) aver compiuto anni 18 per le imbarcazioni a vela con motore ausiliario, motoveliero e per quelle a motore;

b) aver compiuto 16 anni di età, per i natanti a motore nonché per i natanti a vela con motore ausiliario e motovelieri;

c) aver compiuto i 14 anni di età per i natanti a vela con superficie velica superiore a quattro metri quadrati nonché per le unità a remi che navigano entro un miglio dalla costa;

d) aver compiuto i sedici anni di età per la condotta di moto d'acqua e dei natanti diversi da quelli indicati alle lettere *b)* e *c)* a bordo dei quali sia stato installato un motore avente potenza e cilindrate inferiori a quelle previste al comma 1, lettera *b)*.

4. Si prescinde dai requisiti di età di cui al comma 3, per la partecipazione all'attività di istruzione svolta dalle scuole di avviamento agli sport nautici gestite dalle federazioni nazionali e dalla Lega navale italiana, ai relativi allenamenti ed attività agonistica, a condizione che le attività stesse si svolgano sotto la responsabilità delle scuole ed i partecipanti siano coperti dall'assicurazione per responsabilità civile per i danni causati alle persone imbarcate ed a terzi.

Art. 3.

Patenti per il comando e la condotta di unità da diporto

1. Le patenti per il comando e la condotta delle unità da diporto aventi una lunghezza fino a 24 metri, sono rilasciate per le seguenti specie di navigazione:

a) entro dodici miglia dalla costa;

b) senza alcun limite dalla costa.

2. Le patenti di cui al comma 1 abilitano al comando ed alla condotta delle unità a motore, di quelle a vela o a vela con motore ausiliario e dei motovelieri.

3. A richiesta dell'interessato le patenti di cui al comma 1 possono essere rilasciate per il comando e la condotta delle sole unità a motore.

Art. 4.

Patente per il comando delle navi da diporto

1. La patente per navi da diporto abilita al comando delle unità destinate alla navigazione da diporto, aventi una lunghezza superiore a 24 metri.

2. Coloro che sono in possesso della patente per nave da diporto possono comandare e condurre unità da diporto di lunghezza inferiore a 24 metri a motore o a vela, a vela con motore ausiliario e motoveliero.

Art. 5.

Requisiti fisici per il conseguimento delle patenti nautiche

1. Non possono ottenere le patenti nautiche di cui agli articoli 3 e 4, né la convalida delle stesse, coloro che siano affetti da malattie fisiche o psichiche, deficienze organiche o minorazioni psichiche, anatomiche o funzionali indicate nell'allegato *A)* al presente regolamento che impediscono di svolgere con sicurezza le operazioni inerenti la patente da conseguire o da convalidare.

2. L'accertamento dei requisiti di cui al comma 1, è effettuato dall'ufficio dell'unità sanitaria locale territorialmente competente, cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale. L'accertamento può essere effettuato altresì da un medico responsabile dei servizi di base del distretto sanitario ovvero da un medico appartenente al ruolo dei medici del Ministero della sanità, o da un ispettore medico delle Ferrovie dello Stato o da un medico militare in servizio permanente effettivo o da un medico del ruolo dei sanitari della polizia di Stato o da un medico del ruolo sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o da un ispettore medico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. In ogni caso l'accertamento è effettuato presso la struttura pubblica di appartenenza o all'interno di gabinetti medici dotati delle necessarie attrezzature.

3. Quando dalle constatazioni obiettive e dalle altre indagini cliniche e di laboratorio ritenute indispensabili si evidenziano malattie fisiche o psichiche o deficienze organiche o minorazioni anatomiche o funzionali, il sanitario può rilasciare certificazione di idoneità, solo quando accerti e dichiari che le stesse non pregiudicano la sicurezza della navigazione alla quale la patente abilita. L'interessato, a proprie spese, può richiedere di essere sottoposto a visita da parte della commissione medica locale di cui al comma 6.

4. Nei casi dubbi o quando sia espressamente previsto, il giudizio di idoneità può essere demandato alla commissione medica locale di cui al comma 6, che indica anche l'eventuale termine entro il quale effettuare il successivo controllo, cui è subordinato il rilascio o la conferma o la revisione della patente.

5. L'accertamento dei requisiti fisici e psichici è demandato alle commissioni mediche locali costituite in ogni provincia presso le unità sanitarie locali del capoluogo di provincia nei riguardi:

a) dei mutilati e minorati fisici;

b) di coloro per i quali ne è fatta richiesta dalla autorità marittima o dal prefetto;

c) di coloro nei confronti dei quali l'esito degli accertamenti clinici, strumentali e di laboratorio faccia sorgere al medico di cui al comma 2, dubbi circa l'idoneità e la sicurezza della condotta dell'unità da diporto.

6. La commissione medica locale, in relazione alle minorazioni fisiche e alle eventuali protesi correttive, può stabilire per i soggetti indicati alla lettera *a)* del comma 5 termini di validità delle patenti ridotti in relazione al tipo di abilitazione richiesta.

7. Avverso il giudizio delle commissioni di cui al comma 6 è ammesso ricorso entro trenta giorni al Ministro dei trasporti e della navigazione. Questi decide avvalendosi del parere espresso dagli organi sanitari periferici delle Ferrovie dello Stato. Analogamente il Ministro decide per i ricorsi avverso i provvedimenti di sospensione o di revoca della patente nautica per perdita dei requisiti fisici e psichici.

8. Gli oneri e le spese relative agli accertamenti sanitari di cui al presente articolo sono a carico degli interessati.

9. L'accertamento di cui ai commi 2 e 5 deve risultare da certificazione di data non anteriore a sei mesi dalla data di presentazione della domanda per sostenere l'esame di abilitazione. Il certificato medico deve essere conforme al modello previsto all'allegato *B* del presente regolamento.

Art. 6.

Requisiti morali per il conseguimento delle patenti nautiche

1. Non possono ottenere la patente nautica coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o sottoposti alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituita dalla legge 3 agosto 1988, n. 327, e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, nonché coloro che sono stati condannati ad una pena detentiva non inferiore a tre anni, salvo che non siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione.

2. Non possono inoltre ottenere la patente nautica per la navigazione senza alcun limite dalla costa e per il comando delle navi da diporto coloro che abbiano riportato condanne per uno dei delitti previsti dalla legge 22 dicembre 1975, n. 685, e successive modificazioni, o per reati previsti dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, salvo che non siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione.

3. Avverso il mancato rilascio della patente nautica per i motivi di cui ai commi 1 e 2 è ammesso ricorso al Ministro dei trasporti e della navigazione.

Art. 7.

Requisiti per l'ammissione agli esami

1. Per essere ammessi agli esami per il conseguimento delle patenti di cui all'articolo 3 gli interessati devono aver compiuto il diciottesimo anno di età.

2. Per essere ammessi a sostenere gli esami per il conseguimento della patente per navi da diporto gli interessati devono essere in possesso della patente di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b)*, da almeno un triennio.

3. Nell'istanza di ammissione agli esami è dichiarata la eventuale richiesta di limitazione alle sole unità a motore.

Art. 8.

Autorità competenti al rilascio delle patenti

1. Sono competenti al rilascio delle patenti nautiche:

a) le capitanerie di porto, gli uffici circondariali marittimi e gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per le patenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *a)*;

b) le capitanerie di porto e gli uffici circondariali marittimi per le patenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b)*;

c) le capitanerie di porto, per le patenti di cui all'articolo 4.

4. Le patenti sono conformi al modello riportato nell'allegato *C* al presente regolamento.

Art. 9.

Commissioni di esame

1. L'esame per il conseguimento della patente di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *a)*, è sostenuto dinanzi ad un esaminatore nominato, per la giurisdizione di competenza, dal capo del circondario marittimo, scelto tra gli ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto in s.p.e., tra gi ufficiali superiori del Corpo di stato maggiore e delle capitanerie di porto in congedo, tra i docenti degli istituti nautici o professionali di navigazione o di attrezzatura e manovra, tra il personale della gente di mare in possesso del titolo professionale non inferiore a quello di padrone marittimo ovvero, da un esaminatore, nominato dalla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, scelto tra i medesimi soggetti, nonché tra i funzionari del Ministero dei trasporti e della navigazione abilitati, a norma della legge 1° dicembre 1986, n. 870. Per la prova pratica di navigazione l'esaminatore è assistito da un esperto velista designato dalla Federazione italiana della vela o dalla Lega navale italiana.

2. La commissione d'esame per il conseguimento della patente di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b)*, è nominata dal capo del circondario marittimo ed è costituita:

a) dal presidente, scelto tra gli ufficiali superiori in servizio o in congedo dei Corpi di stato maggiore o delle capitanerie di porto, tra i docenti degli istituti nautici o professionali di navigazione o di attrezzatura e manovra, ovvero tra capitani di lungo corso qualificati comandanti di navi mercantili dalle convenzioni internazionali. In mancanza, le funzioni di presidente sono svolte dal capo del circondario marittimo;

b) da un ufficiale del Corpo delle capitanerie di porto di grado non inferiore a sottotenente di vascello in possesso del titolo professionale di capitano di lungo corso o di aspirante capitano di lungo corso, ovvero da un capitano di lungo corso o da un aspirante capitano di lungo corso, in qualità di membro;

c) da un esperto velista designato dalla Federazione italiana della vela o dalla Lega navale italiana, in qualità di membro, per lo svolgimento della prova pratica di navigazione a vela.

3. La commissione d'esame per il conseguimento della patente per il comando delle navi da diporto, di cui all'articolo 4, è nominata dal capo del compartimento marittimo, con le modalità indicate al comma 2, lettere *a)* e *b)*.

4. Le funzioni di segretario delle sedute di esami sono svolte da un sottufficiale del Corpo delle capitanerie di porto ovvero da un impiegato civile di ruolo del Ministero dei trasporti e della navigazione.

5. Il programma d'esame per il conseguimento della patente di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *a)*, è contenuto nell'allegato *D*; il programma d'esame per il conseguimento della patente di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b)*, è contenuto nell'allegato *E*; il programma d'esame per il conseguimento della patente di cui all'articolo 4, è contenuto nell'allegato *F*.

Art. 10.

Domanda di ammissione agli esami

1. I candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche presentano istanza alla competente autorità marittima o agli uffici provinciali della M.C.T.C., in duplice copia di cui una in bollo, conforme all'allegato *G)*, corredata dal certificato medico di cui all'articolo 5, da due foto formato tessera e dall'attestazione di pagamento del tributo previsto per l'ammissione agli esami.

2. Copia della domanda, completa di visto, data e numero di protocollo dell'autorità marittima o dell'ufficio provinciale della M.C.T.C, è restituita al candidato e costituisce, accompagnata da un documento di identità personale, autorizzazione provvisoria per esercitarsi a bordo delle unità da diporto ai sensi dell'articolo 27.

3. Il documento di cui al comma 2, ha validità di tre mesi, prorogabile per ulteriori tre mesi. Le prove di esame non possono essere sostenute prima che siano trascorsi trenta giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione per l'esercitazione a bordo delle unità da diporto.

Art. 11.

Accertamento dei requisiti morali

1. Per l'accertamento del possesso dei requisiti morali di cui all'articolo 6, l'autorità marittima o gli uffici provinciali della M.C.T.C. hanno facoltà di richiedere, in qualsiasi momento, il certificato del casellario giudiziale.

2. Per i cittadini stranieri, in sostituzione del certificato del casellario giudiziale, può essere acquisita una dichiarazione rilasciata dall'autorità consolare.

Art. 12.

Candidati agli esami già in possesso di una abilitazione

1. I candidati agli esami che sono in possesso di una patente limitata al comando e alla condotta di unità da diporto per la sola navigazione a motore, avente lo stesso limite di navigazione, per conseguire l'abilitazione comprensiva anche della navigazione a vela, devono sostenere la sola prova pratica.

2. I candidati agli esami, che sono in possesso di patente per la navigazione entro 12 miglia dalla costa per conseguire l'abilitazione senza alcun limite di distanza dalla costa devono sostenere un esame integrativo teorico sulle materie non comprese nel programma di esame previsto per l'abilitazione posseduta.

3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2, per essere ammessi agli esami, devono presentare istanza ai sensi dell'articolo 10, comma 1, corredata della documentazione indicata al medesimo comma 1, nonché copia della patente nautica posseduta.

4. Ai soggetti di cui ai commi 1 e 2 si applicano le norme riguardanti l'autorizzazione provvisoria e, per poter sostenere gli esami, devono richiedere al competente Ufficio la prenotazione, di cui all'articolo 14.

Art. 13.

Conseguimento delle patenti senza esami

1. Gli ufficiali del Corpo di stato maggiore e delle capitanerie di porto, in servizio permanente o del ruolo ad esaurimento, possono conseguire, senza esami, le patenti di cui agli articoli 3 e 4 del presente regolamento.

2. Il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in servizio permanente o volontari di truppa in ferma breve, abilitato al comando navale ed alla condotta dei mezzi nautici da parte della Marina militare, possono conseguire, senza esami, le patenti di cui all'articolo 3, nei limiti dell'abilitazione in possesso. Le stesse patenti possono essere conseguite senza esami dal personale militare della Guardia di finanza in servizio permanente o volontari di truppa in ferma breve, in possesso di specializzazione al comando di unità navale rilasciata dai comandi della Guardia di finanza.

3. La facoltà di cui ai precedenti commi è attribuita anche al personale delle stesse Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco entro cinque anni dalla cessazione dal servizio purché in possesso dei requisiti fisici, psichici e morali di cui agli articoli 5 e 6.

4. I requisiti per le persone indicate al comma 1, sono comprovati dall'estratto matricolare ovvero da una dichiarazione del comando di appartenenza. Per il rimanente personale i requisiti sono attestati dal possesso dell'abilitazione.

5. Le abilitazioni rilasciate dalla Marina militare o dai comandi della Guardia di finanza per la navigazione entro sei miglia dalla costa abilitano alla navigazione entro dodici miglia dalla costa.

6. Ai fini del rilascio della patente i soggetti interessati oltre alla abilitazione indicata al comma 5, devono presentare la domanda di cui all'articolo 10, corredata dal certificato medico, marca da bollo, due foto formato tessera e le ricevute comprovanti il pagamento della tassa di rilascio e dello stampato a rigoroso rendiconto.

Art. 14.

Calendario degli esami

1. I candidati in possesso dell'autorizzazione provvisoria di cui all'articolo 10, comma 2, in corso di validità, per sostenere gli esami, devono dichiarare la propria disponibilità a sostenere l'esame presso l'ufficio ove hanno presentato la domanda, provvedendo contestualmente a consegnare le attestazioni comprovanti il pagamento della tassa per il rilascio della patente e dello stampato a rigoroso rendiconto, nonché la marca da bollo. Alla dichiarazione di disponibilità fa seguito la convocazione del candidato a sostenere l'esame.

2. Gli uffici competenti, sulla base delle prenotazioni ricevute, dispongono un calendario periodico dei candidati che devono essere sottoposti ad esame, nominando una o più commissioni per lo svolgimento delle prove teoriche e pratiche che devono essere tenute nei quarantacinque giorni successivi dalla data della dichiarazione di disponibilità all'esame.

3. Le domande di ammissione agli esami sono archiviate quando, nei successivi sei mesi, non ha fatto seguito la dichiarazione di disponibilità all'esame ovvero, quando il candidato regolarmente convocato, indipendentemente dai motivi, non si sia presentato all'esame per due volte.

Art. 15.

Svolgimento dell'esame

1. Le prove di esame sono pubbliche. Il candidato deve presentarsi all'esame munito di un documento di identificazione in corso di validità.

2. L'esame consiste in una prova teorica ed una pratica. La prova teorica è svolta in base ai programmi previsti per ciascuna patente con eventuale ricorso a sussidi audiovisivi, questionari d'esame o altri strumenti nautici e didattici ritenuti necessari per accertare il grado di conoscenza delle materie tecniche, scientifiche e marinaresche del candidato, per una uniforme formulazione del giudizio.

3. I candidati che hanno superato la prova teorica sono ammessi alla prova pratica.

4. La prova pratica per il conseguimento della patente di cui all'articolo 3, lettera *a)*, è svolta su unità da diporto a vela con motore ausiliario, o a motore nel caso di patente limitata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, riconosciuta idonea dalla commissione esaminatrice; la prova pratica per il conseguimento della patente di cui all'articolo 3, lettera *b)*, è effettuata su unità da diporto a vela con motore ausiliario, o a motore nel caso di patente limitata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, iscritte nei registri e appartenenti alla categoria per la quale si richiede l'abilitazione.

5. La prova pratica per il conseguimento della patente di cui all'articolo 4, è svolta su nave da diporto ovvero, in caso di indisponibilità, su unità avente lunghezza fuori tutto non inferiore a metri venti.

6. L'unità da diporto impiegata nella prova pratica deve essere coperta dall'assicurazione per gli eventuali danni causati alle persone imbarcate ed ai terzi. Durante la prova pratica deve trovarsi a bordo, accanto al candidato, un soggetto responsabile abilitato al comando dell'unità da diporto utilizzata per lo svolgimento dell'esame.

7. L'esame si intende concluso con esito favorevole qualora il candidato abbia superato entrambe le prove.

8. I candidati dichiarati non idonei alla prova teorica possono ripetere la prova una sola volta, dopo un mese dalla data di esame, presso la stessa sede e con le modalità previste dal comma 2, dell'articolo 14.

9. Qualora il candidato abbia superato la prova teorica e non quella pratica, può sostenere nuovamente solo la prova pratica. dopo un mese, presso lo stesso ufficio e con le medesime modalità di cui all'articolo 14, comma 2.

10. I candidati agli esami che ripetono la prova teorica o quella pratica non devono assolvere ad ulteriori pagamenti di tasse o tributi.

Art. 16.

Verbali di esame per patenti nautiche

1. Per ciascuna seduta di esame è redatto a cura del segretario apposito verbale, firmato dall'esaminatore unico, da tutti i membri della commissione e dal segretario medesimo, nel quale sono riportati i nominativi dei candidati e l'esito finale delle prove dell'esame. Per la prova di carteggio nautico, il tema assegnato ed il compito svolto sono acquisiti al fascicolo del candidato.

2. I verbali di esame alla fine di ogni anno sono raccolti in ordine cronologico dal competente ufficio marittimo o della M.C.T.C.

Art. 17.

Rilascio delle patenti nautiche

1. Al termine della prova pratica, il presidente della commissione, o l'esaminatore, provvede alla consegna della relativa patente nautica, previa apposizione sul documento stesso della propria firma e di quella del candidato.

2. Le patenti predisposte per i candidati riconosciuti non idonei alla prova teorica o a quella pratica sono tenute in sospeso per l'eventuale rilascio dopo la ripetizione della prova ai sensi dell'articolo 15, comma 8 e 9.

3. La patente predisposta per i candidati che non hanno superato l'esame è annullata e allegata al relativo fascicolo.

4. Per i soggetti già in possesso di una abilitazione, il rilascio della nuova patente è subordinato al ritiro della precedente che è annullata ed acquisita al fascicolo di esame. Dell'avvenuto ritiro della patente è data comunicazione all'autorità che ha provveduto al rilascio.

Art. 18.

Registro delle patenti nautiche

1. Gli uffici marittimi e quelli della M.C.T.C. annotano i dati relativi alle patenti rilasciate ed alle successive variazioni in un registro conforme al modello approvato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento.

Art. 19.

Durata e convalida delle patenti

1. La patente nautica ha una durata di dieci anni dalla data di rilascio o di conferma della validità. La durata è ridotta ad anni cinque per coloro che al momento del rilascio o della convalida abbiano compiuto il sessantesimo anno di età. La richiesta di convalida può essere presentata anche prima della scadenza ed in tal caso, la durata successiva decorre dalla data di convalida.

2. La validità della patente, di cui al comma 1, per coloro che siano affetti da infermità fisiche o psichiche o minorazioni anatomiche o funzionali può essere limitata anche ad un periodo più breve in conformità alle prescrizioni riportate nel certificato di idoneità fisica di cui all'articolo 5.

3. Le patenti nautiche scadute non consentono al titolare di assumere il comando e la condotta di unità da diporto. La richiesta di convalida della patente può essere effettuata anche successivamente alla scadenza ed in tal caso, la durata successiva decorre dalla data di convalida.

4. Per la convalida della patente il titolare deve inoltrare istanza, direttamente o con raccomandata, all'ufficio che ha provveduto al rilascio, corredata dal certificato di idoneità fisica di cui all'articolo 5. L'interessato deve inoltre dichiarare di possedere i requisiti morali di cui all'articolo 6, nonché l'eventuale possesso di altra abilitazione al comando o alla condotta di unità da diporto compilando a tale scopo i quadri A, B, E ed F della domanda di cui all'allegato *G.*

5. Il competente ufficio, provvede alla convalida della patente ovvero invia all'interessato, nel termine di trenta giorni dalla data di ricezione della domanda, un talloncino adesivo da apporre sul medesimo documento e recante la seguente dicitura: «Patente nautica n. .... validità confermata fino al ....» seguita dalla sigla del funzionario incaricato. Gli estremi della convalida devono essere annotati nel registro delle patenti.

6. Qualora dal certificato di idoneità fisica risultino prescrizioni, quali l'uso di protesi o particolari limitazioni ai sensi dell'articolo 5, queste sono annotate dall'ufficio direttamente sulla patente ovvero sul talloncino adesivo da inviare all'interessato e recante la seguente dicitura: «Patente nautica n. ..... validità confermata fino al prescrizioni mediche ....» seguita dalla sigla del funzionario incaricato. Gli estremi della convalida con le prescrizioni devono essere annotati nel registro delle patenti.

Art. 20.

Patenti nautiche deteriorate o illeggibili

1. Le patenti nautiche deteriorate o illeggibili devono essere sostituite.

2. Per ottenere la sostituzione delle patenti di cui al comma 1, l'interessato presenta al competente ufficio, oltre ai documenti previsti per la conferma della validità di cui al comma 4 dell'articolo 19, anche due foto, una marca da bollo e le attestazioni comprovanti il pagamento dello stampato a rigoroso rendiconto nonché della tassa di concessione governativa per l'anno in corso. La patente sostituita è ritirata ed annullata.

3. Nel documento rilasciato ai sensi del comma 2, l'ufficio provvede ad effettuare la seguente annotazione: «Sostituisce la patente n. .... rilasciata in data ....».

Art. 21.

Cambio di residenza

1. In caso di cambio di residenza il titolare della patente nautica deve darne comunicazione diretta o con raccomandata all'ufficio che ha provveduto al rilascio mediante la dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 10, compilando a tale scopo il quadro A dell'allegato *G.*

2. L'ufficio, previa annotazione della variazione nel registro delle patenti, provvede ad aggiornare a vista il documento, ovvero ad inviare all'interessato un talloncino adesivo da applicare sul medesimo documento recante la seguente dicitura: «Patente nautica n. .... residente a .... in via ....» seguita dalla sigla del funzionario incaricato.

Art. 22.

Smarrimento o distruzione della patente nautica

1. In caso di smarrimento, sottrazione, distruzione della patente nautica, il titolare deve farne denuncia alle autorità di pubblica sicurezza, che rilasciano attestazione della denuncia resa.

2. Il titolare della patente, per ottenere il rilascio del duplicato del documento, deve presentare al competente ufficio oltre alla domanda di cui all'allegato *G* in duplice copia, la denuncia di cui al comma 1, le attestazioni comprovanti il pagamento del tributo previsto dalla tabella annessa alla legge 11 febbraio 1971, n. 50, e della tassa per l'anno in corso e dello stampato a rigoroso rendiconto, nonché due foto formato tessera. Il documento, a norma dell'articolo 7 della legge 29 dicembre 1990, n. 405, è esente dal bollo.

3. Copia della domanda è restituita all'interessato e consente, per la durata di giorni trenta, di comandare e condurre le unità da diporto nei limiti dell'abilitazione posseduta.

4. Nel duplicato di patente l'ufficio provvede a riportare la seguente annotazione: «Duplicato della patente n. ...... rilasciata in data ......» seguita dalla firma del funzionario incaricato.

5. Il duplicato della patente nautica ha la validità del documento sostituito.

Art. 23.

Revisione delle patenti nautiche

1. L'autorità marittima e quella della navigazione interna, possono disporre che siano sottoposti a visita medica presso la commissione medica locale di cui all'articolo 5 o ad esame di idoneità i titolari di patenti nautiche qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti. L'esito della visita medica è comunicato all'autorità marittima o a quella della M.C.T.C. che ha rilasciato la patente per gli eventuali provvedimenti di sospensione o di revoca o per l'annotazione sul documento di eventuali limitazioni o prescrizioni.

Art. 24.

Revisione straordinaria delle patenti nautiche

1. Il Ministro dei trasporti e della navigazione può disporre con proprio decreto la revisione straordinaria delle patenti nautiche per determinate categorie o per patenti rilasciate in determinati periodi. Le modalità ed i termini per la revisione delle patenti sono stabiliti nel medesimo decreto.

Art. 25.

Sospensione delle patenti nautiche

1. La patente nautica è sospesa dall'autorità marittima o della M.C.T.C. che ha provveduto al rilascio, qualora, in sede di accertamento sanitario per la convalida, risulti la temporanea perdita dei requisiti fisici e psichici di cui all'articolo 5. In tal caso la patente è sospesa fino a quando l'interessato non produca la certificazione della commissione medica locale attestante il recupero della idoneità psico-fisica.

2. La patente può essere altresì sospesa dalla competente autorità marittima o della navigazione interna in uno dei seguenti casi:

a) assunzione del comando e della condotta di unità o nave da diporto in stato di ubriachezza o sotto l'effetto di altre sostanze inebrianti o stupefacenti;

b) quando l'abilitato commetta atti di imprudenza o di imperizia tali da compromettere l'incolumità pubblica e da produrre danni;

c) per motivi di pubblica sicurezza su richiesta del prefetto.

3. Nella ipotesi di cui al comma 2 la durata della sospensione della patente non può superare il periodo di sei mesi nei casi indicati alle lettere *a)* e *c)* e quello di tre mesi nel caso indicato alla lettera *b)* del medesimo comma.

4. La patente nautica è inoltre sospesa dalla competente autorità marittima o della navigazione interna quando sia iniziato procedimento penale a carico dell'abilitato per i delitti di omicidio colposo ovvero lesioni gravi o gravissime colpose derivanti dalla violazione delle norme sul comando e condotta delle unità e delle navi da diporto o per i delitti contro l'incolumità pubblica previsti dal titolo VI, libro II del codice penale o per i reati previsti e puniti dalla parte terza del codice della navigazione.

5. Nelle ipotesi di reato di cui al comma 4, l'ufficiale di polizia giudiziaria che ha proceduto all'accertamento della violazione trasmette, entro dieci giorni, copia del rapporto, tramite il proprio comando o ufficio, all'autorità marittima del luogo dove il fatto è stato commesso ovvero al prefetto se il fatto è avvenuto nelle acque interne. Le predette autorità, ricevute gli atti, dispongono, ove sussistano fondati elementi di responsabilità, la sospensione provvisoria della validità della patente fino ad un massimo di un anno e ordinano all'interessato di consegnare la patente medesima, entro cinque giorni dall'avvenuta notifica dell'ordinanza, presso il proprio ufficio.

6. Qualora dalle violazioni di cui al comma 4 derivi una condanna per lesioni personali colpose il giudice con la sentenza dispone la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da quindici giorni a tre mesi. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa grave o gravissima la sospensione della patente è da uno a sei mesi. Nel caso di omicidio colposo la sospensione è da due mesi ad un anno. Copia del provvedimento, passato in giudicato, deve essere trasmesso dalla cancelleria del giudice che lo ha emesso, nel termine di giorni quindici, all'ufficio che ha provveduto al rilascio della patente.

7. Avverso il provvedimento di sospensione della patente di cui ai commi 2 e 4 è ammesso ricorso al Ministro dei trasporti e della navigazione.

8. I provvedimenti di sospensione divenuti definitivi sono annotati sulla patente e comunicati all'ufficio che ha provveduto al rilascio per l'annotazione nel registro di cui all'articolo 18.

Art. 26.

Revoca della patente

1. La patente nautica è revocata dall'autorità marittima o della navigazione interna che l'ha rilasciata nel caso in cui il titolare non sia in possesso, con carattere permanente, dei requisiti fisici e psichici prescritti dall'articolo 5, ovvero non sia più in possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo 6.

2. I soggetti cui è stata revocata la patente a seguito di sentenza del giudice non possono ottenere una nuova abilitazione se non sia intervenuto un provvedimento di riabilitazione.

Art. 27.

Esercitazioni pratiche

1. Coloro che sono in possesso della patente provvisoria sono autorizzati ad esercitarsi al comando ed alla condotta delle unità da diporto, nei limiti dell'abilitazione richiesta, o della nave da diporto, purché a bordo vi sia in funzione di istruttore persona munita di patente nautica rilasciata da almeno un triennio con abilitazione almeno pari a quella che l'interessato aspira a conseguire.

2. Il capo del circondario marittimo o l'autorità preposta alla disciplina delle acque interne, possono determinare con propria ordinanza i tempi e le modalità nonché le misure di sicurezza per l'effettuazione delle esercitazioni.

Art. 28.

Disciplina delle scuole nautiche

1. I centri per l'educazione marinaresca, l'istruzione e la formazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche sono denominati: «scuole nautiche».

2. Le scuole nautiche sono soggette ad autorizzazione e vigilanza amministrativa da parte della regione del luogo in cui hanno la sede principale.

3. Alle persone fisiche o giuridiche iscritte presso la camera di commercio, industria artigianato e agricoltura che alla data di entrata in vigore del presente regolamento gestiscono le scuole di istruzione per la nautica, la competente regione provvede al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2, previo accertamento dell'esistenza di idonei locali, delle attrezzature marinaresche, degli strumenti e mezzi nautici e del materiale didattico necessario per le esercitazioni teoriche e pratiche.

4. Le autoscuole in possesso dei requisiti previsti dal decreto ministeriale 17 maggio 1995, n. 317, dotate di attrezzature e strumenti nautici nonché del materiale didattico per la formazione dei candidati agli esami possono richiedere l'autorizzazione di cui al comma 2. Per ottenere l'autorizzazione le autoscuole devono avere la disponibilità di un'unità da diporto, avente l'abilitazione alla navigazione almeno corrispondente ai corsi di insegnamento effettuati.

5. L'autorizzazione di cui al comma 2 è rilasciata previo parere del capo del compartimento marittimo nella cui giurisdizione ha sede la scuola nautica o del direttore dell'ufficio provinciale della M.C.T.C.

6. Possono svolgere l'attività di insegnamento presso le scuole nautiche i soggetti in possesso di titolo professionale marittimo per i servizi di coperta non inferiore a padrone marittimo nonché di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite a noleggio, i docenti degli istituti nautici o professionali per la navigazione, gli ufficiali superiori del Corpo dello stato maggiore e delle capitanerie di porto in congedo da non oltre dieci anni, nonché coloro che hanno conseguito da almeno cinque anni la patente nautica per la navigazione senza alcun limite.

Art. 29.

Enti e associazioni nautiche a livello nazionale

1. Gli enti e le associazioni nautiche a livello nazionale per la gestione delle scuole per il conseguimento delle patenti nautiche, riconosciuti in conformità a quanto previsto dal decreto ministeriale 19 agosto 1991, n. 389, assumono la denominazione di: «Centri di istruzione per la nautica». Per detti enti non è richiesta l'autorizzazione di cui all'articolo 28, comma 2.

2. La vigilanza amministrativa e tecnica degli enti e delle associazioni nautiche di cui al comma 1 è di competenza del Ministero dei trasporti e della navigazione.

3. In occasione degli esami dei candidati che hanno frequentato i corsi presso i centri di istruzione per la nautica di cui al comma 1, un rappresentante dell'ente o dell'associazione può far parte della commissione di esame, senza diritto di voto.

Art. 30.

Commissioni di esame fuori sede

1. Le scuole nautiche, gli enti e le associazioni nautiche a livello nazionale di cui agli articoli 28 e 29 possono richiedere che gli esami per il conseguimento delle patenti nautiche vengano svolti presso le loro sedi. Il numero dei candidati non deve essere inferiore a dieci. Le spese di viaggio e di missione per i componenti delle commissioni di esame sono a carico dei richiedenti.

Art. 31.

Persone in possesso di titoli professionali

1. Coloro che sono in possesso di un titolo professionale marittimo sia per il traffico sia per la pesca o per la navigazione interna e muniti di libretto di navigazione in regolare corso di validità, possono comandare e condurre le unità da diporto, nei limiti e con le modalità stabilite con decreto ministeriale 5 luglio 1994, n. 536.

2. Coloro che sono in possesso di un titolo professionale marittimo per la condotta di motori a combustione interna o a scoppio, sono abilitati alla conduzione dei motori di qualunque potenza, installati a bordo delle unità da diporto, escluse le navi da diporto.

3. Coloro che sono in possesso di un titolo professionale marittimo per i servizi di macchina, possono condurre motori a combustione interna o a scoppio installati sulle navi da diporto nei limiti della potenza stabilita per ciascun titolo.

Art. 32.

Disposizioni transitorie e complementari

1. Le abilitazioni al comando delle imbarcazioni da diporto rilasciate ai sensi dell'articolo 20, primo comma, lettere *a)* e *b)* della legge 11 febbraio 1971, n. 50, abilitano al comando ed alla condotta delle unità a motore, di quelle a vela o a vela con motore ausiliario e dei motovelieri con i limiti di navigazione indicati rispettivamente all'articolo 3, comma 1, lettere *a)* e *b)*. Le abilitazioni al comando delle imbarcazioni da diporto rilasciate ai sensi dell'articolo 20, primo comma, lettere *c)* e *d)* della legge 11 febbraio 1971, n. 50, abilitano al comando ed alla condotta delle unità a motore, con i limiti di navigazione indicate rispettivamente all'articolo 3, comma 1, lettere *a)* e *b)*.

2. Alla sostituzione del documento di abilitazione alla navigazione di cui al comma 1, provvede l'autorità marittima o quella della M.C.T.C. in occasione della convalida della patente.

3. Coloro che sono in possesso delle patenti nautiche per il comando e la condotta delle imbarcazioni da diporto, conseguite in data anteriore al presente regolamento, all'atto della convalida devono dichiarare l'eventuale possesso di altra abilitazione, rilasciata con

documento separato. In tal caso, ove le abilitazioni rilasciate con documenti separati abbiano gli stessi limiti di navigazione i documenti posseduti devono essere presentati alla competente autorità marittima o a quella della M.C.T.C., per essere unificati.

4. La competenza a svolgere la procedura di unificazione dei documenti è devoluta all'ufficio che ha rilasciato l'ultima abilitazione.

5. Coloro che hanno conseguito l'abilitazione per la condotta di motoscafi ad uso privato, di cui all'articolo 16 del regio decreto-legge 9 maggio 1932, n. 813, convertito dalla legge 20 dicembre 1932, n. 1884, in data anteriore al 24 aprile 1990 possono conseguire, senza sostenere gli esami, la patente a motore, di cui all'articolo 3, comma 3, per la navigazione entro dodici miglia, purché in possesso dei requisiti psicofisici e morali previsti dal presente regolamento.

6. Non possono essere omologati, per la conduzione senza abilitazione, motori che, sulla base delle caratteristiche costruttive, sono capaci di esprimere una potenza superiore del 30 per cento a quella per la quale la medesima omologazione è stata richiesta.

Art. 33.

Disposizioni abrogative e finali

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, si intendono abrogati:

a) gli articoli 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, primo, terzo e quarto comma, 30, 31, 32, 50 e 51 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni;

b) l'articolo 3, comma 10, della legge 8 agosto 1994, n. 498;

c) l'articolo 11 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647.

2. Sono altresì abrogati i decreti ministeriali 6 dicembre 1990, n. 458, e 16 marzo 1991, n. 173, recanti i regolamenti sulla composizione delle commissioni, i programmi e le modalità di svolgimento degli esami per il conseguimento delle patenti nautiche per le imbarcazioni e navi da diporto, nonché il decreto ministeriale 6 giugno 1973, recante norme per l'accertamento dei requisiti fisici per il conseguimento delle abilitazioni al comando ed alla condotta delle imbarcazioni e navi da diporto ed alla condotta dei motori.

3. Gli allegati *A, B, C, D, E, F* e *G* costituiscono parte integrante del presente regolamento.

Art. 34.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore trenta giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 ottobre 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BURLANDO, *Ministro dei trasporti e della navigazione*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 1997
Atti di Governo, registro n. 111, foglio n. 14

ALLEGATO *A*

REQUITI FISICI E PSICHICI PER IL CONSEGUIMENTO E LA CONVALIDA DELLA PATENTE NAUTICA

Paragrafo 1

MALATTIE INVALIDANTI

Le malattie e le affezioni di seguito indicate, escludono il rilascio del certificato di idoneità al comando e alla condotta di unità da diporto.

A. *Affezioni cardiovascolari.*

La patente nautica non deve essere rilasciata né confermata ai soggetti colpiti da un'affezione cardiovascolare ritenuta incompatibile con la sicurezza della navigazione. Nei casi dubbi, ovvero quando trattasi di affezioni cardiovascolari corrette da apposite protesi, il giudizio di idoneità verrà espresso dalla commissione medica locale che può avvalersi della consulenza di uno specialista appartenente alle strutture pubbliche. La commissione medica locale terrà nel debito conto i rischi o pericoli addizionali connessi con le patenti che abilitano alla navigazione senza alcun limite dalla costa o per navi da diporto.

B. *Diabete.*

La patente nautica non deve essere rilasciata, né convalidata ai soggetti diabetici colpiti da complicazioni oculari, nervose o cardiovascolari o da acidosi non compensata, di entità tale da pregiudicare la sicurezza della navigazione. A giudizio della commissione medica locale e con sua espressa certificazione, a seguito dell'esito di accertamenti specialistici eseguiti presso strutture pubbliche, la patente nautica può essere rilasciata o convalidata a soggetti diabetici che non siano colpiti da nessuna delle complicazioni summenzionate o con complicazioni la cui entità sia tale da non pregiudicare la sicurezza della navigazione. La patente nautica per la navigazione senza alcun limite dalla costa o per navi da diporto non deve essere rilasciata né convalidata ai soggetti diabetici che abbiano bisogno di trattamento con insulina.

C. *Malattie endocrine.*

In caso di disturbi endocrini gravi, diversi dal diabete, in forme di entità tale da compromettere la sicurezza della navigazione, le patenti naùtiche non possono essere rilasciate o convalidate salvo il caso in cui la possibilità di rilascio o di convalida sia espressamente certificata da parte della commissione medica locale.

D. *Malattie del sistema nervoso.*

La patente nautica non deve essere né rilasciata né convalidata ai soggetti colpiti da:

a) encefalite, sclerosi multipla, miastenia grave o malattie del sistema nervoso, associate ad atrofia muscolare progressiva o disturbi miotonici;

b) malattie del sistema nervoso periferico;

c) postumi invalidanti di traumatismi del sistema nervoso centrale o periferico.

A giudizio della commissione medica locale e con sua espressa certificazione, nei casi *a), b),* e *c)* sopracitati, a seguito dell'esito della visita specialistica presso strutture pubbliche, ove ritenuta necessaria,

possono essere rilasciate o convalidate le patenti nautiche a condizione che dette malattie non siano in stato avanzato e che la funzione degli arti sia buona, per cui non venga pregiudicata la sicurezza della navigazione. In tali casi gli interessati devono mostrare di essere capaci di effettuare le manovre di comando dell'unità e di condotta dell'apparato di propulsione, per il tipo di unità per la quale si richiede il rilascio della patente, in condizioni di sicurezza. La validità della patente non può essere superiore a due anni;

d) epilessia.

La concessione di patente per la navigazione entro dodici miglia dalla costa, è consentita ai soggetti epilettici che non presentino crisi comiziali da almeno due anni, indipendentemente dall'effettuazione di terapie antiepilettiche di mantenimento e controllo. Tale condizione dovrà essere verificata dalla commissione medica locale sulla base di certificazione, di data non anteriore a trenta giorni, redatta dal medico di fiducia o da uno specialista appartenente alle strutture pubbliche. La validità della patente non può essere superiore a due anni. Per la convalida valgono le stesse modalità. La patente nautica per la navigazione senza alcun limite dalla costa o per navi da diporto non deve essere rilasciata né convalidata ai soggetti in atto affetti o che abbiano sofferto in passato di epilessia.

E. *Malattie psichiche.*

La patente nautica non deve essere rilasciata né convalidata ai soggetti che siano affetti da turbe psichiche in atto dovute a malattie, traumatismi, postumi di interventi chirurgici sul sistema nervoso centrale o periferico o colpiti da ritardo mentale grave o che soffrono di psicosi o di turbe della personalità, quando tali condizioni non siano compatibili con la sicurezza della navigazione, salvo i casi che la commissione medica locale potrà valutare in modo diverso avvalendosi, se del caso, della consulenza specialistica presso strutture pubbliche. La commissione medica locale, terrà in quest'ultimo caso in debito conto i rischi o i pericoli addizionali connessi con le patenti per la navigazione senza alcun limite dalla costa o per navi da diporto. La validità della patente non può essere superiore a due anni.

F. *Sostanze psicoattive.*

La patente nautica non deve essere rilasciata o convalidata ai soggetti che si trovino in stato di dipendenza attuale da alcool, stupefacenti o sostanze psicotrope né a persone che comunque consumino abitualmente sostanze capaci di compromettere la loro idoneità al comando e alla condotta dell'unità a garanzia della sicurezza della navigazione. Nel caso in cui tale dipendenza sia passata e non più attuale, la commissione medica locale, dopo aver valutato con estrema cautela il rischio di recidiva dell'interessato, sulla base di idonei accertamenti clinici e di laboratorio, e dopo essersi eventualmente avvalsa della consulenza di uno specialista appartenente ad una struttura pubblica, può esprimere parere favorevole al rilascio o alla convalida della patente. La commissione medica locale tiene in debito conto e valuta con estrema severità i rischi addizionali connessi con il rilascio e la convalida di patente per la navigazione senza alcun limite dalla costa o per navi da diporto. La validità della patente non può essere superiore a due anni.

G. *Malattie del sangue.*

La patente nautica non deve essere rilasciata né convalidata ai soggetti colpiti da gravi malattie del sangue, salvo il caso in cui la possibilità di rilascio o di convalida sia espressamente certificata da parte della commissione medica locale, la quale potrà avvalersi del parere di medici specialisti appartenenti a strutture pubbliche.

H. *Malattie dell'apparato urogenitale.*

La patente nautica non deve essere rilasciata né convalidata ai soggetti che soffrono di insufficenza renale grave. Limitatamente ai soggetti che intendono effettuare la navigazione entro dodici miglia dalla costa la patente nautica può essere rilasciata o convalidata quando l'insufficenza renale risulti positivamente corretta a seguito di trattamento dialitico o di trapianto. La certificazione relativa deve essere rilasciata dalla commissione medica locale. La validità della patente non può essere superiore a due anni.

Paragrafo 2

EFFICIENZA DEGLI ARTI

2.1. Non possono conseguire o ottenere la convalida della patente nautica coloro che presentino, in uno o più arti, alterazioni anatomiche o funzionali invalidanti. Sono da giudicare invalidanti, ai fini del comando e della condotta di unità da diporto, le alterazioni anatomiche o funzionali, considerate singolarmente e nel loro insieme, tali da menomare la forza o la rapidità dei movimenti necessari per eseguire con sicurezza tutte le manovre inerenti al comando e alla condotta di quelle tipologie (vela o motore) di unità alle quali la patente abilita.

2.2. In caso di amputazione parziale o minorazione di un solo arto, superiore o inferiore, la relativa funzione può essere vicariata con l'adozione di adeguati mezzi protesici che assicurino, per l'arto superiore, funzioni di presa sufficiente ovvero, per l'arto inferiore, un soddisfacente funzionamento. L'efficienza della protesi deve essere attestata dal costruttore con certificazione rilasciata in data non anteriore a mesi tre da esibire alla commissione che procede all'accertamento.

Paragrafo 3

REQUISITI VISIVI

3.1. Per il conseguimento o la convalida della patente nautica è necessario che l'interessato possegga campo visivo normale e senso cromatico sufficiente per distinguere rapidamente e con sicurezza i colori in uso nei segnalamenti marittimi e nelle regole per evitare gli abbordi in mare, una sufficiente visione notturna e la visione binoculare.

3.2. Per i soggetti monoculari, il visus nell'occhio residuo non può essere, senza correzione di lenti, inferiore a 7/10 e la visione notturna deve essere comprovata.

3.3. In caso di visus naturale al di sotto del minimo prescritto per vizio miopico da un occhio ed ipermetropico dall'altro, corregibile rispettivamente con lenti sferiche negative o positive, la differenza di rifrazione tra le due lenti non può essere, del pari, superiore a tre diottrie.

3.4. Nel caso in cui la correzione si renda necesaria per un solo occhio, il grado di rifrazione della lente non potrà essere superiore a tre diottrie sia positive che negative.

3.5. Quando alle lenti di base sferiche sia associata una lente cilindrica, il calcolo della differenza di rifrazione deve essere effettuato tenendo conto soltanto del valore diottrico delle lenti sferiche di base.

3.6. Nel caso di visus naturale al di sotto del minimo prescritto per solo vizio di astigmatismo, corregibile con lenti cilindriche positive o negative, non si stabiliscono vincoli diottrici, ma l'uso di dette lenti deve essere tollerato ed efficace.

3.7. L'acutezza visiva può essere raggiunta anche con l'adozione di lenti a contatto, purché sostituibili in qualsiasi momento con gli adatti occhiali correttivi.

3.8. Nel caso in cui la correzione avvenga esclusivamente con l'uso di lenti a contatto non si applica la disposizione di cui al comma 8.

3.9. Il visus raggiunto dopo l'impianto di lenti artificiali endoculari deve essere considerato in sede di esame come visus naturale. Le correzioni di cui ai commi precedenti devono essere efficaci e tollerate.

3.10. Le patenti nautiche per la navigazione senza alcun limite dalla costa o per navi da diporto, non devono essere rilasciate né confermate se il candidato o conducente ha un campo visivo ridotto o se è colpito da diplopia o da visione binoculare difettosa.

3.11. Qualora si scopra o si sospetti l'esistenza di una malattia in atto o pregressa dell'apparato visivo, associata o non a vizi di rifrazione, che sia o sia stata causa di menomazione del campo visivo, del senso cromatico, della visione notturna o della visione binoculare, si devono prevedere, da parte della commissione medica locale, esami della vista a periodi non superiori a due anni, al cui esito sarà subordinato il rinnovo della patente nautica.

3.12. Nel caso in cui la riduzione del visus o degli altri parametri oculari dipenda da una malattia dell'apparato visivo il certificato dovrà essere rilasciato dalla commissione medica locale la quale potrà indicare l'opportunità che la validità della patente sia ridotta ad un periodo non superiore a due anni.

Paragrafo 4

REQUISITI UDITIVI

Per il conseguimento, la conferma di validità o la revisione delle patenti nautiche, occorre percepire la voce di conversazione con fonemi combinati a non meno di otto metri di distanza complessivamente e a non meno di due metri dall'orecchio che sente di meno, con valutazione della funzione uditiva senza l'uso di apparecchi correttivi.

ALLEGATO *B*

Marca da bollo

CERTIFICATO MEDICO

PER IL ________________(1) DELLA PATENTE NAUTICA

Foto firmata dal richiedente e vistata dal medico che rilascia il documento (solo in caso di primo rilascio)

A Navigazione entro 12 miglia dalla costa (2)	☐ a motore	Nave da diporto
B Navigazione senza alcun limite dalla costa (2)	☐ a vela, vela con m.a.	

☐ Patente speciale limitata ad anni ....per la navigazione a non oltre ....miglia di distanza dalla costa. per la durata di ore .... con unità da diporto a ....(3).

Si certifica che il Sig.________________________
nat__ a ________________________ il ____________
documento di riconoscimento________________ n. ____________
rilasciato da ________________________ il ____________
ha statura di mt. ______ e peso di Kg. ____________

Non presenta sintomi che lo rivelino fare abuso di bevande alcoliche od essere in stato di dipendenza da sostanze stupefacenti, psicotrope o che comunque alterino lo stato psico fisico della persona.
E' esente da anomalie della conformazione o dello sviluppo somatico e da malattie fisiche o psichiche, deficienze organiche o minorazioni anatomiche e/o funzionali che possono comunque pregiudicare la sicurezza della navigazione in relazione al tipo di patente richiesta e al limite di distanza dalla costa.

Possiede		all'occhio destro	all'occhio sinistro
	ad occhio nudo	________	________
	a rifrazione corretta	________	________
	grado di rifrazione	________	________

senso cromatico__________ campo visivo __________ senso stereoscopico __________

visione binoculare ____________________ visione notturna __________

Percepisce la voce di conversazione con/senza (4) protesi acustica monoaurale/binaurale (4)

a destra a ________ mt. a sinistra a __________ mt.

possiede tempi di reazione a stimoli semplici (misura in decili)
stimoli luminosi rapidità __________ regolarità __________
stimoli acustici rapidità __________ regolarità __________

In conseguenza si giudica che è idoneo / non è idoneo (4) per (1) __________ della patente nautica di tipo __________(5) a motore/vela con m.a. (3)

Osservazioni:(6) ....

PRESCRIZIONI:

obbligo di lenti (7) ☐ obbligo di apparecchio acustico (7) ☐

altre prescrizioni ....

Generalità, qualifica e firma del sanitario

Rilasciato il ________________

(1) Indicare, secondo i casi, conseguimento, revisione o conferma della validità.
(2) Barrare le caselle che interessano.
(3) Vedi art. 5, comma 9 del regolamento sulle patenti nautiche.
(4) Depennare il caso che non ricorre.
(5) Indicare a seconda dei casi, A, B, speciale ovvero Nave da diporto.
(6) Il giudizio di non idoneità deve essere adeguatamente motivato.
(7) Indicare SI oppure NO.

ALLEGATO C

(Art. 3 Reg.)

Cognome ....
Nome ....
Luogo, data di nascita e nazionalità ....
....
Residenza ....
Via ....

Il Presidente
della Commissione
....

Firma del titolare
....

Patente n. ....
Rilasciata da ....
il ....
Valida fino al ....

IL CAPO UFFICIO
....

Marca
da bollo

Patenti per il comando di unità da diporto per

		Valida dal
A	la navigazione entro le 12 miglia dalla costa	
	a) abilitazione a motore	....
	b) abilitazione a vela e a vela con m.a..	
B	la navigazione senza alcun limite dalla costa	
	a) abilitazione a motore	....
	b) abilitazione a vela e a vela con m.a..	
	nave da diporto	

Tassa di concessione governativa assolta per l'anno: ....

Duplicato della patente n. ....rilasciata in data..........

Prescrizioni mediche
....

Cambio di residenza
....

Sospensione
....

Convalida e revisione
....

ALLEGATO *D*

PROGRAMMA D'ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DELLE ABILITAZIONI AL COMANDO E ALLA CONDOTTA DELLE UNITÀ A MOTORE NONCHÉ DELLE UNITÀ A VELA CON O SENZA MOTORE AUSILIARIO E MOTOVELIERI PER LA NAVIGAZIONE ENTRO DODICI MIGLIA DALLA COSTA

PROVA TEORICA

1. *a)* Elementi di teoria della nave, limitatamente alle strutture principali dello scafo.

Elica - Timone.

Effetti dell'elica sul timone;

b) teoria della vela (solo per l'abilitazione alla navigazione a vela).

c) attrezzatura e manovre delle imbarcazioni a vela (solo per l'abilitazione alla navigazione a vela).

L'esame teorico sulla vela di cui alle precedenti lettere *b)* e *c)* è svolto contemporaneamente alla prova pratica.

2. Funzionamento dei motori a scoppio e diesel. Irregolarità e piccole avarie che possono verificarsi durante il loro funzionamento e modo di rimediarvi.

Calcolo dell'autonomia in relazione alla potenza del motore ed alla quantità residua di carburante.

3. Regolamento di sicurezza con particolare riferimento alle dotazioni di sicurezza in relazione alla navigazione effettivamente svolta - Tipi di visite e loro periodicità.

Provvedimenti da adottare in caso di sinistro marittimo (incendio - collisione - falla - incaglio - uomo in mare).

Provvedimenti da adottare per la salvezza delle persone a bordo in caso di sinistro e di abbandono dell'imbarcazione.

Precauzioni da adottare in caso di navigazione con tempo cattivo.

Assistenza e soccorso: segnali di salvataggio e loro significato.

4. Regolamenti per evitare gli abbordi in mare e norme di circolazione nelle acque interne.

Precauzioni in prossimità della costa o su specchi acquei ove si svolgono altre attività nautiche (nuoto - sci nautico - pesca subacquea, ecc.).

5. Bollettini meteorologici per la navigazione marittima. - Strumenti meteorologici e loro impiego.

6. Coordinate geografiche.

Carte nautiche. Proiezione di Mercatore.

Orientamento e rosa dei venti.

Bussole magnetiche.

Elementi di navigazione stimata: tempo, spazio e velocità.

Elementi di navigazione costiera: concetto di luogo di posizione (con esclusione del carteggio).

Prora e rotta: effetto del vento e della corrente sul moto della nave (deriva e scarroccio).

Solcometri e scandagli.

Portolano, elenco dei fari e segnali da nebbia.

7. *a)* Leggi e regolamenti che disciplinano la navigazione da diporto - Codice della navigazione per quanto attiene alla navigazione da diporto con particolare riferimento a:

obblighi, poteri e doveri del comandante;

attribuzioni dell'Autorità marittima e della navigazione interna;

ordinanze delle autorità marittime locali;

documenti da tenere a bordo;

b) norme che regolano lo sci nautico.

PROVA PRATICA

La prova pratica può essere effettuata in mare, nei laghi o, per l'abilitazione a motore, nei fiumi.

Durante la prova pratica il candidato deve dimostrare di saper condurre l'unità alle diverse andature, effettuando con prontezza d'azione e capacità, le manovre necessarie, l'ormeggio e il disormeggio dell'unità, il recupero di uomo in mare, i preparativi per fronteggiare il cattivo tempo e l'impiego delle dotazioni di sicurezza, dei mezzi antincendio e di salvataggio.

ALLEGATO *E*

PROGRAMMA D'ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DELLE ABILITAZIONI AL COMANDO E ALLA CONDOTTA DI UNITÀ DA DIPORTO A MOTORE NONCHÉ DELLE UNITÀ A VELA CON O SENZA MOTORE AUSILIARIO E MOTOVELIERI, PER LA NAVIGAZIONE SENZA ALCUN LIMITE DALLA COSTA.

PROVA TEORICA

1. *a)* Elementi di teoria della nave, limitatamente alle strutture principali dello scafo;

b) teoria della vela (solo per l'abilitazione alla navigazione a vela);

c) attrezzatura e manovra delle unità a vela (solo per l'abilitazione alla navigazione a vela);

L'esame teorico di cui alle precedenti lettere *b)* e *c)* è svolto contemporaneamente alla prova pratica.

d) tipi di elica e di timone e loro effetti;

e) cenni sul galleggiamento e sulla stabilità - Centri di spinta e di gravità delle unità da diporto.

2. *a)* Funzionamento dei motori a scoppio e diesel;

b) irregolarità e piccole avarie che possono verificarsi durante il loro funzionamento e il modo di rimediarvi;

c) calcolo dell'autonomia in relazione alla potenza del motore ed alla quantità residua di carburante.

3. *a)* Regolamento di sicurezza con particolare riferimento a:

1) tipo di visite e loro periodicità;

2) mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza, in relazione alla distanza dalla costa;

3) prevenzione incendi ed esplosioni - Conoscenza dei sistemi antincendio;

b) provvedimenti da adottare in caso di sinistro marittimo (incendio - falla - collisione - incaglio - uomo in mare);

c) provvedimenti per la salvezza delle persone a bordo in caso di sinistro marittimo e di abbandono di nave;

d) precauzioni da adottare in caso di navigazione con tempo cattivo;

e) assistenza e soccorso - Cassetta medicinale di pronto soccorso - Segnali di salvataggio e loro significato;

4. *a)* Regolamento per evitare gli abbordi in mare e norme di circolazione nelle acque interne;

b) precauzioni in prossimità della costa o di specchi acquei dove si svolgono altre attività nautiche (nuoto - sci nautico - pesca subacquea, ecc.);

5. *a)* Cenni sulla meteorologia in generale - Atmosfera: pressione, temperatura, umidità e strumenti di misurazione - Venti - Correnti - Lettura della carta del tempo;

b) bollettini meteorologici per la navigazione marittima - Previsioni meteorologiche locali;

6. *a)* Coordinate geografiche: differenza di latitudine e di longitudine - latitudini crescenti;

b) orientamento e rosa dei venti;

c) elementi di magnetismo terrestre e navale;

d) bussole magnetiche: compensazione e tabella delle deviazioni residue;

e) prora - rotta - correzione e conversione - Effetto del vento e della corrente;

f) concetto di ortodromia e lossodromia;

g) cenni di astronomia: riconoscimento della stella polare - Cenni sulla misurazione dell'altezza degli astri e degli angoli con l'uso del sestante e con l'impiego delle effemeridi nautiche;

h) navigazione stimata: tempo - spazio - velocità.

i) navigazione costiera: risoluzione dei relativi problemi anche in presenza di vento e corrente;

m) cenni sugli apparecchi radioelettrici di bordo e loro impiego;

n) radionavigazione - sistemi di navigazione iperbolica e satellitare;

o) fusi orari: calcolo dell'ora locale;

p) carte nautiche, varie rappresentazioni e impiego - Pubblicazioni nautiche;

r) comunicazioni radiotelefoniche e relative procedure.

7. La prova teorica deve essere completata da una prova di carteggio e di calcolo sulla navigazione costiera.

8. *a)* Leggi e regolamenti che disciplinano la navigazione da diporto - Codice della navigazione per quanto attinente alla navigazione da diporto con particolare riferimento a:

1) il comandante della nave: doveri e responsabilità;

2) attribuzioni dell'autorità marittima e della navigazione interna - potere di ordinanza;

3) documenti da tenere a bordo delle unità da diporto;

b) disciplina dello sci nautico.

c) cenni sulla locazione e noleggio delle unità da diporto.

PROVA PRATICA

La prova pratica deve essere effettuata in mare. Durante la prova pratica il candidato deve dimostrare di saper condurre l'unità alle diverse andature, effettuando con prontezza e capacità d'azione le manovre necessarie, l'ormeggio ed il disormeggio, il recupero di uomo in mare, i preparativi necessari per fronteggiare il cattivo tempo e l'impiego delle apparecchiature tecniche per la navigazione, delle dotazioni di sicurezza e dei mezzi di salvataggio e antincendio.

ALLEGATO *F*

PROGRAMMA D'ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DELL'ABILITAZIONE AL COMANDO DI NAVI DA DIPORTO

PROVA TEORICA

1° Gruppo:

1. Principio di Archimede applicato alla nave: galleggiamento, centro di carena, centro di gravità, riserva di spinta, altezza metacentrica. Stabilità e compartimentazione. Nomenclatura generale delle navi a propulsione meccanica ed a vela e dei loro organi principali. Nozioni sull'attrezzatura e manovra delle navi - Elica, timone e loro effetti. Navigazione con tempo cattivo - Manovre corrette per l'ormeggio, il disormeggio, l'ancoraggio e per il recupero di uomo in mare.

2. Apparati di propulsione della nave. Principi di funzionamento degli impianti di propulsione navale; macchinari ausiliari delle navi da diporto.

2° Gruppo:

1. I corpi celesti, le costellazioni, la stella polare, i pianeti. Sistema solare, fasi lunari, le maree. La terra: configurazione e movimenti.

2. Magnetismo, poli magnetici e geografici, magnetismo terrestre, declinazione magnetica, bussola marina, descrizione dei tipi di bussola più in uso, apparecchi da rilevamento. Magnetismo di bordo. Compensazione delle bussole e tabella delle deviazioni residue.

3. Coordinate geografiche, equatore, meridiani e paralleli; differenza di latitudine e di longitudine. Rosa dei venti. Prore e rotte. Navigazione stimata e costiera. Correzione e conversione della rotta. Strumenti per la misurazione della velocità della nave.

4. Carte nautiche: proiezione di Mercatore e altri tipi di proiezione. Impiego delle carte nautiche per la risoluzione dei problemi della navigazione costiera. Pubblicazioni nautiche: portolani e elenco dei fari e segnali da nebbia.

5. Navigazione lossodromica ed ortodromica. Sestante. Misurazione dell'altezza degli astri e degli angoli e impiego delle effemeridi nautiche. Sistemi di radionavigazione. Determinazione del punto nave in navigazione costiera e in navigazione astronomica con l'ausilio delle apparecchiature elettroniche. Cenni sul radar, sul radiogoniometro e sul loro impiego pratico. Navigazione in prossimità della costa ed in acque ristrette. Scandaglio, vari tipi di scandagli. Risoluzione pratica di problemi di cinematica navale.

6. La prova teorica deve essere completata da una prova di carteggio e di calcolo di navigazione astronomica.

3° Gruppo:

1. Elementi di meteorologia. Circolazione generale dell'atmosfera. Elementi che caratterizzano il tempo: pressione, temperatura, umidità. Strumenti meteorologici. Formazione delle nubi e loro caratteristiche, i fronti, il vento, il mare le correnti e le maree. Le scale di Beaufort e di Douglas - Pubblicazioni nautiche delle maree e delle correnti.

2. Analisi e interpretazione delle carte meteorologiche - Previsioni meteo locali.

4° Gruppo:

1. Regolamento per evitare gli abbordi in mare. Norme di circolazione sulle acque interne. Precauzioni da adottare sugli specchi acquei ove si svolgono altre attività nautiche: nuoto, pesca subacquea, sci nautico, ecc.

2. Leggi e regolamenti che disciplinano la navigazione da diporto. Codice della navigazione per quanto attiene alla navigazione da diporto con particolare riferimento a:

a) poteri, doveri e responsabilità del comandante prima della partenza della nave, durante la navigazione e all'arrivo in porto;

b) attribuzioni dell'autorità marittima e consolare;

c) documenti da tenere a bordo delle navi da diporto - Cenni sulla locazione e noleggio delle navi da diporto;

d) disciplina dello sci nautico;

e) equipaggio della nave: arruolamento, disciplina, previdenza e assistenza della gente di mare.

3. Regolamento di sicurezza con particolare riferimento a:

a) certificazioni di sicurezza - visite e loro periodicità;

b) mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza in relazione alla distanza dalla costa;

c) cassetta medicinali di pronto soccorso;

d) prevenzione degli incendi e impianti per la lotta antincendio;

e) provvedimenti da adottare in caso di sinistri marittimi (incendio, falla, collisione, incaglio, avaria ai mezzi di governo, fuoriuscita di liquidi inquinanti, uomo in mare);

f) assistenza e salvataggio: obblighi e responsabilità - segnali di soccorso e di salvataggio.

4. Gli apparati radioelettrici di bordo delle navi da diporto - Comunicazioni e relative procedure. Cenni sul Codice internazionale dei segnali.

PROVA PRATICA

La prova pratica deve essere effettuata in mare. Durante la prova pratica il candidato deve dimostrare di saper comandare e condurre la nave alle diverse andature, effettuando con prontezza e capacità d'azione le manovre necessarie, l'ormeggio, il disormeggio, il recupero di uomo in mare, i preparativi per affrontare il cattivo tempo, l'impiego delle apparecchiature tecniche per la navigazione, delle dotazioni di sicurezza e dei mezzi di salvataggio e antincendio.

ALLEGATO *G*

(in bollo)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Al ______________________
(Ufficio Marittimo o della M.C.T.C.)

A

Dichiarazioni sostitutive delle ordinarie certificazioni

Cognome ______ Nome ______

Comune di nascita e nazionalità ______ data di nascita ______

Comune di residenza ______ (Prov.) ______

Via o Piazza ______ n. civico ______ Tel. ______

Foto formato tessera 4x4 (Solo nei casi previsti per le richieste di cui ai quadri B - C e D)

Dichiaro che la foto suindicata riproduce il sottoscritto
Firma ....

CHIEDE

B

L'ammissione agli esami per il conseguimento della patente nautica indicata al successivo quadro F.
A tale scopo dichiara sotto la propria responsabilità:
a) di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 6 del Regolamento sulle patenti nautiche;
b) di non aver presentato altrove domanda per conseguire la medesima patente;
c) di essere in possesso della patente nautica n. .... rilasciata in data .... da .... per il comando e la condotta di unità da diporto a .... per la navigazione ...., allegata in copia.

C

Il rilascio della patente nautica - senza esame - indicata al successivo quadro F.

D

La sostituzione/il rilascio del duplicato della patente nautica n. .... rilasciata in data .... da codesto Ufficio indicata al succcessivo quadro F, a seguito di deterioramento del documento/ smarrimento- distruzione del documento di cui all'unita denuncia presentata all'autorità di P.S.. (Cancellare ciò che non interessa)

E

La convalida della patente nautica n. .... rilasciata in data .... da codesto Ufficio per la navigazione indicata al successivo quadro F.
(Compilare anche il quadro B apponendo il segno x sulla lett. a) e, se in possesso di altra patente, riportare i dati indicati nella lett. c)

F

Navigazione per la quale si richiede la patente: (Barrare le caselle che interessano)

☐ Entro 12 miglia dalla costa
☐ Senza alcun limite dalla costa
☐ Per il comando limitato alle sole unità a motore
☐ Per nave da diporto

Data .... Firma del richiedente ....

PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO

Timbro lineare

Prot. n. ....
del ....

A) Si attesta che il Sig. .... sopra generalizzato, ha presentato a questo Ufficio la richiesta di ammissione agli esami per il conseguimento della patente nautica per la navigazione .... a: ....

Il presente documento autorizza il candidato a comandare e condurre le unità da diporto per le quali ha presentato la domanda, purchè a bordo vi sia presente una persona munita di regolare patente nautica, conseguita da almeno tre anni, per un periodo di mesi tre a decorrere dal ....

Timbro e firma ....

B) La presente autorizzazione è prorogata fino al ....

Timbro e firma ....

Documento sostitutivo della patente nautica

Si attesta che al Sig. .... sopra generalizzato, in data .... è stata rilasciata la patente nautica n. .... per la navigazione .... a ....
Il presente documento sostituisce la patente nautica per un periodo di gg. 30 a decorrere dal ....

Timbro e firma ....

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 6:

— La legge n. 1423/1956, come sostituita dalla legge n. 327/1988, reca «Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e la pubblica moralità».

— La legge n. 575/1965 reca «Disposizioni contro la mafia».

— La legge n. 685/1975 reca «Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza».

— La legge n. 39/1990 reca «Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, reca «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale».

Nota all'art. 9:

— La legge n. 870/1986 reca «Misure urgenti straordinarie per i servizi della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti».

Note all'art. 22:

— La tabella annessa alla legge n. 50/1971 reca «Tabella dei tributi per le prestazioni ed i servizi resi dagli organi competenti in materia di diporto».

— La legge n. 405/1990 reca «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1991)». Di tale legge si riporta di seguito il testo dell'art. 7.

«Art. 7. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 1991 le misure dell'imposta fissa di bollo, in qualsiasi modo dovuta, previste nella tariffa allegato *A*, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, in lire 3.300, lire 4.000 e lire 5.500, sono stabilite nella misura unica di lire 10.000.

2. L'imposta di bollo sugli atti compiuti dal giudice e dal cancelliere e di provvedimenti originali dei giudice nei procedimenti civili, con esclusione di quella dovuta sugli originali delle sentenze e dei processi verbali di conciliazione, è corrisposta; per ogni procedimento, mediante applicazione di marche o mediante versamento su conto corrente postale intestato all'ufficio del registro di Roma nelle misure di lire 40.000 e di lire 60.000, rispettivamente, per i procedimenti di cognizione e per i procedimenti di esecuzione, limitatamente a quelli il cui valore supera lire 5 milioni, davanti al pretore; di lire 70.000 per i procedimenti di cognizione e di lire 140.000 per quelli di esecuzione davanti al tribunale; di lire 40.000 per i procedimenti davanti alla Corte di appello e di lire 20.000 per quelli davanti alla Corte di cassazione; di lire 20.000 per i procedimenti speciali.

3. L'imposta di bollo sugli atti compiuti dal giudice e dal segretario, compresa quella sugli originali delle decisioni e dei provvedimenti, è corrisposta per ogni procedimento dinanzi al Consiglio di Stato e dal tribunale amministrativo regionale nella misura di lire 100.000 con le modalità di cui al comma 2.

4. La carta bollata, i moduli redatti a stampa su carta bollata o bollati in modo straordinario, nonché i libri ed i registri già bollati in modo straordinario, che alla data indicata nel comma 1 sono ancora interamente in bianco, devono essere integrati prima dell'uso sino a concorrenza dell'imposta dovuta nella misura stabilita dal presente articolo, mediante applicazione di marche da bollo da annullarsi nei modi previsti dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

5. Sono esenti dall'imposta di bollo gli atti e documenti concernenti l'iscrizione, la frequenza e gli esami nell'ambito dell'istruzione secondaria di secondo grado, comprese le pagelle, i diplomi, gli attestati di studio e la documentazione similare; i certificati, le copie e gli estratti dei registri dello stato civile e l'autenticazione delle sottoscrizioni delle corrispondenti dichiarazioni sostitutive; le denunce di smarrimento presentate alle competenti autorità e relative certificazioni da esse rilasciate; i duplicati di atti e documenti rilasciati dalla pubblica amministrazione quando gli originali sono andati smarriti o l'intestatario ne ha comunque perduto il possesso; le ricevute, quietanze, note, conti, fatture, distinte e simili, anche se non sottoscritti, quando la somma non supera lire 150.000; gli estratti di conti nonché lettere e altri documenti di addebitamento o di accreditamento di somme, portanti o meno la causale dell'accreditamento o dell'addebitamento e relativi benestari quando la somma non supera lire 150.000; i buoni d'acquisto ed altri simili titoli in circolazione di importo non superiore a lire 150.000; le ricevute relative al pagamento di spese di condominio negli edifici; i conti degli amministratori di tutte le istituzioni poste sotto la tutela o vigilanza dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni; le copie delle cartelle cliniche dichiarate conformi all'originale. Sono altresì esenti gli atti, i documenti e i provvedimenti dei procedimenti di esecuzione davanti al pretore quando il valore non supera lire 5 milioni; i certificati rilasciati da organi dell'autorità giudiziaria previsti dall'art. 29 della tariffa allegato *A*, annessa al decreto del Presidente della Repubblica indicato nel comma 1, limitatamente a quelli relativi alla materia penale.

6. A decorrere dal 1° gennaio 1991 il sottonumero I) del n. 26 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, concernente la disciplina delle tasse sulle concessioni governative, è sostituito dal sottonumero I) di cui alla tabella 2 allegata alla presente legge».

Nota all'art. 28:

— Il decreto ministeriale 17 maggio 1995, n. 317 (Regolamento recante la disciplina dell'attività delle autoscuole) è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 31 luglio 1995.

Nota all'art. 29:

— Il decreto ministeriale 19 agosto 1991, n. 389 (Regolamento recante le modalità per lo svolgimento degli esami, per la nomina e la composizione delle commissioni, per l'accoglimento dell'istanza, nonché per il rilascio delle patenti nautiche) è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 dell'11 dicembre 1991.

Nota all'art. 31:

— Il decreto ministeriale 5 luglio 1994, n. 536 (Regolamento recante norme per il comando e la condotta delle unità da diporto da parte di coloro che sono in possesso di un titolo professionale marittimo) è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 1994.

Note all'art. 32:

— La legge n. 50/1971 reca «Norme sulla navigazione da diporto». Di tale legge si riporta di seguito il testo dell'art. 20:

«Art. 20 [come sostituito dall'art. 17 della legge 26 aprile 1986, n. 193, poi modificato dall'art. 2 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 378, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 498 e da ultimo modificato dal decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647]. — Fermo restando quanto stabilito dall'art. 18 della presente legge, le abilitazioni al comando delle imbarcazioni da diporto sono rilasciate per:

a) imbarcazioni a vela con o senza motore ausiliario per la navigazione entro sei miglia dalla costa;

b) imbarcazioni a vela con o senza motore ausiliario per la navigazione senza alcun limite di distanza dalla costa;

c) imbarcazioni a motore aventi caratteristiche e potenza superiori a quelle indicate all'art. 18, primo comma, per la navigazione entro sei miglia dalla costa;

d) imbarcazioni a motore per la navigazione senza alcun limite di distanza dalla costa.

Per il comando e la condotta di natanti da diporto a vela con motore ausiliario avente caratteristiche analoghe a quelle indicate al primo comma dell'art. 18 della presente legge, nonché per il comando e la condotta di motovelieri e di natanti, dotati di motore aventi caratteristiche analoghe a quelle sopra indicate, le abilitazioni sono le stesse e vengono conseguite con le medesime modalità previste per le imbarcazioni a vela con motore ausiliario e a motore, abilitate alla navigazione entro 6 miglia di distanza dalla costa.

Per il comando e la condotta di motovelieri abilitati alla navigazione senza alcun limite le abilitazioni sono le stesse e vengono conseguite con le medesime modalità previste per le imbarcazioni a vela con motore ausiliario abilitate senza alcun limite.

Per il comando delle navi da diporto e per la condotta dei motori delle imbarcazioni da diporto è prevista apposita abilitazione.

L'abilitazione per il comando delle imbarcazioni a vela e quella per il comando di imbarcazioni a motore possono essere conseguite, congiuntamente, qualora riguardino lo stesso tipo di navigazione, a seguito di un solo esame sostenuto sulla base dei programmi relativi alla vela e al motore.

La composizione delle commissioni, nonché i programmi e le modalità di svolgimento degli esami per il conseguimento delle abilitazioni previste dalle lettere *b)* e *d)* del primo comma del presente articolo sono stabiliti dal Ministro della marina mercantile.

I programmi e le modalità di svolgimento degli esami per il conseguimento delle abilitazioni previste dalle lettere *a)* e *c)* del primo comma del presente articolo sono stabiliti dal Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro dei trasporti».

— Il regio decreto-legge n. 813/1932 reca «Disposizioni sulla circolazione dei motoscafi e delle imbarcazioni a motore». Di tale legge si riporta di seguito il testo dell'art. 16:

«Art. 16. — Nessuno può condurre motoscafi od imbarcazioni con motore adibiti ad uso privato se non è munito della patente di abilitazione.

La patente di abilitazione è rilasciata a seguito di un esame pratico dalla capitaneria di porto o dal circolo ferroviario d'ispezione (ora ufficio della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione) secondo la rispettiva giurisdizione sulle acque ove l'esame viene eseguito.

La patente di abilitazione rilasciata dalla capitaneria di porto è valida, senza che occorra altro documento, nelle acque interne e la patente di abilitazione rilasciata dal circolo ferroviario d'ispezione (ora ufficio della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione) è valida, senza che occorra altro documento, nelle acque marittime.

Sono esonerati dall'esame di cui al secondo comma del presente articolo il personale della Regia marina abilitato a condurre motoscafi militari e che sia abilitato a condurre naviglio con motore di elevata potenza, sempreché il richiedente ne faccia domanda presentando il titolo di cui è in possesso».

Nota all'art. 33:

— La legge n. 50/1971 reca «Norme sulla navigazione da diporto». Di tale legge si riportano di seguito gli articoli abrogati:

«Art. 18. — Per il comando e la condotta di natanti da diporto, a bordo dei quali sia stato installato un motore avente una cilindrata superiore a 750 cc se a carburazione a due tempi, o a 1000 cc se a carburazione a quattro tempi fuoribordo, o a 1300 cc se a carburazione a quattro tempi entrobordo, o a 2000 cc se a motore diesel, comunque con potenza superiore a 30 KW o a 40,8 CV, è necessario essere in possesso di una della abilitazioni previste dall'art. 20.

Salvo quanto è disposto dal successivo art. 20 nessuna abilitazione è richiesta per comandare o condurre gli altri natanti da diporto, salvo il possesso dei seguenti requisiti:

a) anni quattordici, per i natanti a vela con superficie velica superiore a quattro metri quadrati e per i natanti a remi, con esclusione di quelli che navigano entro un miglio dalla costa;

b) anni sedici, per i natanti a motore, nonché per i natanti a vela con motore ausiliario e per i motovelieri a bordo dei quali sia stato installato un motore di potenza inferiore o uguale a quelle indicate nel primo comma del presente articolo;

c) anni diciotto in occasione di competizioni motonautiche.

Per la partecipazione all'attività di istruzione delle scuole di avviamento agli sport nautici gestite dalle federazioni sportive nazionali, dalla Lega navale italiana, nonché per lo svolgimento di attività agonistica e per gli allenamenti che si svolgano sotto la diretta sorveglianza di istruttori federali, i limiti di età di cui al terzo comma possono essere modificati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, in relazione ai limiti di età previsti dalle singole federazioni sportive nazionali per l'avvio agli sport nautici».

«Art. 19 [come modificato dall'art. 16 della legge 26 aprile 1986, n. 193, e dall'art. 2 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 378, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 498]. — Al di fuori dei casi previsti dall'art. 18, non si possono comandare o condurre natanti o imbarcazioni dotati di motori aventi caratteristiche analoghe a quelle indicate al primo comma dell'art. 18 o navi da diporto senza aver conseguito la prescritta abilitazione.

Coloro che sono in possesso di un titolo professionale marittimo, sia per il traffico sia per la pesca, o per la navigazione interna possono comandare o condurre imbarcazioni e navi da diporto, nei limiti stabiliti con decreto del Ministro della marina mercantile, emanato di concerto con il Ministro dei trasporti.

Coloro che sono in possesso di un titolo professionale marittimo per la condotta di motori a combustione interna o a scoppio, sono abilitati alla conduzione di motori installati sulle imbarcazioni da diporto, qualunque ne sia la potenza.

Coloro che sono in possesso almeno del titolo professionale marittimo di motorista abilitato possono condurre motori a combustione interna o a scoppio, installati sulle navi da diporto».

«Art. 20. — Per il testo vigente dell'art. 20 vedi nota all'art. 32».

«Art. 21. — I documenti di abilitazione al comando ed alla condotta di imbarcazioni e navi da diporto sono denominati patenti.

Le patenti per il comando e la condotta delle imbarcazioni indicate alle lettere *a)* e *c)* dell'art. 20 sono rilasciate dalle capitanerie di porto, dagli uffici circondariali marittimi e dalle autorità marittime a ciò delegate, nonché dalle direzioni compartimentali della Motorizzazione civile.

Le patenti per il comando e la condotta delle imbarcazioni indicate alle lettere *b)* e *d)* nonché quella per il comando delle navi da diporto sono rilasciate dalle capitanerie di porto e dagli uffici circondariali marittimi.

Le patenti sono conformi ai modelli approvati con decreti del Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, per il comando e la condotta delle imbarcazioni indicate alle lettere *a)* e *c)* dell'art. 20 nonché per la condotta dei motori delle imbarcazioni, e del Ministro per la marina mercantile per il comando e la condotta delle imbarcazioni indicate alle lettere *b)* e *d)* dell'art. 20 e per il comando delle navi da diporto».

«Art. 22. — Gli esami per conseguire la patente per il comando e la condotta delle imbarcazioni di cui alle lettere *a), b), c)* e *d)* dell'art. 20, nonché le patenti per la condotta dei motori prevista dallo stesso articolo, sono svolti dinanzi ad una commissione presieduta da un ufficiale del Corpo di stato maggiore della Marina, in servizio o in congedo, oppure da un capitano superiore di lungo corso della Marina mercantile, in servizio o in pensione o da un ufficiale del Corpo delle capitanerie di porto o da un funzionario del Ministero della marina mercantile oppure da un funzionario del Ministero dei trasporti. A detta commissione partecipa comunque in qualità di membro, un ufficiale della capitaneria di porto o un funzionario dell'ufficio provinciale della motorizzazione civile competente per il territorio.

Gli enti e le associazioni nautiche a livello nazionale che gestiscono scuole per il conseguimento delle patenti nautiche, possono richiedere che lo svolgimento degli esami di cui al precedente comma, per i soci che hanno frequantato il relativo corso, siano svolti presso la propria sede; in tal caso un rappresentante dell'ente o associazione è chiamato a far parte della commissione in qualità di membro.

Le modalità per lo svolgimento degli esami, per la nomina, per la composizione delle commissioni, per l'accoglimento dell'istanza di cui al precedente comma, nonché per il rilascio delle patenti, sono stabilite con decreto del Ministero della marina mercantile, emanato di concerto con il Ministero dei trasporti».

«Art. 23. — Per essere ammessi agli esami per il conseguimento delle abilitazioni di cui all'art. 20 gli interessati devono aver compiuto gli anni diciotto per l'abilitazione al comando e alla condotta delle imbarcazioni da diporto ed alla condotta del motore, e gli anni ventiquattro per l'abilitazione al comando delle navi da diporto».

«Art. 24. — Non sono ammessi agli esami per l'abilitazione di cui all'art. 20 i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che siano sottoposti a misure amministrative di sicurezza personale ed alle misure di prevenzione previste dall'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423.

Non sono, inoltre, ammessi agli esami per le abilitazioni di cui all'art. 20 coloro che abbiano riportato condanna superiore ad anni cinque di reclusione o più condanne che superino complessivamente tale limite, nonché coloro che abbiano riportato condanna per uno dei delitti previsti e puniti dalla parte terza del codice della navigazione o per reati previsti dalla legge 17 luglio 1942, n. 907, dalla legge 22 ottobre 1954, n. 1041, dal decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786».

«Art. 25. — Non sono ammesssi agli esami di cui al precedente art. 20 coloro che siano affetti da malattie o minorazioni fisiche o psichiche che impediscano di svolgere con sicurezza le mansioni inerenti al titolo cui si riferisce l'esame.

I relativi accertamenti sono effettuati nei modi stabiliti con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile ed il Ministro per la sanità».

«Art. 26. — L'esercizio dell'attività professionale di istruttore per il conseguimento delle abilitazioni previste dall'art. 20 è sottoposto al controllo delle autorità marittime e del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, secondo le rispettive competenze».

«Art. 27. — Nel corso di istruzioni pratiche, accanto all'aspirante ad una delle abilitazioni di cui all'art. 20 deve trovarsi, in funzione di istruttore, persona munita di abilitazione di tipo pari a quelle che l'interessato aspira a conseguire.

Per poter partecipare alle istruzioni pratiche l'aspirante deve essere nelle condizioni previste dall'art. 25.

Nel corso delle istruzioni pratiche il comando o la condotta dell'imbarcazione o nave da diporto rimane in ogni caso affidata all'istruttore il quale ne ha la responsabilità ad ogni effetto».

«Art. 28. — Gli ufficiali del Corpo dello stato maggiore della Marina militare e gli ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto, in attività di servizio, possono conseguire senza esami, le abilitazioni di cui all'art. 20.

Gli ufficiali e i sottufficiali delle Forze armate dei Corpi armati dello Stato e dei vigili del fuoco, abilitati al comando navale e alla condotta di mezzi nautici da parte della Marina militare, in attività di servizio, possono conseguire, senza esami, le abilitazioni di cui all'art. 20.

Le stesse abilitazioni possono essere conseguite senza esami dagli ufficiali del Corpo della guardia di finanza in attività di servizio e dal rimanente personale militare appartenente all'Arma dei carabinieri in ferma o in servizio permanente, in possesso di abilitazione al comando di unità navale.

La facoltà di cui ai precedenti commi è attribuita anche ai comandanti di lungo corso, agli ufficiali e sottufficiali degli stessi Forze armate, Corpi armati e qualifiche, nonché al rimanente personale di cui al terzo comma, entro cinque anni dalla cessazione del servizio purché in possesso dei requisiti fisici, psichici e morali di cui agli articoli 24 e 25».

«Art. 29. — Le abilitazioni al comando ed alla condotta dei natanti, dei motovelieri, delle imbarcazioni e delle navi da diporto, hanno una validità di anni dieci dalla data di rilascio, convalida o revisione; qualora siano rilasciate, convalidate o revisionate a chi ha superato il sessantesimo anno di età, sono valide per anni cinque.

Comma secondo *(Omissis)*.

Il Ministro dei trasporti e della navigazione stabilisce con propri decreti le modalità per la convalida delle patenti nautiche, nonché termini di validità più ridotti per determinate categorie di patenti, in relazione all'abilitazione delle unità cui si riferiscono, all'età dei conducenti o ai loro requisiti fisici o psichici.

Con gli stessi decreti saranno disciplinate le ipotesi di revisione qualora, in qualsiasi momento, sorgano dubbi sulla persistenza nei titolari di abilitazione dei requisiti fisici e psichici prescritti, nonché sulla persistenza della idoneità tecnica al comando».

«Art. 30. — La patente è revocata se l'abilitato non è più idoneo per la perdita di uno dei requisiti fisici, psichici o morali di cui agli articoli 24 e 25».

«Art. 31. — Nel caso di condanna per i delitti di omicidio colposo o di lesioni colpose gravissime derivanti dalla violazione delle norme sul comando o la condotta di imbarcazioni e navi da diporto o sulla condotta dei motori, il giudice dispone, con la sentenza, la sospensione della patente fino a tre anni, e, in casi particolarmente gravi, la revoca. In tale ipotesi non può essere rilasciata una nuova patente.

Il giudice può, altresì, disporre la sospensione della patente fino a due anni nel pronunciare sentenza di condanna alla reclusione o all'arresto non inferiori ad un anno per delitti contro la incolumità pubblica, di cui al titolo VI del libro secondo del codice penale, o per reati previsti e puniti dalla parte III del codice della navigazione».

«Art. 32. — La patente è sospesa dalla competente autorità marittima o della navigazione interna quando sia iniziato procedimento penale a carico dell'abilitato per i delitti di omicidio colposo e lesioni gravissime colpose derivanti dalla violazione delle norme sul comando o sulla condotta di imbarcazioni o navi da diporto, o per i delitti contro l'incolumità pubblica di cui al titolo VI del libro secondo del codice penale o per i reati di cui alla parte III del codice della navigazione.

L'inizio e l'esito del procedimento penale sono comunicati dall'autorità giudiziaria a quella che ha proceduto al rilascio della patente.

La sospensione della patente disposta nelle ipotesi indicate al primo comma può essere revocata dal giudice nel corso del processo anche nella fase istruttoria, nel caso in cui vengano meno gli indizi a carico dell'imputato.

La patente può infine essere sospesa in uno dei seguenti casi:

a) assunzione del comando o della condotta dell'imbarcazione o nave da diporto in stato di ubriachezza o sotto l'effetto di altre sostanze inebrianti o stupefacenti;

b) condanna, per tre volte per ubriachezza od abuso di sostanze stupefacenti o per contravvenzione alle disposizioni della presente legge o a quelle che regolano la navigazione;

c) quando l'abilitato commetta atti di imprudenza o di imperizia tali da compromettere l'incolumità pubblica e da produrre danni;

d) per motivi di pubblica sicurezza su richiesta del prefetto.

La durata della sospensione della patente non può superare il periodo di un anno nei casi indicati alle lettere *a)*, *b)* e *d)* e quello di tre mesi nel caso indicato alla lettera *c)* del comma precedente.

Contro i provvedimenti di sospensione di cui al quarto comma del presente articolo è ammesso ricorso al Ministro competente.

I provvedimenti di sospensione sono annotati sulla patente».

«Art. 50. — Chi ha conseguito in base alle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore della presente legge l'abilitazione al comando delle navi indicate all'art. 213 del codice della navigazione, può conseguire l'abilitazione prevista dalla lettera *b)* dell'art. 20 della presente legge senza sostenere gli esami prescritti dalla stessa, fermi restando gli altri requisiti personali previsti dalla presente legge.

Chi ha conseguito l'abilitazione di cui all'art. 16 del regio decreto-legge 9 maggio 1932, n. 813, può conseguire l'abilitazione a comandare o condurre imbarcazioni da diporto di stazza lorda non superiore alle 25 tonnellate, in navigazione oltre le 20 miglia dalla costa, senza sostenere gli esami prescritti dalla presente legge, fermi restando gli altri requisiti personali previsti da quest'ultima.

Chi ha conseguito l'abilitazione di cui all'art. 16 del regio decreto-legge 9 maggio 1932, n. 813, può condurre imbarcazioni da diporto di stazza lorda superiore a 25 e fino a 50 tonnellate, in navigazione oltre le 20 miglia dalla costa, purché presenti all capitaneria di porto nella cui giurisdizione risiede, domanda intesa a sostenere l'esame previsto dall'art. 20, punto *d)* della presente legge.

L'esame, fermi restando i prescritti requisiti personali, deve essere sostenuto entro un anno dalla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*».

«Art. 51. — L'abilitazione a condurre motori, conseguita a norma del regio decreto-legge 9 maggio 1932, n. 813, conserva la sua validità ed esenta il titolare, per la parte concernente la condotta del motore, dall'esame previsto dall'art. 20».

— La legge n. 498/1994 reca «Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 378, recante modifiche alla legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni sulla nautica da diporto». Di tale legge si riporta di seguito il testo dell'art. 3, comma 10: «10. Per le abilitazioni di cui all'art. 20 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come integrato dal comma 4 dell'art. 2, che hanno, per decorrenza decennale o quinquennale dal momento del rilascio o dell'ultima revisione, cessato di avere validità in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto, deve essere richiesta, agli uffici competenti, la convalida entro il 31 dicembre 1994».

— Il D.L. n. 535/1996, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, reca «Disposizioni urgenti per i settori portuale, marittimo, cantieristico ed armatoriale, nonché interventi per assicurare taluni collegamenti aerei». Di tale legge si riporta di seguito l'art. 11:

«Art. 11. — 1. Il primo comma dell'art. 18 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

Per il comando e la condotta di natanti da diporto, a bordo dei quali sia stato installato un motore avente una cilindrata superiore a 750 cc se a carburazione a due tempi, o a 1000 cc se a carburazione a quattro tempi fuoribordo, o a 1300 cc se a carburazione a quattro tempi entrobordo, o a 2000 cc se a motore diesel, comunque con potenza superiore a 30 KW o a 40,8 CV, è necessario essere in possesso di una delle abilitazioni previste dall'art. 20.

2. La lettera *c)* del primo comma dell'articolo 20 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni è sostituita dalla seguente:

"*c)* imbarcazioni a motore aventi caratteristiche e potenza superiori a quelle indicate all'art. 18, primo comma, per la navigazione entro sei miglia dalla costa;".

3. La lettera *d)* del primo comma dell'art. 20 della legge 11 febbraio 1971, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituita dalla seguente:

"*d)* imbarcazioni a motore per la navigazione senza alcun limite dalla costa."

5. Al secondo comma dell'art. 18 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, prima delle parole: "Nessuna abilitazione" sono inserite le seguenti: "Salvo quanto è disposto dal successivo art. 20"».

— Il D.M. 6 dicembre 1990, n. 458 «Regolamento concernente la composizione delle commissioni, nonché i programmi e le modalità di svolgimento degli esami di abilitazione per la navigazione, senza limiti di distanza dalla costa, di imbarcazioni da diporto a vela e a motore nonché per il comando di navi da diporto» è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 7 giugno 1991.

— Il D.M. del 16 marzo 1991, n. 173 «Regolamento concernente la composizione delle commissioni, nonché i programmi e le modalità di svolgimento degli esami di abilitazione per la navigazione entro sei miglia dalla costa, e dell'abilitazione della condotta dei motori delle imbarcazioni da diporto» è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 7 giugno 1991.

— Il D.M. 6 giugno 1973 «Accertamento dei requisiti fisici per il conseguinento delle abilitazioni al comando ed alla condotta delle imbarcazioni e navi da diporto ed alla condotta dei motori» è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 17 agosto 1973.

97G0466

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 novembre 1997.

Linee guida per il risanamento dell'Ente Poste italiane.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, che disciplina l'attività di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed in particolare l'art 5, comma 2, relativo ai poteri di direttiva, impulso, indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 gennaio 1994, n. 71, che ha istituito l'Ente Poste italiane;

Vista la delibera CIPE del 24 aprile 1996 recante «Linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità»;

Visto l'art. 2, commi 17 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 5, comma 3, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140;

Visto lo schema di direttiva del Parlamento e del Consiglio europeo, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio;

Ritenuto che anche il mercato italiano dei servizi postali possa essere oggetto di consistente sviluppo, quale strumento per un'adeguata soddisfazione dei bisogni dei cittadini e delle imprese;

Ritenute, pertanto, l'opportunità e l'urgenza di definire precise linee di indirizzo per il risanamento dell'Ente Poste italiane al fine di ottenere esiti gestionali di offerta, qualità, efficienza, efficacia, equilibrio economico-finanziario in linea con gli standard realizzati a livello europeo, anche in vista della successiva deliberazione del CIPE, di cui all'art. 18 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359;

Considerata l'esigenza, ai sensi dell'art. 2, comma 27, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, di realizzare le condizioni e avviare le procedure per una trasformazione dell'Ente Poste in società per azioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri nella riunione del 14 novembre 1997;

Su proposta dei Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e delle telecomunicazioni;

EMANA

la seguente direttiva:

LINEA GUIDA PER IL RISANAMENTO DELL'ENTE POSTE ITALIANO

Art. 1.

Sviluppo e risanamento

1. Nel triennio 1998-2000, al fine anche di realizzare una progressiva riduzione degli oneri oggi posti a carico dei bilanci pubblici, l'Ente Poste italiane, da trasformare in società per azioni ai sensi del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, dovrà raggiungere risultati convergenti con gli standard realizzati a livello europeo in tema di qualità e caratteristiche dei servizi prestati, sviluppo della domanda, produttività e costi unitari di produzione, soprattutto in relazione al proprio core business che è costituito dai servizi di recapito postale.

Dovrà in particolare:

a) sviluppare i servizi di recapito postale al fine di ottenere un incremento delle dimensioni del mercato e di adeguarli alle esigenze della clientela;

b) potenziare i servizi di bancoposta e i servizi minori attraverso l'espansione della gamma dei servizi offerti e la riqualificazione tecnologica di quelli esistenti;

c) realizzare un incremento di almeno il 25% della produzione aggregata dell'azienda, intesa come fatturato a prezzi costanti, definito senza inclusione delle voci previste alla lettera *b)*, punto 1, alla lettera *c)*, punto 2, e alla lettera *d)*, del successivo comma 2, e consentire entro il 2000, oltre ad uno stabile equilibrio di bilancio, un rapporto tra costo del lavoro complessivo e fatturato non superiore a quello realizzato dalle più efficienti aziende postali dell'Unione europea;

d) aumentare e migliorare la qualità del servizio offerto, raggiungendo la percentuale di almeno l'80% di corrispondenza consegnata entro un giorno (corriere prioritario) e un tempo medio di consegna della corrispondenza ordinaria non superiore a due giorni, assicurando, al contempo, per la consegna dei prodotti editoriali un tempo medio non inferiore a quello dei principali Stati dell'Unione europea.

2. Il consiglio di amministrazione provvederà, entro il 30 novembre 1997, ad elaborare sulla base delle indicazioni contenute nella presente direttiva, il piano d'impresa per il triennio 1998-2000, coerente con l'obiettivo della trasformazione in società per azioni. Tale piano, soggetto all'approvazione dei Ministri del tesoro e delle comunicazioni, dovrà basarsi sulle seguenti azioni e sui seguenti parametri:

a) perseguire una politica di prezzi per i servizi di pagamento e di bancoposta nei confronti di privati, della Cassa depositi e prestiti e di pubbliche amministrazioni che tenda alla copertura dei costi di produzione, valutati nel loro livello efficiente anche in raffronto ad analoghe prestazioni svolte dalle migliori aziende postali europee o del settore bancario e che si ispiri a regole di massima trasparenza;

b) definire con la Cassa depositi e prestiti compensi per la gestione del risparmio postale sulla base di commissioni differenziate per:

lo stock complessivo di risparmio postale, distinto per tipologia di raccolta;

il flusso delle emissioni lorde dei buoni postali;

il flusso di raccolta netta dei buoni postali;

c) definire con la Cassa depositi e prestiti modalità di computo degli interessi sui conti correnti postali che prevedano il riconoscimento di:

tassi riferiti ai tassi di mercato su passività a breve termine per la raccolta derivante da correntisti privati;

tassi convenzionali per la raccolta sui conti correnti postali intestati a soggetti pubblici o comunque destinati ad interventi pubblici;

d) definire con i Ministeri delle comunicazioni e del tesoro l'entità del corrispettivo per gli obblighi di servizio universale nel settore dei recapiti postali e per il mantenimento in esercizio della rete di bancoposta, che sarà stanziato sul bilancio dello Stato;

e) prevedere che nel triennio 1998-2000 l'importo complessivo dei ricavi di cui alla lettera *b)* prima linea, alla lettera *c)*, seconda linea e alla lettera *d)* del presente comma, dovrà presentarsi progressivamente decrescente, sino ad ottenere una piena convergenza con i costi di produzione, valutati nel loro livello efficiente.

Art. 2.

Piano di investimento

1. Il piano d'impresa includerà il piano degli investimenti necessari per l'ammodernamento degli uffici postali e delle infrastrutture relative, per la realizzazione del collegamento telematico degli uffici postali e del sistema informativo, per la razionalizzazione lo sviluppo della rete postale di raccolta, trasporto, smistamento e distribuzione, per l'ampliamento della capacità di offerta dei servizi postali, di bancoposta ed altri eventuali. Esso si svilupperà sul triennio 1998-2000 e includerà gli elementi a supporto della validità economica dei progetti di investimento, le modalità e i tempi di realizzazione, i relativi costi, le fonti del loro finanziamento e le previsioni di ritorno economico.

2. Per il finanziamento degli investimenti, dovrà farsi ricorso, prioritariamente, a fonti di finanziamento interno (inclusa la liquidità eventualmente disponibile al 1° gennaio 1998), a dismissioni di cespiti di proprietà non rilevanti per la missione fondamentale (core business), a prestiti anche con la Cassa depositi e prestiti, con oneri posti a carico del proprio conto economico.

L'importo massimo dell'intervento statale per il finanziamento degli investimenti sarà di 3.000 miliardi di lire sul quinquennio 1998-2002.

Art. 3.

Revisione del sistema tariffario e qualità

1. Nell'ambito della definizione del contratto di programma si provvederà alla predisposizione, sulla base dei criteri stabiliti dalla delibera CIPE del 24 aprile 1996, recante «linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità», di un meccanismo di adeguamento delle tariffe per i servizi dell'area riservata, con cui gli incrementi tariffari ammissibili saranno graduati, soprattutto in relazione ai risultati delle verifiche di qualità. In particolare, a fronte di uno specifico standard qualitativo (ad esempio tempi medi di recapito per la corrispondenza) potranno essere riconosciuti aumenti tariffari aggiuntivi nel caso di superamento di tale standard e viceversa imposte riduzioni di tariffe nel caso di un suo mancato raggiungimento. Il Ministero delle comunicazioni provvederà ad organizzare in maniera autonoma un sistema di controllo periodico e su basi campionarie della qualità dei principali servizi.

Art. 4.

Trasformazione in società per azioni

1. Per il conseguimento degli obiettivi di risanamento finanziario, di ampliamento della gamma dei servizi forniti e di miglioramento della qualità dei servizi di recapito, il piano d'impresa si baserà sulla prospettiva che l'Ente Poste venga, con decorrenza 1° gennaio 1998, trasformato in società per azioni. Tale trasformazione troverà supporto nelle iniziative legislative già assunte e nelle altre che potranno opportunamente essere deliberate.

2. L'azienda dovrà provvedere all'immediata attivazione di un sistema contabile che consenta la separazione fra i flussi relativi alle passività finanziarie create dall'azienda (conti correnti postali e titoli di risparmio postale) e i flussi finanziari relativi a costi, spese e ricavi propri dell'attività d'impresa. L'azienda dovrà inoltre attuare un sistema di separazione contabile che rifletta la distinzione tra area dei servizi di recapito postale, e connessi, e area del bancoposta e che permetta l'elaborazione di distinti conti economici per ciascun centro di costo, attraverso l'assegnazione ad ogni area di tutti i costi sostenuti, delle attività patrimoniali sulla base dell'utilizzo prevalente, nonché la definizione dei ricavi e dei prezzi di trasferimento per le lavorazioni effettuate da ogni area a vantaggio dell'altra.

3. Le eventuali deficienze temporanee di cassa dell'istituenda società per azioni potranno essere coperte solo con finanziamenti dal sistema bancario o prestiti dalla Cassa depositi e prestiti.

La presente direttiva, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 novembre 1997

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
PRODI

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
CIAMPI

Il Ministro delle comunicazioni
MACCANICO

Registrata alla Corte dei conti il 13 dicembre 1997
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 8

97A10157

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 novembre 1997.

Principi e modalità di attuazione della rete di cooperazione degli uffici di gabinetto, degli uffici legislativi e dei responsabili dei sistemi informativi (rete G-net), nel quadro della rete unitaria della pubblica amministrazione.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 2, lettere *b), e)* ed *f)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 307, convertito dalla legge 30 luglio 1996, n. 400;

Visto l'art. 15, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto l'art. 17, comma 19, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visto il piano per l'informatica nella pubblica amministrazione per il triennio 1995-1997 e successivi aggiornamenti annuali;

Ritenuta l'opportunità di definire i principi e le modalità di attuazione della rete di cooperazione degli uffici di gabinetto, degli uffici legislativi e dei responsabili dei sistemi informativi (rete G-net), che costituisce la fase di avvio della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni, indicata quale progetto intersettoriale prioritario per il perseguimento degli obiettivi individuati dal decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39;

Visto il verbale del Comitato di ministri per la rete unitaria delle pubbliche amministrazioni del 25 marzo 1997 che, nel ritenere l'opportunità di avviare immediatamente l'esecuzione delle iniziative connesse con il pro-

getto della rete unitaria, ha valutato la particolare importanza della rete G-net, prevedendo che la stessa sia coordinata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Sentito il Consiglio dei Ministri nella riunione del 20 novembre 1997;

EMANA

la seguente direttiva:

1. *Oggetto e ambito di applicazione.*

La presente direttiva intende definire i criteri per l'attuazione, anche sotto il profilo temporale, della rete di cooperazione degli uffici di gabinetto, degli uffici legislativi e dei responsabili dei sistemi informativi (rete G-net), nel quadro della realizzazione della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni, di cui alla precedente direttiva del 5 settembre 1995, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 21 novembre 1995.

Ad essa si conformano le amministrazioni di cui all'art. 1 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.

2. *Finalità del sistema.*

La rete G-net costituisce la fase di avvio per la realizzazione della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni e concretizza un ulteriore significativo passo in avanti nel quadro del processo di ammodernamento dell'amministrazione pubblica.

La rete G-net consentirà ai ministri e ai sottosegretari, agli uffici di gabinetto, agli uffici legislativi nonché agli uffici dei responsabili dei sistemi informativi automatizzati di poter comunicare tra loro mediante nuove tecnologie informative finalizzate all'interoperabilità, tra cui — in particolar modo — la posta elettronica. Essa renderà possibile, inoltre, l'accesso a banche-dati e alla rete Internet, nel rispetto della normativa in materia di limiti all'accesso, di segreto e di tutela della riservatezza, con predisposizione, anche in sede tecnica, di apposite misure e procedure per la salvaguardia dei dati protetti.

3. *Aree di intervento per la realizzazione del sistema.*

La rete G-net sarà attivata con interconnessioni telematiche, attraverso canali di comunicazione e appositi nodi di commutazione e instradamento, assicurando punti di accesso a tutte le sedi delle singole amministrazioni centrali dello Stato e, successivamente, di alcuni enti pubblici di rilevanza strategica per la realizzazione del progetto rete unitaria delle pubbliche amministrazioni. Il centro di gestione della rete sarà installato nei locali messi a disposizione dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione.

4. *Modalità e fasi di realizzazione.*

Il sistema sarà avviato con la installazione delle reti locali, dei posti di lavoro con il relativo software di ambiente e con l'erogazione di tutti i servizi previsti. Nei suddetti posti di lavoro devono ritenersi inclusi quelli già installati, purché compatibili con le regole tecniche previste dal progetto G-net.

Entro la fine del corrente anno l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione avrà cura di definire il procedimento di aggiudicazione della gara in corso, relativa alla realizzazione del progetto G-net. Nel semestre successivo, pertanto, e comunque prima dell'inizio dei lavori di installazione, dovranno essere definite le modalità e le priorità di intervento.

Conseguentemente, nei primi mesi del 1998, le amministrazioni collaboreranno con l'Autorità per realizzare le opere di predisposizione degli ambienti lavorativi, tra l'altro modificando ed integrando gli impianti elettrici, di condizionamento e di sicurezza, per renderli conformi alle esigenze del progetto ed individuando i locali da adibire ad esclusiva destinazione delle apparecchiature di rete (*server* di dominio, *server* di rete).

Nel contempo, le amministrazioni — al fine di evitare soluzioni di continuità nelle attività lavorative — provvederanno ad impostare l'opportuna attività di programmazione della propria azione, per consentire l'avvio della formazione nei confronti di quei dipendenti che dovranno garantire l'inizio della sperimentazione.

5. *Attività di indirizzo e coordinamento.*

La notevole complessità delle problematiche che dovranno essere affrontate prima della fase realizzativa del progetto richiede, ai fini della sollecita attuazione dello stesso, la costituzione di un apposito Comitato di coordinamento.

A tale Comitato è affidato il compito di:

a) curare i rapporti con le amministrazioni medesime, al massimo livello decisionale;

b) definire puntualmente il fabbisogno di ciascuna amministrazione, individuare le priorità e formulare il piano di attivazione, tenuto conto delle dotazioni già presenti;

c) formulare al Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, proposte di revisione dei processi d'interoperabilità tra le amministrazioni coinvolte, alla luce delle nuove tecnologie poste in essere dalla rete G-net;

d) verificare il raggiungimento degli obiettivi prefissati e accertare il rispetto delle priorità stabilite.

Il Comitato di coordinamento mantiene i rapporti con le amministrazioni attraverso i relativi capi di gabinetto.

Alla costituzione del Comitato di coordinamento provvederà la Presidenza del Consiglio dei Ministri che ne curerà, altresì, gli aspetti organizzativi e di funzionamento, avvalendosi delle risorse poste a disposizione dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione.

La presente direttiva, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 novembre 1997

Il Presidente: PRODI

Registrata alla Corte dei conti il 5 dicembre 1997
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 400

97A10135

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLO SPETTACOLO

DIRETTIVA 25 settembre 1997.

Erogazione di acconti ed anticipazione per le attività teatrali di prosa.

IL MINISTRO
DELEGATO PER LO SPETTACOLO

L'art. 6 della circolare 31 marzo 1995, n. 23, recante «Interventi a favore delle attività teatrali di prosa per la stagione 1995-96» (*Gazzetta Ufficiale* 6 luglio 1996, supplemento ordinario n. 82) e l'art. 6 della circolare 24 maggio 1997, n. 24, recante «Interventi a favore delle attività teatrale di prosa per la stagione 1997-98» (*Gazzetta Ufficiale* 31 maggio 1997, supplemento ordinario n. 111) prevedono la possibilità di erogare «acconti ed anticipazioni» sulle sovvenzioni concesse dal Dipartimento dello spettacolo, all'esito del procedimento che vede, tra l'altro, il parere della competente commissione consultiva per la prosa e prima della emanazione del provvedimento definitivo.

In particolare, al fine di poter ricevere le predette anticipazioni, le disposizioni citate richiedono, oltre alla sussistenza di taluni requisiti soggettivi del richiedente (es. essere stato destinatario di intervento finanziario dello Stato per almeno tre anni negli ultimi cinque: art. 6, comma 2, circolare n. 24/1997), la presentazione di documentazione relativa a spese sostenute e ad attività recitativa svolta. Entrambe le circolari specificano, inoltre, la natura della documentazione richiesta.

In presenza di varie disposizioni di legge e di regolamento in tema di cd. autocertificazione di stati, fatti e qualità personali, alla quale la recente legge 15 maggio 1997, n. 127, peraltro ricorre ampiamente, considerandola una degli strumenti principali di snellimento dei rapporti tra amministrazioni pubbliche e cittadini, appare opportuno coordinare le citate disposizioni delle circolari con le prevalenti disposizioni legislative e regolamentari.

Come è noto, l'art. 3 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante: «Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legislazione ed autenticazione di firme», prevede la possibilità di presentare, da parte dell'interessato, dichiarazioni temporaneamente sostitutive della documentazione relativa a fatti, stati e qualità personali, prima della emissione del definitivo «provvedimento a lui favorevole»: In particolare, si sottolinea che nel testo del comma 1 dell'art. 3 in oggetto, introdotto dall'art. 3, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127, non si richiede più che la dichiarazione sostitutiva sia «autenticata con le modalità di cui all'art. 20», così come era, invece, previsto dal previgente testo dell'articolo in oggetto.

In attuazione della legge n. 15 del 1968, il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 130, «Regolamento recante norme attuative della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con particolare riferimento all'art. 3 e ad altre disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive», prevede, tra l'altro, la possibilità di presentare dichiarazioni sostitutive, relative a stati, fatti o qualità personali con particolare riguardo ai seguenti casi: «attività lavorative prestate» (comma 2, lettera *c)*, «qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche» (comma 2, lettera *d)*, «assolvimento di specifici obblighi contributivi» (comma 2, lettera *e)* «spese effettuate...... contributi ricevuti; mutui o prestiti contratti con istituti di credito o enti pubblici; condizione di debitore o creditore nei confronti dell'amministrazione ricevente» (comma 2, lettera *l)*.

Le disposizioni del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 130 del 1994 si applicano, immediatamente, come previsto dall'art. 1 del medesimo, alla Presidenza del Consiglio ed ai Ministeri, ed esse, in quanto recate da fonte normativa sovraordinata, prevalgono, e devono quindi trovare immediata applicazione, anche sulla disciplina di settore eventualmente impartita dal Dipartimento dello spettacolo.

Inoltre, la puntualità dei richiami effettuati dal regolamento governativo ne consente la immediata applicazione, senza la necessità della mediazione di un regolamento ministeriale.

In definitiva, laddove l'art. 6 della circolare n. 23/1995 e l'art. 6 della circolare n. 24/1997, richiedono documentazione attestante «spese sostenute» ovvero «attività recitativa», tale documentazione potrà essere sostituita con dichiarazioni dell'interessato, rese ai sensi della legge n. 15/1968, in quanto espressamente rientranti nelle ipotesi rispettivamente previste dalle lettere *c)* ed *l)* dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 130.

Della veridicità delle dichiarazioni rese, così come previsto dalla più volte richiamata legge n. 15 del 1968, il dichiarante si assume ogni responsabilità secondo le leggi vigenti, anche, in particolare, ai fini penali.

Sarà cura dei competenti uffici del Dipartimento, infine, definire, di volta in volta, il successivo termine di presentazione della documentazione, temporaneamente sostituita da autocertificazione, al fine di poter emanare il definitivo provvedimento di assegnazione del contributo. Si ricorda, a tal fine, la necessità della indicazione di tale termine, in quanto, in difetto, l'art. 3, comma 2, della legge n. 15 del 1968, come introdotto dall'articolo 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, prevede, in via generale, il breve termine di quindici giorni per la presentazione della documentazione.

Il Dipartimento dello spettacolo provvederà a verificare l'applicabilità di quanto definito con il presente atto, anche ai procedimenti di erogazione di contributi, relativi a settori diversi dal teatro di prosa.

Roma, 25 settembre 1997

Il Ministro delegato per lo spettacolo
VELTRONI

Registrata alla Corte dei conti il 24 ottobre 1997
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 357

97A10094

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 24 novembre 1997.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI CASERTA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Sentito il parere del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Vista la circolare n. 33/96 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione;

Decreta:

Le seguenti società cooperative sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

1) società cooperativa di produzione e lavoro «La Virtù» a r.l., con sede in Villa di Briano, costituita per rogito Pelosi in data 16 giugno 1988, rep. n. 2175, reg. soc. n. 8860/38, BUSC n. 3824/237493;

2) società cooperativa di produzione e lavoro «Api industriose» a r.l., con sede in Aversa, costituita per rogito De Rosa in data 13 novembre 1986, rep. n. 13310, reg. soc. n. 6269/86, BUSC n. 3460/223869;

3) società cooperativa di produzione e lavoro «Edil Panda», con sede in Casal di Principe, costituita per rogito Lupoli in data 16 maggio 1988, rep. n. 16129, reg. soc. n. 8610/88, BUSC n. 3836/238010;

4) società cooperativa mista «AR.CO.FIDI - Cooperativa artigiana di garanzia collettiva fidi», con sede in Caserta, costituita per rogito Di Caprio in data 21 maggio 1993, rep. n. 9780, reg. soc. n. 15065/94, BUSC n. 4589/265547;

5) società cooperativa di produzione e lavoro «La Primavera», con sede in S. Cipriano d'Aversa, costituita per rogito Conte in data 1° febbraio 1954, rep. n. 5659, reg. soc. n. 78/54, BUSC n. 43/48193;

6) società cooperativa di produzione e lavoro «La Schiavone», con sede in S. Cipriano d'Aversa, costituita per rogito Coppola in data 23 marzo 1952, reg. soc. n. 11/52, BUSC n. 519/38409;

7) società cooperativa di produzione e lavoro «Nuova occupazione», con sede in Capodrise, costituita per rogito Ronza in data 28 novembre 1988, rep. n. 31075, reg. soc. n. 9202/89, BUSC n. 3869/239531;

8) società cooperativa di produzione e lavoro «Coop. di servizi domiciliari famiglia anziani infanzia di terra di lavoro», con sede in Caserta, costituita per rogito Barletta in data 23 gennaio 1986, rep. n. 28312, reg. soc. n. 5312/86, BUSC n. 3278/217496;

9) società cooperativa di produzione e lavoro «Futura», con sede in Valle Agricola, costituita per rogito Matano in data 30 ottobre 1981, rep. n. 7698, reg. soc. n. 1415/82, BUSC n. 2573/185723;

10) società cooperativa di produzione e lavoro «Sadiaffar», con sede in S. Cipriano d'Aversa, costituita per rogito Dongiacomo in data 17 gennaio 1986, rep. n. 8613, reg. soc. n. 5460/86, BUSC n. 3298/218706.

Caserta, 24 novembre 1997

Il dirigente: AGOSTA

97A10095

DECRETO 1° dicembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Sud House Electric» S.r.l., in Campolattaro.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BENEVENTO

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, comma 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Acquisito il parere del Comitato per le cooperative centrale emesso in data 24 luglio 1997;

Decreta

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Sud House Electric» S.r.l., con sede in Campolattaro (Benevento), costituita in data 25 settembre 1993 con atto notaio dott. Barricelli Giovanni, rep. n. 218788, reg. soc. n. 6191, tribunale di Benevento, posizione BUSC n. 1424/269300.

Benevento, 1° dicembre 1997

Il direttore: MORANTE

97A10096

DECRETO 1° dicembre 1997.

Scioglimento di alcune società cooperative edilizie.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BENEVENTO

Visto l'art. 2544 del codice civile, primo comma, seconda parte, così come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 e la circolare n. 33/96 del 7 marzo 1996;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sulle attività delle cooperative edilizie di seguito indicate, dai quali risulta che le medesime si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile come indicato;

Decreta:

Le sottoelencate società cooperative edilizie:

1) società cooperativa edilizia «Edera - S.c.r.l.», con sede in Benevento, costituita il 4 giugno 1984 con atto notaio dott. Iannella Mario, rep. n. 134923, reg. soc. n. 2358, tribunale di Benevento, BUSC n. 1001/206071;

2) società cooperativa edilizia «Modulor - S.c.r.l.», con sede in Benevento, costituita il 16 gennaio 1984 con atto notaio dott. Barricelli Giovanni, rep. n. 135924, reg. soc. n. 2260, tribunale di Benevento, BUSC n. 979/202702;

3) società cooperativa edilizia «Taurus - S.r.l.», con sede in Benevento, costituita il 23 giugno 1981 con atto notaio dott. Barricelli Giovanni, rep. n. 123214, reg. soc. n. 1776, tribunale di Benevento, BUSC n. 873/185371;

4) società cooperativa edilizia «Cedinail Sannita» S.r.l., con sede in Benevento, costituita il 29 dicembre 1954 con atto notaio dott. Salottolo Ugo, rep. n. 300/261, reg. soc. n. 218, tribunale di Benevento, BUSC n. 134/49443,

sono sciolte di diritto con la perdita della personalità giuridica ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore come previsto dall'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Benevento, 1° dicembre 1997

Il direttore: MORANTE

97A10097

DECRETO 3 dicembre 1997.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ORISTANO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite nei confronti delle società cooperative appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal citato art. 2544 del codice civile;

Aquisito il parere del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, datato 24 luglio 1997;

Decreta:

Le società cooperative sottoelencate sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

1) società cooperativa «Allevatori riuniti C.A.R.» a r.l., con sede in Oristano, costituita per rogito notaio Michele Davino in data 6 agosto 1966, repertorio n. 18391, registro società n. 1057, tribunale di Oristano, BUSC n. 228/98036;

2) società cooperativa «Sa Turre» a r.l., con sede in Tresnuraghes (Oristano), costituita per rogito notaio Italo Giannetti in data 14 marzo 1985, repertorio n. 3109, registro società n. 2943, tribunale di Oristano, BUSC n. 862/223447;

3) società cooperativa «Mutua assicurazione S. Sebastiano» a r.l., con sede in Samugheo (Oristano), costituita per rogito notaio Felice Contu in data 4 aprile 1966, repertorio n. 75445, registro società n. 1046, tribunale di Oristano, BUSC n. 215/97351.

Oristano, 3 dicembre 1997

Il direttore reggente: MASSIDDA

97A10107

DECRETO 4 dicembre 1997.

Scioglimento di alcune società cooperative edilizie.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI ANCONA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la circolare n. 33 del 7 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - Divisione IV/6;

Visto lo stato dei depositi degli atti relativi alle società cooperative edilizie appresso indicate presso il registro imprese, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

Le società cooperative edilizie sottoelencate sono sciolte in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza nomina di commissario liquidatore:

1) società cooperativa edilizia «Domus Felix» - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Ancona, costituita con rogito notaio Giorgio Cagnucci in data 4 marzo 1948, rep. n. 3468/161, reg. soc. n. 2248, tribunale di Ancona, BUSC 501/16900;

2) società cooperativa edilizia «Falco» - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Falconara Marittima (Ancona), costituita con rogito notaio Luigi Olmi in data 25 giugno 1948, rep. n. 28202, reg. soc. n. 2285, tribunale di Ancona, BUSC n. 441/18303;

3) società cooperativa edilizia «Pitagora» - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Ancona, costituita con rogito notaio Franco Ricci in data 13 ottobre 1970, rep. n. 86181, reg. soc. n. 5101, tribunale di Ancona, BUSC n. 1208/112271.

Ancona, 4 dicembre 1997

Il direttore: PERRUCCI

97A10098

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 9 ottobre 1997.

Fissazione degli importi e modalità di pagamento delle somme a carico dei soggetti che si avvalgono dell'operato delle commissioni di degustazione dei vini a denominazione di origine controllata e denominazione di origine controllata e garantita per l'anno 1997.

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, sulla tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 27 dicembre 1977, n. 984, concernente il coordinamento degli interventi pubblici nei settori della zootecnia, della produzione ortoflorofrutticola, della forestazione, della irrigazione, delle grandi colture mediterranee, delle vitivinicolture e della utilizzazione e valorizzazione dei terreni collinari e montani;

Vista la deliberazione del 13 dicembre 1979, con la quale il C.I.P.A.A. ha adottato il Piano agricolo nazionale, recante — fra l'altro — direttive per il riconoscimento dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.);

Visto l'art. 13 del regolamento del Consiglio CEE n. 823/87 del 16 luglio 1987 che stabilisce norme relative agli esami chimico-fisici ed organolettici cui devono essere sottoposti i vini che possono beneficiare della denominazione V.Q.P.R.D.;

Vista la legge 8 novembre 1986, n. 752, riguardante «legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura», che ha favorito, tra l'altro, la promozione di un regime di interventi diretti a garantire la qualità dei prodotti agricoli e alimentari e ad intensificare la correlata azione di controllo;

Visto il decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, nella legge 24 febbraio 1995, n. 46, recante «Norme per l'avvio degli interventi programmati in agricoltura per il rientro della produzione lattiera nella quota comunitaria»;

Visto il decreto legislativo 4 giugno1997, n. 143, concernente «conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale»;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, concernente la «nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini»;

Visto l'art. 13, comma 1, della citata legge n. 164/1992, che stabilisce che, ai fini della utilizzazione delle D.O.C. e D.O.C.G. i vini devono essere sottoposti ad analisi chimico-fisica e ad esame organolettico, con conseguente certificazione positiva, nonché il comma 6 dello stesso articolo che prevede l'emanazione di apposito regolamento disciplinante gli esami chimico-fisici

ed organolettici ed i criteri per la costituzione e l'attività delle commissioni di degustazione dei vini D.O.C. e D.O.C.G.;

Vista la circolare n. 28 del 26 novembre 1993, con la quale, ai sensi dell'art. 13, comma 1 e 8, della legge n. 164/1992, nelle more dell'emanazione del regolamento applicativo, sono state impartite disposizioni per l'effettuazione degli esami chimico-fisici ed il funzionamento delle commissioni di degustazione dei vini a denominazione di origine;

Visto l'art. 3, comma 10, del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito in legge 22 novembre 1994, n. 644, recante interventi urgenti a sostegno dell'economia, nella parte che concerne l'emanazione da parte del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali di apposito decreto con il quale devono stabilirsi annualmente l'ammontare degli importi, e le modalità di pagamento delle somme a carico dei soggetti che si avvalgono dell'operato delle commissioni di degustazione dei vini a D.O.C. e D.O.C.G.;

Visti i decreti di istituzione delle 164 commissioni di degustazione per l'esame organolettico dei vini a D.O.C. e/o a D.O.C.G. di cui all'allegato elenco che fa parte integrante del presente decreto;

Ritenuto di confermare per l'anno 1998 l'affidamento dell'incarico di provvedere al funzionamento delle commissioni di degustazione alla camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio;

Decreta:

Art .1.

Per l'esercizio 1998 i soggetti richiedenti l'operato delle commissioni di degustazione dei vini a denominazione di origine controllata e/o a denominazione di origine controllata e garantita, sono tenuti al pagamento preventivo alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, di una somma pari a L. 25.000 per ogni campione prelevato e di una somma pari a L. 200 per ogni ettolitro sottoposto ad esame, per l'operato e le spese di funzionamento delle commissioni medesime.

Art. 2.

Le modalità di pagamento delle somme di cui i all'art. 1 sono stabilite dalla camera di commerco competente per territorio.

Art. 3.

Sul capitolo 7224 dello stato di previsione della spesa del Ministero per le poitiche agricole per le attività delle commissioni e comitati di settore, graverà un importo pari alla differenza, non coperta dal contributo versato, dai richiedenti di cui all'art. 1, per assicurare il funzionamento delle commissioni di degustazione dei vini a denominazione di origine e/o a denominazione di origine controllata e garantita.

A tale scopo, il massimale di spesa ammesso per il funzionamento di ciascuna commissione concernente vini a denominazione di origine controllata viene fissato in L. 20.000.000, mentre per ciascuna commissione concernente vini a denominazione di origine controllata e garantita viene fissato in L. 40.000.000.

Art. 4.

Alla fine dell'anno interessato ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura redige apposita relazione riguardante l'attività svolta dalle commissioni di degustazione ivi operanti , corredata di tutti i dati e le informazioni concernenti l'attività e le spese sostenute.

Art. 5.

Alla verifica della regolarità pertinenza e congruità delle attività di cui al precedente art. 4 ed al fine di accertare le eventuali differenze di cui all'art. 3, comma 1, provvede una commissione nominata con decreto ministeriale e composta da tre funzionari della carriera dirigenziale o direttiva del Ministero di cui due appartenenti al ruolo amministrativo ed uno al ruolo tecnico.

Art. 6.

Il presente decreto viene trasmesso agli organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 ottobre 1997

Il Ministro: PINTO

Registrato alla Corte dei conti il 4 novembre 1997
Registro n. 2 Politiche agricole, foglio n. 318

ELENCO DELLE COMMISSIONI DI DEGUSTAZIONE PREVISTE SUL TERRITORIO ITALIANO PER L'ESAME ORGANOLETTICO DEI V.Q.P.R.D.

ALESSANDRIA decreto ministeriale del 17 gennaio 1997:

n. A «Gavi» «Cortese Alto Monferrato» «Malvasia di Casorzo d'Asti» «Colli Tortonesi - Cortese, Bianco, Rosso, Chiaretto» «Piemonte» «Monferrato» «Asti Spumante - Moscato d'Asti» «Brachetto d'Acqui»;

n. B «Barbera d'Asti» «Barbera del Monferrato» «Colli Tortonesi - Barbera, Bianco, Rosso, Chiaretto» «Piemonte» «Monferrato»;

n. C «Dolcetto di Ovada» «Dolcetto d'Acqui» «Colli Tortonesi - dolcetto, Bianco, Rosso, Chiaretto» «Piemonte» «Monferrato»;

n. D «Grignolino del Monferrato Casalese» «Rubino di Cantavenna» «Gabiano» «Colli Tortonesi - Bianco, Rosso, Chiaretto» «Piemonte» «Monferrato»;

n. E «Gavi» «Cortese Alto Monferrato». «Malvasia di Casorzo d'Asti» «Barbera d'Asti» «Barbera del Monferrato» «Dolcetto d'Ovada» «Dolcetto d'Acqui» «Grignolino del Monferrato Casalese» «Rubino di Cantavenna» «Gabiano» «Colli Tortonesi» «Piemonte» «Monferrato» «Asti - Moscato d'Asti» «Braghetto d'Acqui»;

ANCONA decreto ministeriale 23 dicembre 1996:

n. A «Verdicchio dei Castelli di Jesi» «Verdicchio di Matelica» «Rosso Conero» «Rosso Piceno» «Esino» «Lacrima di Morro d'Alba» «Bianco dei Colli Maceratesi»;

n. B «Verdicchio dei Castelli di Jesi» «Verdicchio di Matelica» «Rosso Conero» «Rosso Piceno» «Esino» «Lacrima di Morro d'Alba» «Bianco dei Colli Maceratesi».

AREZZO decreto ministeriale 24 marzo 1997:

n. 1 «Chianti»;

n. 2 «Chianti»;

n. 3 «Bianco Vergine Valdichiana»;

n. 4 «Colli dell'Etruria Centrale».

ASCOLI PICENO decreto ministeriale 10 marzo 1997:

n. 1 «Rosso Piceno» «Rosso Piceno Superiore» «Falerio dei Colli Ascolani».

ASTI decreto ministeriale 23 dicembre 1996:

n. A1 «Asti Spumante - Moscato d'Asti» e altri vini dolci DOC della provincia di Asti;

n. A2 «Asti Spumante - Moscato d'Asti» «Malvasia di Casorzo» «Malvasia di Castelnuovo Don Bosco» «Freisa Dolce» «Loazzolo» «Braghetto d'Acqui»;

n. B1 «Barbera d'Asti» «Barbera del Monferrato»;

n. B2 «Barbera d'Asti» «Barbera del Monferrato» «Dolcetto d'Asti» «Ruché di Castagnole Monferrato» «Freisa Secco» «Grignolino d'Asti» «Cortese dell'Alto Monferrato»;

n. C «Cortese dell'Alto Monferrato» «Grignolino d'Asti» «Dolcetto d'Asti» «Freisa d'Asti» «Malvasia di Casorzo» «Malvasia di Castelnuovo Don Bosco» «Ruché di Castagnole Monferrato» «Brachetto d'Acqui»;

n. D «Piemonte» e altri VQPRD della provincia di Asti;

n. E «Monferrato» e altri VQPRD della provincia di Asti.

AVELLINO decreto ministeriale 17 ottobre 1997:

n. 1 «Fiano di Avellino» «Greco di Tufo» «Taurasi».

BARI decreto ministeriale 23 dicembre 1996:

n. C1 «Castel del Monte»;

n. L1 «Locorotondo» «Martina Franca o Martina»;

n. R1 «Rosso Barletta» «Rosso Canosa» «Gravina» «Gioia del Colle» «Moscato di Trani» «Aleatico di Puglia».

BENEVENTO decreto ministeriale 5 febbraio 1997:

n. 1 «Guardiolo o Guardia Sanframondi» «Sant'Agata de' Goti» «Solopaca» «Taburno e Aglianico del Taburno».

BERGAMO decreto ministeriale 23 dicembre 1996:

n. 1 «Valcalepio».

BOLOGNA decreto ministeriale 23 dicembre 1996:

n. 1 «Albana di Romagna» «Sangiovese di Romagna» «Trebbiano di Romagna» «Romagna Albana Spumante» e altri VQPRD della provincia;

n. 2 «Colli Bolognesi» e altri VQPRD della provincia di Bologna;

n. 3 «Montuni del Reno» e altri VQPRD della provincia di Bologna.

BOLZANO decreto ministeriale 23 dicembre 1996:

n. 1 «Caldaro o Lago di Caldaro» e altri vini DOC della provincia di Bolzano;

n. 2 «Caldaro o Lago di Caldaro» «Alto Adige Santa Maddalena», «A.A. Colli di Bolzano», «A.A. Meranese» «A.A. Schiava» e altri vini DOC della provincia di Bolzano;

n. 3 «Alto Adige» «A.A. Valle Isarco», «A.A. Terlano» e altri vini DOC della provincia di Bolzano;

n. 4 «Alto Adige» «Valdadige» e altri vini DOC della provincia di Bolzano.

BRESCIA decreto ministeriale 23 dicembre 1996:

n. 1 «Botticino» «Capriano del Colle» «Cellatica» «Garda» «Lugana» «Riviera del Garda Bresciano» «S. Martino della Battaglia» «Terre di Franciacorta» «Franciacorta».

BRINDISI decreto ministeriale 23 dicembre 1996:

n. 1 «Locorotondo» «Martina o Martina Franca» «Ostuni» «Primitivo di Manduria» «Salice Salentino» «Squinzano».

CAGLIARI decreto ministeriale 23 dicembre 1996:

n. 1 «Campidano di Terralba o Terralba» «Cannonau di Sardegna» «Carignano del Sulcis» «Girò di Cagliari» «Malvasia di Cagliari» «Monica di Cagliari» «Monica di Sardegna» «Moscato di Cagliari» «Moscato di Sardegna» «Nasco di Cagliari» «Nuragus di Cagliari» «Vermentino di Sardegna» «Sardegna Semidano».

CAMPOBASSO decreto ministeriale 23 dicembre 1996:

n. 1 «Biferno».

CATANIA decreto ministeriale 23 dicembre 1996:

n. 1 «Cerasuolo di Vittoria» «Etna».

CATANZARO decreto ministeriale 30 dicembre 1993:

n. 1 «Cirò» «Lamezia» «S. Anna di Isola di Capo Rizzuto» «Savuto».

CHIETI decreto ministeriale 23 dicembre 1996:

n. 1 «Montepulciano d'Abruzzo e Trebbiano d'Abruzzo».

COSENZA decreto ministeriale 28 aprile 1997:

n. 1 «Donnici» «Pollino» «San Vito di Luzi» «Savuto» «Verbicaro».

CROTONE decreto ministeriale 23 dicembre 1996:

n. 1 «Ciro» «Melissa».

CUNEO decreto ministeriale 23 dicembre 1996:

n. A1 «Barolo» «Barbaresco»;

n. A2 «Barolo e Barbaresco»;

n. B1 «Dolcetto d'Alba» «Dolcetto di Diano d'Alba» «Dolcetto di Dogliani» «Dolcetto delle Langhe Monregalesi» e gli altri V.Q.P.R.D. della provincia di Cuneo;

n. B2 «Dolcetto d'Alba» «Dolcetto di Diano d'Alba» «Dolcetto di Dogliani» «Dolcetto delle Langhe Monregalesi» e altri VQPRD della provincia di Cuneo;

n. C «Barbera d'Alba» «Piemonte Barbera» «Verduno Pelaverga o Verduno» e altri VQPRD della provincia;

n. D1 «Asti» e «Moscato d'Asti»;

n. D2 «Asti» e «Moscato d'Asti»;

n. E «Nebbiolo d'Alba» «Roero» e gli altri V.Q.P.R.D. della provincia di Cuneo;

n. F «Langhe» «Piemonte» e altri VQPRD della provincia di Cuneo»;

n. G «Piemonte» «Langhe» e altri VQPRD della provincia di Cuneo.

FERRARA decreto ministeriale 23 dicembre 1996:

n. 1 «Bosco Eliceo».

FIRENZE decreto ministeriale 23 dicembre 1996:

n. 1 «Chianti classico» «Vin Santo del Chianti classico»;

n. 2 «Chianti classico» «Vin Santo del Chianti classico»;

n. 3 «Chianti» e sue sottodenominazioni (Bianco e Vin Santo dell'Empolese) (Colli dell'Etruria centrale);

n. 4 «Chianti» e sue sottodenominazioni (Bianco e Vin Santo dell'Empolese) (Colli dell'Etruria centrale);

n. 5 «Chianti» e sue sottodenominezioni (Bianco e Vin Santo dell'Empolese) (Colli dell'Etruria centrale);

n. 6 «Chianti» e sue sottodenominazioni (Bianco e Vin Santo dell'Empolese) (Colli dell'Etruria centrale);

n. 7 «Chianti» e sue sottodenominazioni (Bianco e Vin Santo dell'Empolese) (Colli dell'Etruria centrale);

n. 8 «Chianti» e sue sottodenominazioni «Carmignano» «Bianco e Vin Santo dell'Empolese» «Barco Reale di Carmignano» «Carmignano» «Colli dell'Etruria Centrale» «Pomino».

FOGGIA decreto ministeriale 23 dicembre 1996:

n. 1 «San Severo» «Cacc'e mmitte di Lucera» «Rosso di Cerignola» «Orta Nova» «Moscato di Trani».

FORLÌ decreto ministeriale 27 febbraio 1997:

n. 1 «Albana di Romagna» «Trebbiano di Romagna» «Sangiovese di Romagna» «Cagnina di Romagna» «Romagna Albana spumante» «Pagadebit di Romagna».

FROSINONE decreto ministeriale 23 dicembre 1996:

n. 1 «Cesanese del Piglio» «Genazzano».

GORIZIA decreto ministeriale 14 gennaio 1997:

n. 1 «Collio goriziano» «Friuli - Isonzo - Carso»;

n. 2 «Collio goriziano» «Friuli - Isonzo - Carso».

GROSSETO decreto ministeriale 17 gennaio 1997:

n. 1 «Ansonica Costa dell'Argentario» «Monteregio di Massa Marittima» «Morellino di Scansano» «Parrina» «Bianco di Pitigliano».

IMPERIA decreto ministeriale 30 dicembre 1993:

n. 1 «Rossese di Dolceacqua» «Riviera Ligure di ponente».

L'AQUILA decreto ministeriale 23 dicembre 1996:

n. 1 «Montepulciano d'Abruzzo» «Trebbiano d'Abruzzo».

LA SPEZIA decreto ministeriale 3 giugno 1997:

n. 1 «Cinque Terre - Cinque Terre Sciachetrà» «Colli di Luni» «Colline di Levanto».

LATINA decreto ministeriale 19 febbraio 1997:

n. 1 «Aprilia» «Circeo» «Cori» «Velletri».

LECCE decreto ministeriale 30 dicembre 1993:

n. 1 «Alezio» «Copertino» «Leverano» «Matino» «Nardò» «Salice Salentino» «Squinzano».

LIVORNO decreto ministeriale 23 dicembre 1996:

n. 1 «Elba»;

n. 2 «Bolgheri» «Bianco Pisano di S. Torpè»;

n. 3 «Val di Cornia».

LUCCA decreto ministeriale 23 dicembre 1996:

n. 1 «Montecarlo» «Colline Lucchesi».

MACERATA decreto ministeriale 23 dicembre 1996:

n. 1 «Verdicchio di Matelica» «Rosso Piceno» «Verdicchio dei Castelli di Jesi» «Vernaccia di Serrapetrona» «Esino» «Bianco dei Colli Maceratesi».

MANTOVA decreto ministeriale 23 dicembre 1996:

n. 1 «Garda» «Lambrusco Mantovano» «Colli Morenici Mantovani del Garda».

MASSA CARRARA decreto ministeriale 23 dicembre 1996:

n. 1 «Candia dei Colli Apuani» «Colli di Luni».

MESSINA decreto ministeriale 23 dicembre 1996:

n. 1 «Faro» «Malvasia delle Lipari».

MODENA decreto ministeriale 23 dicembre 1996:

n. 1 «Lambrusco di Sorbara» «Lambrusco Salamino di S. Croce» «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro»;

n. 2 «Montuni del Reno».

NAPOLI decreto ministeriale 10 ottobre 1994:

n. 1 «Ischia» «Capri» «Vesuvio».

NOVARA decreto ministeriale 23 dicembre 1996:

n. 1 «Boca» «Fara» «Ghemme» «Sizzano» «Colline Novaresi».

NUORO decreto ministeriale 18 settembre 1997:

n. 1 «Cannonau di Sardegna» «Malvasia di Bosa» «Mandrolisai» «Monica di Sardegna» «Moscato di Sardegna» «Nuragus di Cagliari» «Vermentino di Sardegna» «Vermentino di Gallura».

PADOVA decreto ministeriale 17 gennaio 1997:

n. C1 «Colli Euganei»;

n. C2 «Bagnoli di Sopra o Bagnoli» «Colli Euganei».

PARMA decreto ministeriale 23 dicembre 1996:

n. 1 «Colli di Parma».

PAVIA decreto ministeriale 23 dicembre 1996:

n. 1 «Oltrepò Pavese»;

n. 2 «Oltrepò Pavese»;

n. 3 «Oltrepò Pavese» «San Colombano».

PERUGIA decreto ministeriale 23 dicembre 1996:

n. 1 «Torgiano» «Montefalco Sagrantino» «Colli Alto Tiberini» «Colli Perugini» «Colli Martani» «Colli del Trasimeno» «Montefalco» «Torgiano».

PESARO decreto ministeriale 23 dicembre 1996:

n. 1 «Bianchello del Metauro» «Colli Pesaresi».

PESCARA decreto ministeriale 23 dicembre 1996:

n. 1 «Montepulciano d'Abruzzo» «Trebbiano di Abruzzo».

PIACENZA decreto ministeriale 19 febbraio 1997:

n. 1 «Colli Piacentini Gutturnio - Guttunio Classico - Gutturnio Superiore - Gutturnio Riserva - Barbera - Bonarda - Bonarda Spumante - Pinot Nero - Cabernet Sauvignon - Novello» e altri VQPRD della provincia;

n. 2 «Colli Piacentini Malvasia - Sauvignon - Ortrugo - Trebbianino Val Trebbia - Pinot Grigio - Pinot Spumante - Monterosso Val d'Arda - Val Nure - Chardonnay - Vin Santo - Vin Santo di Vigoleno» e altri VQPRD della provincia.

PISA decreto ministeriale 23 dicembre 1996:

n. C1 «Chianti»;

n. TM1 «Bianco Pisano di San Torpè» «Colli dell'Etruria Centrale» «Montescudaio».

PISTOIA decreto ministeriale 14 gennaio 1997:

n. 1 «Chianti»;

n. 2 «Bianco della Valdinievole» «Colli dell'Etruria Centrale».

PORDENONE decreto ministeriale 23 dicembre 1996:

n. 1 «Friuli-Grave» «Friuli-Latisana» «Lison-Pramaggiore»;

n. 2 «Friuli-Grave» «Friuli-Latisana» «Lison-Pramaggiore».

POTENZA decreto ministeriale 23 dicembre 1996:

n. 1 «Aglianico del Vulture».

PRATO decreto ministeriale 19 febbraio 1997:

n. 1 «Chianti»;

n. 2 «Carmignano».

RAGUSA decreto ministeriale 17 settembre 1997:

n. 1 «Cerasuolo di Vittoria» «Eloro».

RAVENNA decreto ministeriale 23 dicembre 1996:

n. 1 «Trebbiano di Romagna» «Sangiovese di Romagna» «Cagnina di Romagna» «Pagadebit di Romagna» «Bosco Eliceo» «Romagna Albana Spumante» «Albana di Romagna».

REGGIO CALABRIA decreto ministeriale 8 febbraio 1994:

n. 1 «Greco di Bianco».

REGGIO EMILIA decreto ministeriale 23 dicembre 1996:

n. 1 «Lambrusco Reggiano» «Colli di Scandiano» «Colli di Canossa»;

n. 2 «Lambrusco Reggiano» «Bianco di Scandiano» «Colli di Canossa».

RIMINI decreto ministeriale 17 settembre 1997:

n. 1 «Trebbiano di Romagna» «Sangiovese di Romagna» «Pagadebit di Romagna» «Colli di Rimini».

ROMA decreto ministeriale 17 settembre 1997:

n. 1 «Frascati» «Colli Albani» «Montecompatri-Colonna» «Marino» «Colli Lanuvini» «Velletri» «Cerveteri» «Bianco Capena» «Zagarolo» «Trebbiano - Merlot - Sangiovese di Aprilia» «Cesanese di Olevano Romano» «Genazzano» «Castelli Romani» «Colli della Sabina» «Tarquinia» ed altri VQPRD della provincia;

n. 2 «Frascati» «Colli Albani» «Montecompatri-Colonna» «Marino» «Colli Lanuvini» «Velletri» «Cerveteri» «Bianco Capena« «Zagarolo» «Trebbiano - Merlot - Sangiovese di Aprilia» «Cesanese di Olevano Romano» «Genazzano» «Castelli Romani» «Colli della Sabina» «Tarquinia» ed altri VQPRD della provincia;

n. 3 «Frascati» «Colli Albani» «Montecompatri-Colonna» «Marino» «Colli Lanuvini» «Velletri» «Cerveteri» «Bianco Capena» «Zagarolo» «Trebbiano - Merlot - Sangiovese di Aprilia» «Cesanese di Olevano Romano» «Genazzano» «Castelli Romani» «Colli della Sabina» «Tarquinia» ed altri VQPRD della provincia.

SALERNO decreto ministeriale 4 marzo 1997:

n. 1 «Castel S. Lorenzo» «Cilento»;

n. 2 «Costa d'Amalfi».

SASSARI decreto ministeriale 19 febbraio 1997:

n. 1 «Cannonau di Sardegna» «Monica di Sardegna» «Moscato di Sorso Sennori» «Moscato di Sardegna» «Vermentino di Sardegna» «Vermentino di Gallura».

SAVONA decreto ministeriale 5 febbraio 1997:

n. 1 «Riviera Ligure di Ponente».

SIENA decreto ministeriale 23 dicembre 1996:

n. N/1 «Vino Nobile di Montepulciano»;

n. B/3 «Brunello di Montalcino»;

n. V/4 «Vernaccia di S. Gimignano» «S. Gimignano»;

n. D/10 «Bianco Vergine Valdichiana» «Colli dell'Etruria Centrale» «Rosso di Montepulciano» «Vin Santo di Montepulciano» «Val d'Arbia»;

n. C/2 «Chianti Classico» «Vin Santo del Chianti Classico»;

n. C/5 «Chianti-Chianti Colli Senesi»;

n. C/6 «Chianti Classico» «Vin Santo del Chianti Classico»;

n. C/7 «Chianti-Chianti Colli Senesi»;

n. C/8 «Chianti Classico» «Vin Santo del Chianti Classico»;

n. C/9 Chianti-Chianti Colli Senesi»;

n. D11 «Rosso di Montalcino» «Moscadello di Montalcino» «Sant'Antimo».

SIRACUSA decreto ministeriale 19 febbraio 1997:

n. 1 «Moscato di Noto» «Moscato di Siracusa.

SONDRIO decreto ministeriale 23 dicembre 1996:

n. 1 «Valtellina» «Valtellina Superiore».

TARANTO decreto ministeriale 14 gennaio 1997:

n. 1 «Lizzano» «Primitivo di Manduria» «Martina o Martina Franca».

TERAMO decreto ministeriale 23 dicembre 1996:

n. 1 «Montepulciano d'Abruzzo» «Trebbiano di Abruzzo» «Controguerra».

TERNI decreto ministeriale 23 dicembre 1996:

n. 1 «Orvieto» «Colli Perugini» «Colli Amerini».

TORINO decreto ministeriale 23 dicembre 1996:

n. 1 «carema» «Caluso» «Freisa di Chieri» «Canavese» «Pinerolese».

TRAPANI decreto ministeriale 23 dicembre 1996:

n. 1 «Marsala» «Alcamo» «Moscato di Pantelleria».

TRENTO decreto ministeriale 23 dicembre 1996:

n. 1 «Teroldego Rotaliano» «Caldaro» «Casteller» «Valdadige»;

n. 2 «Trentino»;

n. 3 «Trento Spumante».

TREVISO decreto ministeriale 5 febbraio 1997:

n. 1A «Vini del Piave o Piave»;

n. 1B "Vini del Piave o Piave»;

n. 2A «Colli di Conegliano» «Montello e Colli Asolani» «Prosecco di Conegliano - Valdobbiadene»;

n. 2B «Colli di Conegliano» «Montello e Colli Asolani» «Prosecco di Conegliano - Valdobbiadene».

TRIESTE decreto ministeriale 23 dicembre 1996:

n. 1 «Carso».

UDINE decreto ministeriale 23 dicembre 1996:

n. 1 «Colli Orientali del Friuli» e sottozone Ramandolo, Cialla e Rosazzo, «Friuli - Grave» «Friuli - Latisana» «Friuli Aquileia» «Friuli - Annia»;

n. 2 «Colli Orientali del Friuli» e sottozone Ramandolo, Cialla e Rosazzo, «Friuli - Grave» «Friuli - Latisana» «Friuli-Aquileia» «Friuli - Annia»;

n. 3 «Colli Orientali del Friuli» e sottozone Ramandolo, Cialla e Rosazzo, «Friuli - Grave» «Friuli - Latisana» «Friuli-Aquileia» «Friuli - Annia»;

n. 4 «Colli Orientali del Friuli» e sottozone Ramandolo, Cialla e Rosazzo, «Friuli - Grave» «Friuli - Latisana» «Friuli-Aquileia» «Friuli - Annia»;

n. 5 «Colli Orientali del Friuli» e sottozone Ramandolo, Cialla e Rosazzo, «Friuli - Grave» «Friuli - Latisana» «Friuli-Aquileia» «Friuli - Annia»;

n. 6 «Colli Orientali del Friuli» e sottozone Ramandolo, Cialla e Rosazzo, «Friuli - Grave» «Friuli - Latisana» «Friuli-Aquileia» «Friuli - Annia»;

n. 7 «Colli Orientali del Friuli» e sottozone Ramandolo, Cialla e Rosazzo, «Friuli - Grave» «Friuli - Latisana» «Friuli-Aquileia» «Friuli - Annia».

VENEZIA decreto ministeriale 23 dicembre 1996:

n. 1 «Vini del Piave»;

n. 2 «Lison-Pramaggiore»;

n. 2A «Lison-Pramaggiore».

VERCELLI decreto ministeriale 23 dicembre 1996:

n. 1 «Gattinara» «Bramaterra» «Lessona» «Caluso» «Coste della Sesia» «Canavese».

VERONA decreto ministeriale 27 febbraio 1997:

n. 1 «Valpolicella» «Recioto della Valpolicella» e altri VQPRD della provincia;

n. 2 «Valpolicella e Recioto della Valpolicella» e atri VQPRD della provincia;

n. 3 «Soave» «Recioto di Soave» e altri VQPRD della provincia;

n. 4 «Soave» «Recioto di Soave» «Lessini Durello» e altri VQPRD della provincia;

n. 5 «Bardolino» e altri VQPRD della provincia;

n. 6 «Bianco Custoza» «Lugana» «Garda» «Valdadige» e altri VQPRD della provincia.

VICENZA decreto ministeriale 23 dicembre 1996:

n. 1 «Gambellara»;

n. 2 «Colli Berici»;

n. 3 «Lessini Durello» «Breganze».

VITERBO decreto ministeriale 23 dicembre 1996:

n. 1 «Aleatico di Gradoli» «Cerveteri» «Est! Est!! Est!!! di Montefiascone» «Orvieto» «Vignanello» «Colli Etruschi viterbesi» «Tarquinia».

97A10099

DECRETO 27 ottobre 1997.

Criteri e modalità per la presentazione e la selezione dei progetti in applicazione del programma operativo multiregionale per l'attuazione del regolamento CE 951/97, nelle regioni fuori obiettivo 1, quadro comunitario di sostegno 1994-1999.

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto il regolamento CE n. 951/97 del Consiglio del 20 maggio 1997 relativo al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli;

Vista la decisione della Commissione CE n. 94/173 del 22 marzo 1994, che ha stabilito i criteri da adottare per selezionare i progetti riguardanti il miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e della selvicoltura per l'inclusione degli stessi nei programmi operativi;

Viste le decisioni della Commissione CE n. 94/834 del 15 dicembre 1994, che ha approvato il quadro comunitario di sostegno per gli investimenti strutturali comunitari relativi al miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e della selvicoltura nelle regioni fuori dell'obiettivo 1, e n. 96/2135 del 30 settembre 1996 che ha modificato detto quadro comunitario di sostegno;

Visto il programma operativo multiregionale, per gli anni 1996-1999, per l'attuazione del regolamento CE 951/97 nelle zone fuori dell'obiettivo 1, approvato dalla Commissione CE con decisione n. 1788 del 26 agosto 1997;

Considerato che i settori di intervento previsti dal programma operativo multiregionale sono: carni, lattiero-caseario, ortofrutta, vitivinicolo, olivicolo-oleario e florovivaismo;

Considerata la necessità di determinare i criteri e le modalità per la presentazione e la selezione dei progetti a carattere multiregionale in applicazione del programma operativo multiregionale per l'attuazione del regolamento CE n. 951/97 del Consiglio in data 20 maggio 1997, nelle regioni fuori obiettivo 1, quadro comunitario di sostegno 1994-1999;

Vista la legge n. 241 del 7 agosto 1990, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e per il diritto di accesso ai documenti amministrativi, ed in particolare l'art. 12 che prevede la predeterminazione dei criteri e delle modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari;

Visto il decreto legislativo n. 143 del 4 giugno 1997, relativo al conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione della amministrazione centrale;

Visto il parere espresso dal Consiglio di Stato, nell'adunanza generale del 23 luglio 1992, nel quale si afferma che, per realizzare l'esigenza di trasparenza e di imparzialità cui è preordinato l'art. 12 della citata legge n. 241/1990, l'amministrazione deve precisare sotto forma di decreto i criteri e le modalità di erogazione dei contributi;

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993, riguardante la razionalizzazione dell'organizzazione e revisione della disciplina delle amministrazioni pubbliche in materia di pubblico impiego;

Decreta:

Art. 1.

Regioni interessate e durata

Il programma operativo multiregionale prevede interventi localizzati nelle regioni fuori obiettivo 1, quali la Valle d'Aosta, il Piemonte, la Liguria, la Lombardia, il Veneto, il Friuli-Venezia Giulia, l'Emilia Romagna, la Toscana, l'Umbria, le Marche, il Lazio, l'Abruzzo e le province autonome di Trento e Bolzano.

Il programma operativo ha durata dal 24 luglio 1996 (data di ricevimento del P.O. da parte degli organi comunitari) al 31 dicembre 1999.

Per l'Abruzzo il programma avrà validità dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 1999, subordinatamente all'approvazione, da parte della Commissione europea, della modifica del quadro comunitario di sostegno, di cui alla dec. CE 94/834 del 15 dicembre 1994.

Art. 2.

Soggetti beneficiari

Le domande di contributo possono essere inoltrate da operatori singoli od associati che presentino progetti per promuovere un miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione delle produzioni agricole attraverso la realizzazione di interventi a carattere multiregionale.

Art. 3.

Obiettivi del programma

L'obiettivo generale del programma è quello di promuovere, attraverso interventi a carattere multiregionale, un miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli nonché la valorizzazione delle risorse ambientali.

La sua strategia è quella di puntare ad una valorizzazione delle produzioni attraverso interventi di ammodernamento e di adeguamento sia sulle strutture che sull'organizzazione delle attività di trasformazione e di commercializzazione, con particolare riferimento agli investimenti funzionali all'applicazione di sistemi di qualità.

Gli obiettivi specifici sono:

la valorizzazione della qualità delle produzioni fresche e trasformate in base alle esigenze di mercato ed alla diversificazione dei mercati di sbocco in un'ottica di filiera;

l'ammodernamento ed adeguamento dal punto di vista igienico-sanitario delle strutture, all'interno di un progetto di ristrutturazione più ampio;

la riduzione dei costi di magazzinaggio, conservazione, trasformazione e commercializzazione, attraverso l'introduzione di innovazioni tecnologiche di prodotto e/o processo ed interventi di ristrutturazione e/o ammodernamento degli impianti;

la valorizzazione delle risorse ambientali favorendo lo sviluppo di investimenti eco-compatibili, comprese le produzioni biologiche (regolamento CE 2092/91).

Art. 4.

Settori di intervento

Il programma è destinato ai seguenti settori:

carni;

lattiero-caseario;

ortofrutta;

vitivinicolo;

olivicolo-oleario;

florovivaismo.

Art. 5.

Misure previste nei settori di intervento

Le misure sono previste nel pieno rispetto della decisione della Commissione CE n. 173/94 del 22 marzo 1994 e riguardano interventi destinati ai seguenti settori:

CARNI.

Gli interventi sono mirati alla:

Valorizzazione qualitativa delle produzioni e diversificazione dei mercati di sbocco attraverso la realizzazione delle attività ed investimenti di seguito riportati:

adeguamento ed ammodernamento delle strutture esistenti di macellazione e sezionamento delle carni da almeno 50.000 q.li/anno e ottimizzazione della localizzazione degli impianti industriali e della commercializzazione in rapporto ai «bacini zootecnici»;

incentivazione delle innovazioni tecnologiche inerenti la seconda e la terza lavorazione delle carni al fine di valorizzare la produzione di qualità, in particolare per quanto riguarda i prosciuttifici e i salumifici, senza aumento della capacità di lavorazione.

Ammodernamento ed adeguamento dal punto di vista igienico-sanitario delle strutture attraverso la realizzazione delle attività ed investimenti di seguito riportati:

miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie delle strutture di trasformazione e dei circuiti di commercializzazione, al fine di adeguare la produzione alle condizioni qualitative e sanitarie richieste.

Si vuole evidenziare che nella presentazione dei progetti deve essere chiaramente specificato che gli interventi previsti fanno parte di un progetto di ristrutturazione più ampio e che non si limitano ad interventi di puro adeguamento degli impianti alle norme igienico-sanitarie vigenti.

Valorizzazione delle risorse ambientali attraverso la realizzazione delle attività ed investimenti di seguito riportati:

ammodernamento delle strutture volte alla valorizzazione dei residui e degli scarti di macellazione, con particolare riferimento a sangue, ossa, peli e pellami, anche al fine di controllare gli impatti ambientali.

Per quanto riguarda le carni di pollame si avvertono esigenze di sviluppo nella seconda e terza trasformazione (quali piatti pronti). Per questo comparto, comunque, assoluta priorità deve essere data alle iniziative indirizzate alla creazione di rapporti di verticalizzazione tra il momento produttivo e quello della lavorazione delle carni, i cui impianti devono articolarsi per fasi di lavorazione e per fasi di preparazione dei prodotti (eviscerazione, porzionatura, surgelazione, sottovuoto, precucinati, insaccati misti, ecc.).

LATTIERO-CASEARIO.

Gli interventi sono mirati alla:

Valorizzazione qualitativa delle produzioni e diversificazione dei mercati di sbocco attraverso la realizzazione delle attività ed investimenti di seguito riportati:

introduzione di installazioni e tecnologie innovative per il controllo della qualità del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

creazione o razionalizzazione di centri di raccolta e di conservazione del latte nelle zone che presentano carenze strutturali;

concentrazione ed ammodernamento di stabilimenti per il trattamento e la trasformazione del latte, ad eccezione del trattamento termico del latte liquido per la conservazione di lunga durata;

realizzazione di strutture destinate alla depurazione ed all'utilizzazione e al riciclaggio dei sottoprodotti della lavorazione del latte.

Ammodernamento ed adeguamento dal punto di vista igienico-sanitario delle strutture attraverso la realizzazione delle attività ed investimenti di seguito riportati:

razionalizzazione, ammodernamento tecnologico e igienico sanitario di stabilimenti per la fabbricazione di prodotti freschi, tipici, biologici e innovativi per i quali sono comprovati sbocchi di mercato reali ed effettivi.

Si vuole evidenziare che nella presentazione dei progetti deve essere chiaramente specificato che gli interventi previsti fanno parte di un progetto di ristrutturazione più ampio e che non si limitano ad interventi di puro adeguamento degli impianti alle norme igienico-sanitarie vigenti.

ORTOFRUTTA.

Ortofrutticoli freschi:

Gli interventi sono mirati alla:

Valorizzazione qualitativa delle produzioni e diversificazione dei mercati di sbocco attraverso la realizzazione delle attività ed investimenti di seguito riportati:

ammodernamento dei centri di conservazione, condizionamento e commercializzazione per quei prodotti che si trovano in crescita di domanda;

creazione e ammodernamento di centri per la cernita, la conservazione e il confezionamento, localizzati nelle aree produttive strutturalmente più carenti sotto questo aspetto e per i prodotti per i quali è provato un significativo aumento degli sbocchi commerciali;

introduzione di nuove tecnologie in grado di assicurare la valorizzazione del prodotto e il controllo della qualità in funzione dell'evoluzione della domanda.

Ortofrutticoli trasformati:

Gli obiettivi da perseguire si ricollegano a quelli elencati per i prodotti freschi con i dovuti, seguenti adattamenti:

Valorizzazione qualitativa delle produzioni e diversificazione dei mercati di sbocco attraverso la realizzazione delle attività ed investimenti di seguito riportati:

rinnovamento, anche con l'introduzione di sistemi informatizzati, delle linee di lavorazione, senza aumento di capacità di lavorazione, ad eccezione dei prodotti per i quali è provato un significativo aumento degli sbocchi di mercato.

Ammodernamento ed adeguamento dal punto di vista igienico-sanitario delle strutture attraverso la realizzazione delle attività di investimenti di seguito riportati:

ammodernamento ed adeguamento igienico sanitario delle linee di confezionamento.

Si vuole evidenziare che nella presentazione dei progetti deve essere chiaramente specificato che gli interventi previsti fanno parte di un progetto di ristrutturazione più ampio e che non si limitano ad interventi di puro adeguamento degli impianti alle norme igienico-sanitarie vigenti.

Valorizzazione delle risorse ambientali attraverso la realizzazione delle attività ed investimenti di seguito riportati:

realizzazione e ristrutturazione di impianti per il riciclaggio dei sottoprodotti e la depurazione delle acque di scarico.

VITIVINICOLO.

Gli interventi sono mirati alla:

Valorizzazione qualitativa delle produzioni e diversificazione dei mercati di sbocco attraverso la realizzazione delle attività ed investimenti di seguito riportati:

adeguamento e rinnovamento tecnologico degli impianti per la produzione di vini di qualità (V.Q.P.R.D. e I.G.T.), in conformità ai criteri di scelta mirati alla ristrutturazione del settore;

ristrutturazione di installazioni di trasformazione aventi in particolare come obiettivo la riduzione della capacità di almeno il 20%, nel quadro del raggruppamento delle imprese così come delle associazioni di produttori;

modernizzazione e/o razionalizzazione di investimenti per migliorare il controllo della qualità promossi da organismi che raggruppano i produttori;

costruzione o ristrutturazione di installazioni di produzione di succhi d'uva.

Valorizzazione delle risorse ambientali attraverso la realizzazione delle attività ed investimenti di seguito riportati:

creazione o ammodernamento di impianti per la trasformazione e la commercializzazione di prodotti ottenuti con la vitivinicoltura biologica;

riorganizzazione o razionalizzazione di installazioni direttamente legate alla protezione dell'ambiente, la prevenzione degli inquinamenti ed il recupero di imballaggi o di recipienti.

OLIVICOLO-OLEARIO.

Gli interventi sono mirati alla:

Valorizzazione qualitativa delle produzioni e diversificazione dei mercati di sbocco attraverso la realizzazione delle attività ed investimenti di seguito riportati:

ristrutturazione degli oleifici esistenti divenuti obsoleti senza aumento della produzione totale dell'oleificio;

razionalizzazione degli impianti di conservazione, confezionamento e commercializzazione dell'olio.

Valorizzazione delle risorse ambientali attraverso la realizzazione delle attività ed investimenti di seguito riportati:

creazione o razionalizzazione delle strutture per la depurazione e lo smaltimento delle acque di vegetazione con il fine di tutelare l'ambiente.

FLOROVIVAISMO.

Gli interventi sono mirati alla:

Valorizzazione qualitativa delle produzioni e diversificazione dei mercati di sbocco attraverso la realizzazione delle attività ed investimenti di seguito riportati:

creazione o razionalizzazione di centri per la preparazione e il confezionamento dei prodotti florovivaistici;

creazione, nelle aree più vocate, di centri per la commercializzazione dei prodotti florovivaistici e del materiale di propagazione.

Art. 6.

Criteri di selezione dei progetti

La selezione dei progetti, presentati in conformità a quanto stabilito nel precedente art. 5 e nel rispetto della decisione della Commissione CE n. 173/94 del 22 marzo 1994, terrà conto dei seguenti criteri:

A) multiregionalità: validità ed impatto del progetto a livello multiregionale e coerenza con i programmi delle regioni interessate;

B) validità del progetto ai fini del miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e della valorizzazione delle risorse ambientali;

C) affidabilità del richiedente per realizzare gli interventi nel rispetto dei tempi stabiliti.

Per ciascuno dei criteri sovraelencati verranno esaminati i seguenti elementi:

A) Multiregionalità: validità ed impatto del progetto a livello multiregionale e coerenza con i programmi delle regioni interessate.

I progetti dovranno contenere i seguenti elementi:

1) dovranno essere sviluppati da soggetti singoli o associati che operino o intendono operare commercialmente in più regioni;

2) dovrà essere indicata la provenienza della materia prima specificando quale sia l'insistenza territoriale del progetto indicando:

le superfici dei fornitori/conferenti disaggregate per coltura relative agli ultimi tre anni per regione di provenienza;

le produzioni totali delle materie prime utilizzate, dei fornitori/conferenti disaggregate per prodotto per gli ultimi tre anni per regione di provenienza in quantità e in valore;

il numero di capi dei fornitori/conferenti e relativo valore per gli ultimi tre anni per regione di provenienza.

Per quanto riguarda la dimostrazione di un concreto vantaggio per i produttori agricoli derivante dalla realizzazione del progetto dovranno essere presentati:

da parte delle associazioni, consorzi e cooperative agricole impegno per il conferimento della materia prima per la durata di tre anni a partire dalla realizzazione del progetto sulla base delle disponibilità dei propri soci produttori;

da parte degli altri soggetti proponenti, i contratti di fornitura della materia prima con i produttori agricoli per la durata di tre anni a partire dalla realizzazione del progetto, ivi compresi gli accordi interprofessionali ai sensi della legge n. 88/1988.

3) il proponente dovrà presentare un'analisi economico-finanziaria che dimostri la validità economica dell'intervento e la sua ricaduta a livello multiregionale. Il progetto dovrà illustrare dettagliatamente tutti gli elementi necessari alla valutazione, qualitativa e quantitativa, degli interventi nel loro insieme:

la situazione di partenza;

l'articolazione dell'intervento;

il piano degli investimenti e della loro copertura finanziaria;

l'impatto sul mercato di riferimento;

l'impatto diretto ed indiretto sull'occupazione e sui redditi del settore agro-industriale e di quello agricolo;

l'analisi della redditività finanziaria;

l'analisi costi - benefici.

4) dovrà essere indicata la coerenza del progetto con i programmi operativi delle regioni interessate, in attuazione del regolamento CE 951/97.

B) Validità del progetto ai fini del miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e della valorizzazione delle risorse ambientali.

Il progetto dovrà indicare per ciascuno degli obiettivi previsti, i seguenti elementi:

Valorizzazione della qualità delle produzioni fresche e trasformate:

strategie di commercializzazione;

canali di sbocco delle produzioni (in quantità e valore): confronto tra la situazione senza e con progetto;

azioni destinate a valorizzare qualitativamente le produzioni: disciplinari di produzione e/o commercializzazione, sistemi di qualità certificata.

Ammodernamento ed adeguamento delle strutture:

descrizione della concordanza tra le opere di ammodernamento ed adeguamento proposte con la normativa comunitaria cogente in tema di sicurezza e salubrità degli alimenti;

stima degli effetti delle opere proposte sulla produzione ed occupazione.

Riduzione dei costi:

stima degli effetti degli investimenti previsti sui costi;

descrizione del carattere di innovatività degli interventi previsti.

Valorizzazione delle risorse ambientali.

Il proponente dovrà presentare un'analisi che dimostri la validità dell'intervento ai fini della tutela ambientale. Il progetto dovrà illustrare dettagliatamente tutti gli elementi necessari alla valutazione, qualitativa e quantitativa, degli interventi nel loro insieme:

l'impatto di ogni singola attività prevista dal progetto presentato ai fini della tutela ambientale.

C) Affidabilità del richiedente per realizzare gli interventi nel rispetto dei tempi stabiliti.

L'affidabilità del soggetto proponente verrà verificata attraverso l'esperienza da lui acquisita nel comparto di intervento ed alla sua capacità organizzativa e gestionale di raggiungere accordi con le parti a monte (produttori) ed a valle (distributori) della produzione. In particolare il potenziale beneficiario dei contributi dovrà:

fornire una descrizione dell'attività svolta nel settore;

dimostrare di possedere una solida situazione economico finanziaria fornendo i dati sul fatturato e sul relativo risultato di esercizio degli ultimi tre anni.

Art. 7.

Misura delle agevolazioni previste

Ai sensi dell'art. 16 del regolamento CE n. 951/97 relativo alle strutture di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, la contribuzione comunitaria non potrà superare il 30% della spesa ammessa.

Il cofinanziamento nazionale non sarà inferiore al 5% e non superiore al 25% della spesa ammessa, mentre la partecipazione dei beneficiari dei contributi non dovrà essere inferiore al 45%.

Il cofinanziamento della quota nazionale è assicurato dal Ministero del tesoro - I.G.Fo.R. (legge n. 183/1987).

Art. 8.

Dotazione finanziaria

Lo stanziamento comunitario, così come previsto dal programma operativo multiregionale per le zone fuori dall'obiettivo 1, ammonta a 30 Mecu, in termini di contributo così ripartito fra i vari settori:

1) settore carni	ecu	9.091.000
2) settore lattiero caseario ..	»	5.455.000
3) settore ortofrutta	»	6.666.000
4) settore vitivinicolo	»	3.636.000
5) settore olivicolo-oleario ..	»	3.031.000
6) settore florovivaismo	»	2.121.000
Totale ...	ecu	30.000.000

Art. 9.

Redazione, modalità e termine di presentazione dei progetti di massima

I progetti di massima, corredati della documentazione prevista negli allegati 1 e 2, devono essere presentati a mano, entro l'orario di ufficio, o spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il sessantesimo giorno a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, al Ministero per le politiche agricole - Direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali - Ufficio strutture.

Nel caso in cui il termine posto cada in un giorno festivo, la scadenza è prorogata al successivo giorno feriale.

Non è ammessa l'integrazione della documentazione dopo la scadenza del termine di presentazione.

Art. 10.

Valutazione dei progetti di massima

L'esame dei progetti di massima pervenuti in tempo utile, verrà effettuato da un gruppo tecnico di valutazione da costituirsi con successivo provvedimento del Ministero per le politiche agricole, che assegnerà un punteggio sulla base degli elementi stabiliti nell'allegato 3, anch'esso parte integrante del presente decreto.

Art. 11.

Ammissione a contributo dei progetti di massima ritenuti idonei

In base al punteggio attribuito dal gruppo tecnico di valutazione, il Ministero provvederà a formare la graduatoria dei progetti di massima ritenuti idonei e alla determinazione per ciascuno di essi della spesa prevista fino alla concorrenza dello stanziamento previsto per ciascun settore.

Art. 12.

Presentazione dei progetti esecutivi

I soggetti, i cui progetti sono stati ritenuti idonei, saranno invitati a presentare entro due mesi dalla richiesta del Ministero il progetto esecutivo e la documentazione che sarà ritenuta necessaria a riprova di quanto dichiarato nella documentazione allegata nel progetto di massima.

Art. 13.

Approvazione dei progetti esecutivi ed erogazione dei contributi

Verificata la rispondenza dei progetti esecutivi a quelli di massima ed accertato il possesso dei requisiti richiesti, il Ministero, a seguito dell'istruttoria di rito, approverà con decreto quelli ritenuti idonei, assegnando i contributi che saranno erogati secondo le modalità previste dall'art. 21 del regolamento CEE n. 2082/93 per la quota comunitaria e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 568/1988, modificato all'art. 9 dal decreto del Ministero del tesoro del 27 dicembre 1996, per la quota nazionale.

I lavori dovranno avere inizio entro tre mesi dalla concessione del contributo; in caso contrario, lo stesso verrà revocato.

Si provvederà alla sostituzione di quei progetti esecutivi ritenuti non idonei, o revocati, mediante scorrimento della graduatoria di cui all'art. 11.

Art. 14.

Richiesta informazioni

Chiarimenti ed informazioni potranno essere richiesti al Ministero per le politiche agricole - Direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali - Ufficio strutture.

Art. 15.

Disposizioni finali

Il presente decreto, munito del visto di registrazione della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 ottobre 1997

Il Ministro: PINTO

Registrato alla Corte dei Conti il 12 novembre 1997
Registro n. 2 Politiche agricole, foglio n. 351

ALLEGATO 1

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

1) Formulari dell'allegato *A* e dell'allegato *B* (da B1 a B10) e la relazione descrittiva (allegato B11), da compilarsi su carta libera (come da allegato 2); i predetti formulari sono disponibili anche su supporto informatico ed è possibile richiederli all'ufficio strutture, all'indirizzo specificato nell'ultimo capoverso del presente allegato;

2) atto costitutivo e statuto;

3) certificato d'iscrizione camera di commercio, industria, artigianato, agricoltura;

4) certificato prefettizio per le società cooperative;

5) delibera, ove occorra, dell'organo amministrativo per l'approvazione e la presentazione del progetto;

6) elenco dei soci per le Società cooperative, associazioni e consorzi, con relative produzioni conferite;

7) contratti di acquisto delle materie prime da parte degli altri soggetti proponenti;

8) bilanci degli ultimi 3 anni, con l'attestazione dell'avvenuto deposito presso il registro delle imprese completi di tutti gli elementi; i suddetti bilanci dovranno essere presentati, anche se non obbligatori per disposto legislativo, secondo le norme contenute nel codice civile per le società per azioni; dovrà essere inoltre specificata, se significativa, la ripartizione dei proventi secondo categorie di attività secondo aree geografiche;

9) dichiarazione di disponibilità, di un istituto bancario, a concedere finanziamenti per la quota a carico del beneficiario;

10) dichiarazione del comune da cui risulti che la particella su cui insisterà l'impianto, è inclusa in un piano di edificabilità;

11) parere favorevole della regione in merito all'ubicazione dell'impianto;

12) descrizione dettagliata in merito agli sbocchi commerciali con lettere di intento;

13) dichiarazione del comune attestante che l'esecuzione del progetto non comporta rischi di inquinamento (aria, suolo, flora e fauna) ai sensi della direttiva CEE n. 337/85;

14) computo metrico estimativo;

15) planimetria generale con tabella riepilogativa delle superfici ed elaborati tecnici per ogni singolo fabbricato;

16) preventivi di impianti, macchinari e strutture prefabbricate rilasciati da parte di almeno 3 ditte specializzate;

17) prospetto comparativo dei preventivi suddetti con giustificazione della ditta prescelta;

18) certificato catastale ed estratto di mappa e certificato rilasciato dal Registro dei beni immobiliari comprovante la proprietà dei vari immobili oggetto dell'intervento;

19) dichiarazione del soggetto beneficiario o del legale rappresentante della società attestante che:

a) gli stessi non si trovino in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata o concordato preventivo e che non abbiano in corso procedimenti che possano determinare una delle predette procedure;

b) nei confronti del soggetto beneficiario o degli amministratori o dei membri del Consiglio di amministrazione non siano state pronunciate condanne con sentenza passata in giudicato per reati sulla morale, per delitti finanziari e contro il patrimonio;

c) gli stessi siano in regola con il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore di dipendenti e collaboratori;

d) gli stessi siano in regola con il pagamento delle imposte, tasse e contributi;

e) gli stessi siano disponibili a fornire al Ministero per le politiche agricole, tutte le informazioni che verranno richieste per il monitoraggio dell'iniziativa;

f) gli stessi non abbiano presentato né presenteranno domanda di contributi pubblici per il finanziamento delle medesime attività;

g) nei confronti degli stessi non esistano cause di decadenza o sospensione previste dalla vigente normativa antimafia.

La predetta documentazione deve avere data non anteriore a sei mesi dalla presentazione della domanda di contributo e le dichiarazioni di cui ai punti 18) e 19) vanno autenticate nei modi indicati dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

La predetta documentazione, insieme con il progetto di massima e la domanda di contributo, in originale e 3 copie, va racchiusa in una busta sigillata e controfirmata, sui lembi di chiusura, contenente l'indicazione: plico presentato ai sensi del regolamento CE 951/97 contenente documenti per l'ammissione a finanziamento del progetto.

Al fine di facilitare la consultazione dei progetti e di ridurre i tempi di selezione degli stessi, è preferibile, ove possibile, allegare i formulari A e B, oltre che su base cartacea, anche su supporto informatico (vedi punto 1).

L'intero plico, contenuto in un'altra busta, deve pervenire nei termini indicati all'art. 9 al:

Ministero per le politiche agricole

Direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali

Ufficio strutture

Via XX Settembre n. 20

00187 Roma

ALLEGATO 2

NOTE ESPLICATIVE PER LA REDAZIONE DEI FORMULARI DEGLI ALLEGATI *A* e *B*

Osservazioni preliminari.

1. La presente scheda ha lo scopo di fornire nel modo più preciso possibile le informazioni occorrenti per la valutazione dei progetti, in conformità alle condizioni ed ai criteri del regolamento (CE) n. 951/97.

A tal fine, per consentirne un'istruzione rapida e per garantire che la presentazione dei dati ne permetta un esame comparativo, è stato previsto l'uso di appositi formulari (allegato *A* - allegato *B*).

Tenuto conto della molteplicità dei settori di attività, delle persone giuridiche e delle situazioni esistenti, consegue ovviamente da questo metodo l'impossibilità di prevedere formulari adatti ad ogni circostanza individuale e ad ogni particolarità.

Sussisteranno pertanto dei casi in cui certe informazioni non saranno disponibili o non si adatteranno completamente a situazioni particolari o casi individuali. Il richiedente potrà anche allegare delle spiegazioni complementari a quei prospetti per i quali riterrà necessario illustrare più completamente la particolarità della propria situazione.

2. Gli importi devono essere indicati in valuta nazionale.

ALLEGATO *A*

ISTRUZIONI GENERALI PER LA COMPILAZIONE

a) I riquadri e le caselle contrassegnate sono riservate all'amministrazione per la codifica informatica, e quindi non devono essere utilizzati dal richiedente.

b) Il numero di caratteri di un dato (compresi gli spazi intermedi) non deve superare quello previsto nel modulo. Eventualmente, servirsi di abbreviazioni (ad esempio, Coop, S.p.a., ecc.).

Scrivere un carattere per casella.

c) Tutti i dati, tranne gli importi, devono essere scritti negli appositi spazi partendo dalla prima casella a sinistra.

d) Nomi (richiedente, beneficiario, banca, ecc.): per agevolare la classificazione alfabetica dei nomi si prega di scrivere, negli appositi spazi, prima il nome o la ragione sociale e poi, eventualmente, il tipo di società:

Esempio: nel riquadro 3.2:

Beneficiario:

per la società per azioni Carex, scrivere: Carex società per azioni;

per la società cooperativa vinicola «Le giovani vigne del Chianti» scrivere: «Le giovani vigne del Chianti», società cooperativa vinicola.

Per le persone fisiche, scrivere nell'ordine cognome e nome.

e) Indirizzi: gli indirizzi devono essere scritti in modo completo e corretto, con il codice postale e la località.

f) Importi:

da indicare in moneta nazionale;

le aste divisorie più alte permettono di separare le migliaia, il segno di virgola, i decimali;

le cifre vanno scritte partendo dall'ultima casella a destra ed espresse in milioni di lire.

Esempio:

10.000.000.000 Lit.

Note esplicative

Punto 2. - *Richiedente* (Da compilare anche se il richiedente è identico al beneficiario).

Punto 3. - *Beneficiario* (Un unico beneficiario per domanda, da compilare solo se diverso dal richiedente).

3.1. Se il beneficiario è identico al richiedente apporre una crocetta nella casella SI e riprendere la compilazione dal punto 3.7.

3.9. Rispondere con una cifra: (Per esempio: se i soci sono 5, si deve scrivere: 5.

3.10. Non menzionare i detentori la cui quota è inferiore al 10% del capitale. Indicare la percentuale.

3.12. Si tratta dei numeri di progetto assegnati dall'amministrazione.

Punto 4. - *Investimento* (Un unico investimento per beneficiario).

4.2.1. Il codice identificativo dell'impianto viene comunicato dal Ministero dopo la richiesta di finanziamento (per il primo contributo richiesto per l'impianto in questione non verrà quindi compilato).

4.7.2.1. Indicare la partecipazione dei vari prestiti sottoscritti, con i relativi tassi in percentuale e la durata in anni; (i tassi devono essere indicati alle condizioni bancarie normali, escluse le agevolazioni dello Stato membro).

La somma dei vari prestiti deve essere equivalente all'importo menzionato al punto 8.1.2 del modulo B8.

4.8. Indicare l'importo del contributo in conto capitale da parte dello Stato membro.

ALLEGATO *B*

ISTRUZIONI GENERALI PER LA COMPILAZIONE DEI FORMULARI DA B1 A B10

B1 - *Bilanci sintetici:*

a), b), c), d), ed *e)* valgono anche per il prospetto B2.

a) Ognuno dei beneficiari — o, quando sia creata una nuova impresa, ogni consocio di essa che detenga il 20% o più delle quote — dovrà fornire i prospetti B1 e B2 che danno una sintesi dei suoi bilanci e dei suoi conti dei profitti o delle perdite;

b) Se l'impresa beneficiaria fa parte di un gruppo di imprese consociate, riempire i moduli B1 e B2 anche per il gruppo nel suo insieme ed accludere una copia del bilancio consolidato del gruppo per gli ultimi tre anni.

Indicare con una crocetta, nelle caselle appropriate in testa ai formulari, se si tratta dei conti di un'impresa (A) o di un gruppo di imprese (B) (bilanci consolidati);

c) Nelle tre colonne dei prospetti le cifre relative all'esercizio più recente (cioè all'ultimo esercizio completamente contabilizzato prima della presentazione della domanda) debbono essere iscritte nella colonna di destra. In esse ogni riga deve essere riempita, eventualmente con un trattino se la cifra corrispondente è zero.

Deve essere indicato nell'apposito spazio sopra le tre colonne il mese in cui termina l'esercizio finanziario annuale.

Se il bilancio dell'ultimo esercizio è provvisorio, indicarlo in un richiamo a piè di pagina e trasmettere appena possibile un nuovo modulo B1 aggiornato con il bilancio definitivo completo.

d) Base dei prospetti saranno i conti definitivi relativi agli ultimi tre esercizi finanziari.

e) Al formulario B1 deve essere allegata una copia dei bilanci ed una copia dei conti profitti e perdite — con le rispettive note — relativi a ciascuno dei tre esercizi finanziari considerati.

1.1. - *Immobilizzazioni.*

Beni immateriali: valore d'inventario di concessioni, brevetti, licenze, marchi di fabbrica; valore di avviamento e costi di ricerca e sviluppo, se la legge nazionale lo consente.

Terreni e costruzioni a valore d'inventario

Valore d'inventario di terreni e fabbricati al netto degli accantonamenti per ammortamento. Indicare se basato su costi iniziali (I) (valore totale delle immobilizzazioni all'epoca della loro acquisizione o costruzione), ovvero sui costi di sostituzione (S) (depennare la casella non valida).

Altre immobilizzazioni.

Comprende: le partecipazioni in altre imprese associate; gli investimenti finanziari di partecipazione; gli altri valori o titoli classificati come immobilizzazioni.

1.2. Capitale circolante. (Comprende anche le azioni proprie).

1.4. Capitale e riserve:

capitale versato: valore contabile del capitale sociale;

utili o perdite;

in caso di perdite sottrarne il valore indicato.

1.6. Debiti a lungo e medio termine. (Trattasi dei debiti a più di un anno).

B2 - *Costi sintetici di esercizio e conto profitti e perdite* (Introduzione generale: vedi le voci *a), b), c), d),* ed *e)* delle note esplicative riguardanti il prospetto B1).

2.1.1. Questa voce indicherà l'importo netto del fatturato compresi i ricavati da vendite di prodotti, beni e servizi che rientrano nella normale attività della società, tenuto conto di ogni ribasso o riduzione di prezzo su tali vendite, dell'imposta sul valore aggiunto e di altre tasse direttamente collegate col fatturato, nonché della variazione delle giacenze di prodotti finiti e non finiti.

N.B.: Includervi i costi di distribuzione e di commercializzazione

2.1.2. Lavori effettuati dall'impresa a proprio favore, valutabili come un valore aggiunto alle sue immobilizzazioni.

2.1.3. Tutti gli introiti diversi da quelli sopra indicati risultanti dalle attività dell'impresa stessa e da canoni attivi e provenienti da partecipazioni.

2.3. Tener conto della variazione delle giacenze di materie prime e sussidiarie fra l'inizio e la fine dell'esercizio.

2.5.3. Comprende tutte le spese, diverse da quelle precedentemente indicate, direttamente dipendenti dall'attività dell'impresa.

N.B. Gli interessi e gli accantonamenti non vanno inclusi in questa voce.

2.7.1. Depennando la lettera non valida, indicare se è stato assunto a base di calcolo il costo iniziale (I) o quello di sostituzione (S).

2.9. Comprende in particolare gli interessi e il reddito dei titoli di partecipazione.

B3 - *Materie prime utilizzate prima e dopo l'investimento.*

Specificare l'unità di lavorazione. Nel caso l'investimento ne interessi più di una, specificare, a fianco dei dati riportati, l'unità di lavorazione di riferimento.

Se l'attività del beneficiario comprende più attività o filiali, indicare nella colonna A separatamente i dati che si riferiscono all'impresa nel suo insieme e quelli relativi alle unità o filiali dove avranno luogo gli investimenti previsti dal progetto.

Per gli anni +1, +2, +3 i valori vanno espressi a prezzi costanti trascurando cioè l'inflazione.

In questo prospetto debbono figurare soltanto le materie prime agricole che saranno utilizzate nell'ambito dell'investimento progettato. Di esse, saranno indicate solo quelle rappresentanti almeno il 15% del valore o del volume totale e almeno le cinque più importanti dovranno essere indicate in ogni caso (sarà pertanto necessario fotocopiare il prospetto per riportare la totalità dei dati).

Nella colonna A devono figurare la quantità, il valore e la quantità complementare delle materie prime utilizzate dall'impresa nel suo insieme e nella colonna B unicamente la quantità, il valore e la quantità complementare delle materie prime utilizzate nel quadro dell'investimento progettato.

Indicare la quantità in tonnellate ed il valore in lire. Tuttavia i prodotti che non vengono di norma comprati a peso (es: gli animali macellati saranno espressi in numero di capi e non in tonnellate di peso morto) saranno espressi anche le unità commerciali usuali (q.tà complementare: capi, pezzi, ettolitri, etc.) che andranno indicate tra parentesi nell'apposito spazio.

3.4. Indicare se il costo è comprensivo (S) o no (N) dell'imballaggio depennando la lettera non valida.

B4 - *Prodotti trasformati/commercializzati prima e dopo l'investimento.*

Specificare l'unità di lavorazione. Nel caso l'investimento ne interessi più di una, specificare, a fianco dei dati riportati, l'unità di lavorazione di riferimento.

Se l'attività del beneficiario comprende più unità o filiali, indicare nella colonna A separatamente i dati che si riferiscono all'impresa nel suo insieme e quelli relativi ad ogni unità o filiale dove avranno luogo gli investimenti previsti dal progetto.

Per gli anni +1, +2, +3 i valori vanno espressi a prezzi costanti trascurando cioè l'inflazione.

In questo prospetto debbono figurare solo i prodotti trasformati o commercializzati nel quadro dell'investimento progettato. Nel caso di imprese di servizi (per esempio mercati generali) indicare i prodotti in transito attraverso l'impresa. Menzionare solo quelli che rappresentano almeno il 15% del volume o del valore totale trattato e, in ogni caso, almeno i cinque prodotti principali (sarà pertanto necessario fotocopiare il prospetto per riportare la totalità dei dati).

Nella colonna A devono figurare le quantità, i valori e le quantità complementari dei prodotti trasformati o commercializzati dall'impresa nel suo insieme e nella colonna B unicamente la quantità, il valore e la quantità complementare dei prodotti trasformati o commercializzati nel quadro dell'investimento progettato.

Indicare la quantità in tonnellate ed il valore in lire. Tuttavia i prodotti che non vengono di norma venduti a peso (es: gli animali macellati saranno espressi in numero di capi e non in tonnellate di peso morto) saranno espressi nelle unità commerciali usuali (q.tà complementare: capi, pezzi, ettolitri) che andranno indicate tra parentesi nell'apposito spazio.

Indicare sbarrando con una croce se il prodotto è trasformato o commercializzato. Nel caso in cui il prodotto rientri in entrambe i casi riportarne le percentuali negli stessi riquadri.

4.4. Indicare se il costo è comprensivo (S) o no (N) dell'imballaggio depennando la lettera non valida.

B5 - *Prezzi pagati ai produttori delle materie prime durante il precedente quadriennio.*

A. Debbono figurare in questa colonna tutti i prodotti iscritti in B3.

Da B a D: Questi dati dovranno essere forniti solo quando entrano nel calcolo dei prezzi pagati ai produttori.

B. Grado d'imballaggio per i prodotti vegetali; classi di peso per il bestiame, i suini, le uova, ecc.

C. Utilizzare le norme o classi di qualità ufficialmente riconosciute dalla comunità (in mancanza, dallo Stato italiano).

D. Contenuto in percentuale; per esempio grassi o proteine nel latte, alcool nei vini, ecc.

E. Precisare se si tratta di prezzi al chilogrammo, al litro, al pezzo, ecc.

F. Indicare i prezzi pagati ai produttori negli ultimi quattro anni (quelli dell'anno più recente vanno iscritti nella colonna di destra); indicare, in lire, la media ponderata annuale dei prezzi pagati franco stabilimento dell'impresa, IVA esclusa. Tenere invece conto dei costi di raccolta qualora tale raccolta sia a carico dell'impresa.

Questo prospetto deve essere compilato anche dalle imprese di servizi (per esempio mercati all'ingrosso). In tal caso, dedurre dai prezzi pagati le commissioni riscosse.

Nel caso ve ne sia bisogno fotocopiare l'allegato nel numero di copie necessarie.

B6 - *Investimento.*

Accludere i documenti giustificativi. La data dei computi metrici deve essere indicata all'inizio.

Tutti i computi devono essere preparati al netto dell'IVA, quando essa sia recuperabile.

Se le voci da 6.3.1 a 6.3.8 non possono essere specificate, spiegarne il motivo su un foglio a parte.

Per le voci da 6.3.1. a 6.3.5 indicare i fabbricati compresi nel progetto.

Per quelle da 6.4.1 a 6.4.5 indicarne gli impianti.

6.1. Indicare se il beneficiario è proprietario del terreno sul quale dovrà essere realizzato il progetto.

6.2. Per esempio, lavori di drenaggio, recinzione, costruzione di strade di accesso, di collegamenti ferroviari, di parcheggi e cortili, ecc.

6.3.7. Darne dettagli a parte, se non figurano nei preventivi.

6.4.8. Darne dettagli a parte, se non figurano nei preventivi.

6.5. Trattasi di tutti gli eventuali investimenti non rientranti nelle voci precedenti.

B7 - *Costi unitari dell'investimento.*

Nella colonna A del prospetto figureranno le singole unità di produzione componenti l'investimento, delle quali si potrà così valutare la capacità e l'importo investito.

N.B. Non basterà indicare, per esempio «macello». Dovranno invece essere elencati i singoli reparti (macellazione, lavorazione delle carni, celle frigorifere) con i costi e le capacità rispettive.

Gli investimenti di carattere generale (uffici, strade interne e piazzali, recinzione, ecc.) non vanno considerati.

N.B. Questo formulario non concerne gli investimenti che riguardano esclusivamente la commercializzazione.

B8 - *Piano finanziario del progetto.*

Questo piano finanziario deve coprire l'importo totale di tutti gli investimenti per i quali è stato chiesto un contributo.

Allegare le dichiarazioni degli organismi bancari che confermano la concessione del prestito. Tali conferme devono riportare l'importo e le condizioni del prestito.

B9 - *Conti previsionali di esercizio e di profitti e perdite per ogni investimento.*

Compilare questo prospetto a prezzi costanti (trascurando cioè l'inflazione). Riempire le colonne da sinistra a destra, cominciando dal primo anno di attività successivo all'ultimazione dei lavori.

Compilare il formulario riferendosi alle note esplicative relative al prospetto B2.

In caso di riattamenti o razionalizzazioni di unità produttive esistenti, l'investimento influisce sulla gestione propriamente detta mediante riduzioni o aumenti dei costi e dei ricavi. Occorre allora mettere in evidenza gli effetti dell'investimento sulla redditività globale, in termini di ricavi (voci positive) e di costi (voci negative) supplementari indotti: per esempio un aumento del ricavato delle vendite sarà contato positivamente, così come una riduzione dei costi di manodopera, mentre invece un aumento di tali costi sarà contato negativamente, e così via. Ne risulterà, in definitiva, un avanzo o un disavanzo di esercizio, indotto dall'investimento progettato.

Il formulario va perciò riempito anteponendo a ciascuno degli importi iscritti il segno + o il segno –, secondo il caso (trascurare l'inflazione).

B10 - *Conti previsionali di esercizio e di profitti e perdite per l'impresa nel suo insieme.*

Riferirsi alle note esplicative del prospetto B2.

Compilare questo prospetto a prezzi costanti (trascurando cioè l'inflazione), relativamente ai soli tre primi esercizi effettivi successivi all'attuazione del progetto.

Questo formulario costituisce una previsione stabilita in base ai dati disponibili al momento della compilazione della domanda. Ne consegue che questa stima, sia pur elaborata, ha carattere relativo e altro non è che un'approssimazione dello sviluppo prevedibile dell'impresa.

ALLEGATO *A*

Pag. 1

REG. (CEE) N. 951/97

MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI TRASFORMAZIONE
E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI

SCHEDA OPERATIVA

A CURA DEL MINISTERO :

CODICE INVESTIMENTO |_|_|C|T|I|T|_|_| |_|_|_|

1. TITOLO DEL PROGETTO: ....

....

A CURA DEL RICHIEDENTE (da compilare dopo aver preso visione delle note esplicative)

2. DATI RELATIVI AL RICHIEDENTE

2.1.

Cognome o ragione sociale

Nome

2.1.1. Data e luogo di nascita (solo per persone fisiche)

Data di nascita

sesso (m / f)

Sigla provincia

Comune di nascita

2.1.2. Partita IVA

2.1.3 Codice fiscale

2.2.1 Sede amministrativa

Via

N.

Località

Comune

CAP

Sigla provincia

Codice ISTAT Prov. Comune

Telefono

Fax

Posta elettronica

Pag. 3

REG. (CEE) N. 951/97

SCHEDA OPERATIVA

A CURA DEL MINISTERO :

C T I T

CODICE INVESTIMENTO

3.2.3 Codice fiscale

3.3. Sede amministrativa

Via N.

Località

Comune

CAP Sigla provincia Codice ISTAT Prov. Comune

Telefono

Fax

Posta elettronica

3.3.1 Sede legale

Via N.

Località

Comune

CAP Sigla provincia Codice ISTAT Prov. Comune

3.4 Telefono

3.5 Fax

3.6 Posta elettronica

Pag. 4

REG. (CEE) N. 951/97

SCHEDA OPERATIVA

A CURA DEL MINISTERO:

C T I T

CODICE INVESTIMENTO

3.7. Posizione del beneficiario

10 = Societá appartenente al settore pubblico
20 = Societá cooperativa
30 = Societá privata non cooperativa
40 = Ditta individuale

3.8. sbarrare se piccola o media impresa che soddisfa almeno due dei seguenti criteri

< 6,2 MECU capitale netto
< 12,8 MECU di fatturato
< 250 impiegati

3.9. Numero degli aderenti, soci o detentori di quote del capitale

3.10. Nominativo e codice fiscale dei principali detentori del capitale con le loro quote parte (in percentuale)

.... %

.... %

.... %

.... %

3.11 Banca del beneficiario

3.11.1 Ragione sociale

3.11.2 Ubicazione filiale

Via N.

Località

Comune

CAP Sigla provincia Codice ISTAT Prov. Comune

3.11.3 Telefono

3.11.4 Fax

3.11.5 Posta elettronica

Pag. 5

REG. (CEE) N. 951/97

SCHEDA OPERATIVA

A CURA DEL MINISTERO :

C T I T

CODICE INVESTIMENTO

3.11.6 Coordinate bancarie del beneficiario

Codice banca (ABI) cod. agenzia (CAB) numero conto

3.12 Progetti presentati in passato al FEOGA (importi in milioni di lire) :

N. Progetto	aiuto concesso dal FEOGA	stato dei pagamenti
	.	.
	.	.
	.	.
	.	.

4. INVESTIMENTO

4.1 Sigla del settore economico relativo all'investimento (vedi tabella a pagina 6)

(nel caso in cui sia interessato più di un settore riportare quello di maggiore predominanza economica)

4.1.1 Codice categoria del progetto

1 = Nuovo impianto
2 = Nuovo prodotto
4 = Ampliamento
5 = Ammodernamento
5 = Altra natura
6 = Ristrutturazione

4.1.2 Effetti sulla capacità produttiva

Aumento

Diminuzione

Stazionario

4.1.3 MATERIE PRIME: rapporti (ad esempio contratti) con i produttori e vantaggi ad essi derivanti

4.1.4 PRODOTTI FINITI: sbocchi di mercato attuali e stimati, soprattutto in caso d'incremento della produzione

4.2 Ubicazione geografica

Via N

Località

Comune

CAP Sigla provincia Codice ISTAT Prov Comune

4.2.1 Codice identificativo dell'impianto (se già esistente)

Pag. 6

REG. (CEE) N. 951/97

SCHEDA OPERATIVA

A CURA DEL MINISTERO :

C T I T

CODICE INVESTIMENTO

4.3

SETTORI :

2 0 1 0	....	carne
2 0 2 0	....	latte e derivati
2 0 3 0	....	uova e pollame
3 0 3 1	....	olio d'oliva
3 0 5 0	....	vini e alcool
3 0 6 0	....	ortofrutta
3 0 7 0	....	fiori e piante

(importi in milioni di lire)

4.4. Costo complessivo dell'investimento ,

4.5. Costo dell'investimento per il quale si richiede il contributo ,

4.6. Contributo richiesto al FEOGA al tasso del , % ,
in base alle spese di cui al precedente punto 4.5.

4.7. Partecipazione del beneficiario

di cui: 4.7.1 fondi propri ,

4.7.2. prestiti ,

4.7.2.1 Suddivisione dei prestiti

importo	Istituto bancario	tasso	durata (anni)
,			
,			
,			
,			
,			

4.8. Contributo in conto capitale da parte dello Stato membro : ,

5. INFORMAZIONI GENERALI

5.1 Data di elaborazione del progetto
mese anno

5.2 Date previste di inizio e fine lavori inizio mese anno fine mese anno

ALLEGATO *B*

Pag. 1

SCHEDA OPERATIVA

ALLEGATO B1 - BILANCI SINTETICI (milioni di lire)

A CURA DEL MINISTERO :

_ _ C T I T _ _ _ _ _ _

CODICE INVESTIMENTO

A Impresa ☐

B Gruppo ☐

Chiusura dell'esercizio finanziario nel mese di ....

	ATTIVO	19..	19..	19..
1.0	Spese di avviamento			
	Beni immateriali			
	Terreni e costruzioni a valori d'inventario (sbarrare la casella prescelta) I S			
	Impianti, macchinari e attrezzature a valori d'inventario			
	Altre immobilizzazioni			
1.1	Totale immobilizzazioni			
	Scorte e lavori in corso			
	Crediti verso clienti			
	Altri crediti, acconti versati e conti di regolarizzazione attivi			
	Altre liquidità e disponibilità			
1.2	Totale capitale circolante			
1.3	TOTALE ATTIVO (1.0 + 1.1 + 1.2)			
	PASSIVO			
	Capitale versato			
	Riserve vincolate			
	Riserve facoltative			
	Utili o perdite:riportati dall'esercizio preced. (+/-)			
	Utili o perdite:risultanti dall'esercizio attuale (+/-)			
1.4	Totale capitale e riserve			
1.5	Fondo per imprevisti ed oneri			
	Debiti verso fornitori			
	Debiti verso banche ed istituti di credito			
	Altre scadenze debitorie a più di un anno			

Pag. 2

SCHEDA OPERATIVA

ALLEGATO B1 - BILANCI SINTETICI (milioni di lire)

A CURA DEL MINISTERO :

C T I T

CODICE INVESTIMENTO

1.6	Totale debiti a lungo e medio termine			
	Debiti verso fornitori			
	Debiti verso banche ed istituti di credito			
	Altri debiti a breve termine, acconti ricevuti e conti di regolarizzazione passivi			
1.7	Totale debiti a breve termine			
1.8	TOTALE PASSIVO (1,4 + 1,5 + 1,6 + 1,7 = 1.3)			

SCHEDA OPERATIVA

Pag. 3

ALLEGATO B2 - CONTI SINTETICI DI ESERCIZIO E DI PROFITTI E PERDITE (milioni di lire)

A CURA DEL MINISTERO :

C T I T

CODICE INVESTIMENTO

A Impresa ☐

B Gruppo ☐ ....

Chiusura dell'esercizio finanziario nel mese di ....

			19..	19..	19..
2.1.1	Fatturato netto				
2.1.2	Lavoro per conto proprio	+			
2.1.3	Altri introiti	+			
2.2	PRODUZIONE TOTALE	=			
2.3	Costo delle materie prime e accessorie				
2.4	VALORE AGGIUNTO LORDO	=			
2.5.1	Costi personale I (1)				
2.5.2	Costi personale II (2)				
2.5.3	Altre spese interne				
2.6	RISULTATO DI ESERCIZIO AL LORDO DEGLI AMMORTAMENTI	=			
2.7.1	Accantonamenti per ammortamento fabbricati (sbarrare la casella prescelta) ☐ I ☐ S				
2.7.2	Accantonamenti per ammortamento impianti, macchinari ed attrezzature				
2.7.3	Accantonamenti per ammortamento beni immateriali ed altre immobilizzazioni e per riserve				
2.8	RISULTATI DI ESERCIZIO AL NETTO DEGLI AMMORTAMENTI				
	Introiti da investimenti produttivi ecc.				
2.10	Oneri finanziari				
2.11	Profitti e perdite straordinari e riportati dall'esercizio precedente				
2.12	RISULTATO AL LORDO DELLE TASSE				
2.13	Tasse sugli utili per l'esercizio considerato				
2.14	RISULTATO AL NETTO DELLE TASSE				

(1) TOTALE DELLE RETRIBUZIONI DI TUTTI I DIPENDENTI ESCLUSI I DIRETTORI [illegible]

(2) TOTALE DEGLI STIPENDI E DELLE REMUNERAZIONI DEI DIRETTORI, DEGLI AZIONISTI E MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

SCHEDA OPERATIVA

ALLEGATO B3 - MATERIE PRIME UTILIZZATE PRIMA E DOPO L INVESTIMENTO

Pag 4/

A CURA DEL MINISTERO : _ _ C T I T _ _ | _ _ _

CODICE INVESTIMENTO

Unità di Lavorazione :			(A) Impresa nel suo insieme					(B) Parte dell'impresa interessata
			Anni anteriori alla presentazione della richiesta dei contributi		Anni successivi alla realizzazione dell'investimento			Terzo anno successivo alla realizzazione
			2	1	+ 1	+ 2	+ 3	
3.1	Quantità	(Tonnellate)						
.... 3.2	Q.tà complementare	(........)						
3.3	Valore	(milioni di Lire)						

Valore comprensivo d'imballaggio (1) : ☐ SI ☐ NO

Provenienza del prodotto (1) : ☐ Regione di appartenenza del beneficiario ☐ Regioni limitrofe ☐ Altre regioni ☐ Paesi comunitari Paesi terzi

			2	1	+ 1	+ 2	+ 3	
3.1	Quantità	(Tonnellate)						
.... 3.2	Q.tà complementare	(........)						
3.3	Valore	(milioni di Lire)						

Valore comprensivo d'imballaggio (1) : ☐ SI ☐ NO

Provenienza del prodotto (1) : ☐ Regione di appartenenza del beneficiario ☐ Regioni limitrofe ☐ Altre regioni ☐ Paesi comunitari ☐ Paesi terzi

			2	1	+ 1	+ 2	+ 3	
3.1	Quantità	(Tonnellate)						
.... 3.2	Q.tà complementare	(........)						
3.3	Valore	(milioni di Lire)						

Valore comprensivo d'imballaggio (1) : ☐ SI ☐ NO

Provenienza del prodotto (1) : ☐ Regione di appartenenza del beneficiario ☐ Regioni limitrofe ☐ Altre regioni ☐ Paesi comunitari Paesi terzi

1 Sbarrare la/e casella/e prescelta/e

SCHEDA OPERATIVA

Pag. 5

ALLEGATO B4 PRODOTTI TRASFORMATI / COMMERCIALIZZATI PRIMA E DOPO L'INVESTIMENTO

A CURA DEL MINISTERO : _ _ C T I T _ _ _ _ _

CODICE INVESTIMENTO

Unità di Lavorazione : ....

	(A) Impresa nel suo insieme					(B) Parte dell'impresa interessata
	Anni anteriori alla presentazione della richiesta di contrib.		Anni successivi alla realizzazione dell'investimento			Terzo anno successivo alla realizzazione
	2	1	+ 1	+ 2	+ 3	
4.1 Quantità (Tonnellate)						
4.2 Q.tà complement. (.........)						
4.3 Valore (milioni di Lire)						

....

Trasformato (1) [%]
Commercializzato (1) [%]
Valore comprensivo d'imballaggio (2) : [ ] SI [ ] NO

Destinazione prodotto: [ ] Regione di appartenenza del beneficiario [ ] Regioni limitrofe __ Altre regioni __ Paesi comunitari __ Paesi terzi

4.1 Quantità (Tonnellate)						
4.2 Q.tà complement. (.........)						
4.3 Valore (milioni di Lire)						

....

Trasformato (1) [%]
Commercializzato (1) [%]
Valore comprensivo d'imballaggio (2) : [ ] SI [ ] NO

Destinazione prodotto : [ ] Regione di appartenenza del beneficiario [ ] Regioni limitrofe __ Altre regioni __ Paesi comunitari __ Paesi terzi

4.1 Quantità (Tonnellate)						
4.2 Q.tà complement. (.........)						
4.3 Valore (milioni di Lire)						

....

Trasformato (1) [%]
Commercializzato (1) [%]
Valore comprensivo d'imballaggio (2) : [ ] SI [ ] NO

Destinazione prodotto: [ ] Regione di appartenenza del beneficiario [ ] Regioni limitrofe __ Altre regioni __ Paesi comunitari __ Paesi terzi

1) Riportare la percentuale all'interno del riquadro qualora il prodotto rientri in entrambe i casi.
2) Sbarrare la/e casella/e prescelta/e

SCHEDA OPERATIVA

ALLEGATO B5 - PREZZI PAGATI AI PRODUTTORI DELLE MATERIE PRIME DURANTE IL PRECEDENTE QUADRIENNIO (milioni di lire)

Pag 6/

A CURA DEL MINISTERO : | | | C | T | I | T | | | | | | |

CODICE INVESTIMENTO

A Materie prime	B Presentazione	C Qualità	D %	E Unità	F Prezzi pagati ai produttori negli ultimi quattro anni			
					19__	19__	19__	19__
5.1	....	....	....	....	....	....	....	....
5.2	....	....	....	....	....	....	....	....
5.3	....	....	....	....	....	....	....	....
5.4	....	....	....	....	....	....	....	....
5.5	....	....	....	....	....	....	....	....
5.6	....	....	....	....	....	....	....	....
5.7	....	....	....	....	....	....	....	....
5.8	....	....	....	....	....	....	....	....

SCHEDA OPERATIVA

ALLEGATO B6 - INVESTIMENTO (importi in milioni di Lire)

Pag. 7

A CURA DEL MINISTERO :

C T I T

CODICE INVESTIMENTO

Data delle stime : ....

Prezziario utilizzato : ....

Data del prezziario : ..../..../....

Aggiornamento al : ..../..../....

6.1	ACQUISTO TERRENI	....		
6.2	LAVORI STRADALI E DI STERRO	....		
	A) TOTALE PARZIALE (6.1 + 6.2)			______
6.3	FABBRICATI			
6.3.1	Fabbricati	....		
6.3.2	Fabbricati	....		
6.3.3	Fabbricati	....		
6.3.4	Fabbricati	....		
6.3.5	Fabbricati	....		
6.3.6	Uffici e locali per il personale	....		
6.3.7	Alloggi	....		
6.3.8	Altre costruzioni	....		
	B) TOTALE FABBRICATI			______
6.4	IMPIANTI E ATTREZZATURE			
6.4.1	Impianti	....		
6.4.2	Impianti	....		
6.4.3	Impianti	....		
6.4.4	Impianti	....		
6.4.5	Impianti	....		
6.4.6	Attrezzature per uffici	....		
6.4.7	Attrezzature informatiche	....		
6.4.8	Attrezzature per i locali del personale	....		
6.4.9	Altre installazioni ed attrezzature	....		
	C) TOTALE IMPIANTI ED ATTREZZATURE			______
6.5	**D) ALTRI INVESTIMENTI**			______
6.6	**TOTALE PARZIALE (A + B + C + D)**			______
6.7	SPESE GENERALI (Progettazione e Direzione lavori)	....	%	______
6.8	IMPREVISTI	....	%	______
6.9	**TOTALE GENERALE**			______

Si raccomanda che il computo metrico sia compilato tenendo conto dei termini previsti per la realizzazione delle opere.

951/97-INB7

Pag. 8

SCHEDA OPERATIVA

ALLEGATO B7 - COSTI UNITARI DELL'INVESTIMENTO (milioni di Lire)

A cura del Ministero: | | C | T | I | T | | | | | |

CODICE INVESTIMENTO

	A Unità produttive	B N. di unità produttive	C Capacità totale	 Unità di misura delle capacità	D Costi totali	E = D : C Costo per unità di capacità
7.	....	____	____	....	____	____
7.	....	____	____	....	____	____
7.	....	____	____	....	____	____
7.	....	____	____	....	____	____
7.	....	____	____	....	____	____
7.	....	____	____	....	____	____
7.	....	____	____	....	____	____
7.	....	____	____	....	____	____
7.	....	____	____	....	____	____
7.	....	____	____	....	____	____

SEGUIRE I PUNTI 7, SEQUENZIALMENTE.

-951 97 - INBS

SCHEDA OPERATIVA

B8 - PIANO FINANZIARIO DEL PROGETTO (milioni di Lire)

Pag. 9

A cura del Ministero: [ ] [ ] C T I T [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
CODICE INVESTIMENTO

Data elaborazione progetto .... Data inizio lavori: .... Data fine lavori ....

Costo complessivo dell'investimento (rif. Allegato A punto 4.4) ______ . ___

Costo complessivo dell'investimento per il quale si chiede il contributo (rif. Allegato A punto 4.5) ______ . ___

8. 1 Partecipazione del beneficiario ______ . ___

di cui : 8. 1. 1 fondi propri ______ . ___

8. 1. 2 prestiti ______ . ___

8. 1. 2. Suddivisione dei prestiti :

	importo	tasso	durata
[ ]	______ . ___	____	__
[ ]	______ . ___	____	__
[ ]	______ . ___	____	__
[ ]	______ . ___	____	__
[ ]	______ . ___	____	__

8 2 Contributo in conto capitale da parte dello Stato membro: ______ . ___

8 3 Contributo richiesto al FEAOG ______ . ___

8 4 Totale piano finanziario (8.1 + 8.2 + 8.3) ______ . ___

SCHEDA OPERATIVA

Pag.10

ALLEGATO B9 - CONTI PREVISIONALI DI ESERCIZIO E DI PROFITTI E PERDITE PER OGNI INVESTIMENTO (milioni di lire)

A cura del Ministero: | | C T | T | | |

Chiusura dell'esercizio finanziario nel mese di ....

			Annata di attività	
		prima 1 9..	seconda 1 9..	terza 1 9..
9. 1. 1 FATTURATO NETTO	+			
9. 1. 2 Lavori effettuati per conto proprio	+			
9. 1. 3 Altri ricavi di esercizio	+			
9. 2 RICAVO TOTALE	=			
9. 3 Costo delle materie prime e accessorie	-			
9. 4 VALORE AGGIUNTO LORDO	=			
9. 5. 1 Costi personale I (1)	-			
9. 5. 2 Costi personale II (2)	-			
9. 5. 3 Altre spese di esercizio	-			
9. 6 UTILE DI ESERCIZIO AL LORDO DEGLI AMMORTAMENTI	=			
9. 7. 1 Accantonamenti per ammortamento fabbricati (sbarrare la casella prescelta) I S				
9. 7. 2 Accantonamenti per ammortamento impianti,macchinari ed attrezzature				
9. 7. 3 Accantonamenti per ammortamento beni immateriali ed altre immobilizzazioni e per riserve				
9. 8 RISULTATI DI ESERCIZIO AL NETTO DEGLI AMMORTAMENTI	=			
9. 9 Introiti da investimenti e simili	+			
9. 10 Oneri finanziari				
9. 11 Profitti e perdite d'eccezione	+/-			
9. 12 RISULTATO AL LORDO DELLE TASSE	=			

(1)Totale delle retribuzioni di tutti i dipendenti (esclusi i direttori). - 951/97- INB11

(2)Totale degli stipendi e delle remunerazioni dei direttori,degli azionisti e membri del consiglio di amministraz.

SCHEDA OPERATIVA Pag.11

ALLEGATO B10 - CONTI PREVISIONALI DI ESERCIZIO E DI PROFITTI E PERDITE PER L'IMPRESA NEL SUO INSIEME(milioni di lire)

A cura del Ministero:

C T I T

Chiusura dell'esercizio finanziario nel mese di ....

		Annata di attività		
		prima 19..	seconda 19..	terza 19..
10. 1. FATTURATO NETTO	+			
10. 1. 2 Lavori effettuati per conto proprio	+			
10. 1. 3 Altri ricavi di esercizio	+			
10. 2 RICAVO TOTALE	=			
10. 3 Costo delle materie prime	-			
10. 4 VALORE AGGIUNTO LORDO	=			
10. 5. 1 Costi personale I (1)	-			
10. 5. 2 Costi personale II (2)	-			
10. 5. 3 Altre spese di esercizio	-			
10. 6 RISULTATO DI ESERCIZIO AL LORDO DEGLI AMMORTAMENTI	=			
10. 7. 1 Accantonamenti per ammortamento fabbricati (sbarrare la casella prescelta) I S	-			
10. 7. 2 Accantonamenti per ammortamento impianti, macchinari ed attrezzature	-			
10. 7. 3 Accantonamenti per ammortamento beni immateriali ed altre immobilizzazioni e per riserve	-			
10. 8 RISULTATI DI ESERCIZIO AL NETTO DEGLI AMMORTAMENTI	=			
10. 9 Introiti da investimenti e simili	+			
10. 10 Oneri finanziari	-			
10. 11 Profitti e perdite d'eccezione	+/-			
10. 12 RISULTATO AL LORDO DELLE TASSE	=			
10. 13 Tasse sugli utili per l'esercizio considerato				
10. 14 RISULTATO AL NETTO DELLE TASSE				

(1) Totale delle retribuzioni di tutti i dipendenti (esclusi i direttori). - 951/97- INB11

(2) Totale degli stipendi e delle remunerazioni dei direttori, degli azionisti e membri del consiglio di amministraz.

ALLEGATO B11

Relazione descrittiva.

1. Breve descrizione del progetto.

2. Richiedente (da redigere solo quando il richiedente è diverso dal beneficiario):

2.1 Oggetto delle attività principali del richiedente.

2.2 Legami del richiedente col beneficiario del progetto.

3. Beneficiario:

3.1 Oggetto e entità delle attività principali del beneficiario.

Affidabilità del richiedente per realizzare gli interventi nel rispetto dei tempi stabiliti.

L'affidabilità del soggetto proponente verrà verificata attraverso l'esperienza da lui acquisita nel settore di intervento ed alla sua capacità organizzativa e gestionale di raggiungere accordi con le parti a monte (produttori) ed a valle (distributori) della produzione. In particolare il potenziale beneficiario dei contributi dovrà fornire una descrizione dell'attività svolta nel settore.

3.2 Territorio sul quale si estendono queste attività.

4. Situazione economica:

4.1 Dimostrare di possedere una solida situazione economico finanziaria fornendo i dati sul fatturato e sul relativo risultato di esercizio degli ultimi tre anni (compilare i formulari B1 e B2 ed accludere i bilanci e i conti di profitti e perdite degli ultimi tre anni).

5. Descrizione della situazione attuale e di quella prevista a progetto attuato:

5.1 Installazioni esistenti del beneficiario con indicazione delle loro potenzialità.

5.2 Prodotti agricoli interessati.

5.2.1 Compilare il formulario B3 (nel settore vitivinicolo aggiungere le cifre per gli anni -3, -4 e -5 precedenti la presentazione della domanda di contributo) indicando la provenienza dei prodotti.

5.3 Programma di produzione/commercializzazione.

5.3.1 Compilare il formulario B4 (nel settore vitivinicolo aggiungere le cifre per gli anni -3, -4 e -5 precedenti la presentazione della domanda di contributo) indicando i mercati di destinazione per i prodotti finiti.

5.3.2 Nel caso di ampliamento di capacità o di nuove produzioni, descrivere dettagliatamente le basi su cui si fondano le previsioni di collocamento.

5.4 Prezzi pagati ai produttori durante l'ultimo quadriennio (formulario B5).

5.5 Zona di raccolta dei prodotti agricoli: dovrà essere indicata la provenienza della materia prima specificando quale sia l'insistenza territoriale del progetto indicando:

le superfici dei fornitori/conferenti disaggregate per coltura relative agli ultimi tre anni per regione di provenienza;

le produzioni totali dei fornitori/conferenti disaggregate per prodotto per gli ultimi tre anni per regione di provenienza in quantità e in valore;

il numero di capi dei fornitori/conferenti e relativo valore per gli ultimi tre anni per regione di provenienza.

5.5.1 Descrizione delle strutture di produzione attuali (adeguatamente particolareggiate, in modo da consentire un giudizio sul progetto).

5.5.2 Quantità totale annua dei prodotti interessati — all'occorrenza loro ripartizione stagionale — per gli ultimi tre anni, ed indicare lo sviluppo previsto per il futuro.

5.6 Modo con cui i produttori delle materie prime agricole parteciperanno ai vantaggi economici derivanti dalla realizzazione del progetto.

Dovranno essere presentati:

da parte delle associazioni, consorzi e cooperative agricole impegno per il conferimento della materia prima per la durata di tre anni a partire dalla realizzazione del progetto sulla base delle disponibilità dei propri soci produttori;

da parte degli altri soggetti proponenti, i contratti di fornitura della materia prima con i produttori agricoli, ivi compresi gli accordi interprofessionali ai sensi della legge n. 88/1988, per la durata di tre anni a partire dalla realizzazione del progetto.

6. Azione considerata.

6.1 Descrizione generale delle installazioni previste e della loro utilizzazione tecnica, nonché dei bisogni ai quali esse rispondono.

6.2 Ubicazione e relativa carta geografica.

6.3 Descrizione tecnica dettagliata dei lavori previsti.

6.4 Preventivo globale dei costi totali dei lavori da riepilogare nei formulari B6 e B7:

per le costruzioni: computo metrico estimativo;

per i macchinari e le attrezzature fornire tre preventivi;

riassumere i costi in un prospetto di sintesi, precisando per ognuno i dati tecnici (mq, hl, potenzialità, capacità, ecc.).

7 Finanziamento previsto:

7.1 Riempire il formulario B8

7.2 Scaglionamento desiderato nell'erogazione del contributo richiesto

7.3 Redditività (compilare i formulari B9 e B10). Il proponente dovrà presentare un'analisi economico-finanziaria che dimostri la validità economica dell'intervento e la sua ricaduta a livello multiregionale. Il progetto dovrà illustrare dettagliatamente tutti gli elementi necessari alla valutazione, qualitativa e quantitativa, degli interventi nel loro insieme:

la situazione di partenza;

l'articolazione dell'intervento;

il piano degli investimenti e della loro copertura finanziaria;

l'impatto sul mercato di riferimento;

l'impatto diretto ed indiretto sull'occupazione e sui redditi del settore agro-industriale e di quello agricolo;

l'analisi della redditività finanziaria;

l'analisi costi - benefici.

8. Coerenza del progetto con i programmi delle regioni interessate.

9. Validità del progetto ai fini del miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e della valorizzazione delle risorse ambientali:

Il progetto dovrà indicare per ciascuno degli obiettivi previsti dal programma i seguenti elementi:

valorizzazione della qualità delle produzioni fresche e trasformate:

strategie di commercializzazione;

canali di sbocco delle produzioni (in quantità e valore): confronto fra la situazione senza e con progetto;

azioni destinate a valorizzare qualitativamente le produzioni: disciplinari di produzione e/o commercializzazione, sistemi di qualità certificata.

Ammodernamento ed adeguamento delle strutture:

descrizione della concordanza tra le opere di ammodernamento ed adeguamento proposte con la normativa comunitaria cogente in tema di sicurezza e salubrità degli alimenti;

.stima degli effetti delle opere proposte sulla produzione e sulla occupazione.

Riduzione dei costi:

stima degli effetti degli investimenti previsti sui costi.

Descrizione del carattere di innovatività degli interventi previsti;

Valorizzazione delle risorse ambientali:

il proponente dovrà presentare un'analisi che dimostri la validità dell'intervento ai fini della tutela ambientale. Il progetto dovrà illustrare dettagliatamente tutti gli elementi necessari alla valutazione, qualitativa e quantitativa, degli interventi nel loro insieme e l'impatto di ogni singola attività prevista dal progetto presentato ai fini della tutela ambientale.

ALLEGATO 3

VALUTAZIONE DEI PROGETTI

Il gruppo tecnico di valutazione assegnerà un punteggio ai progetti presentati, tenendo conto degli indici di priorità riportati nella successiva tabella 1, relativamente ai seguenti elementi:

A) multiregionalità: validità ed impatto del progetto a livello multiregionale e coerenza con i programmi delle regioni interessate;

B) validità del progetto ai fini del miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e della valorizzazione delle risorse ambientali;

C) affidabilità del richiedente per realizzare gli interventi nel rispetto dei tempi stabiliti.

In particolare il punteggio è determinato dalla somma dei valori ottenuta dai parametri di valutazione moltiplicata per gli indici di priorità attribuiti a ciascuno dei fattori che compongono gli elementi di valutazione del progetto.

Un punteggio pari a zero verrà attribuito a quei fattori di valutazione privi della relativa informazione. Un progetto verrà considerato idoneo se otterrà, per ogni elemento di valutazione, un punteggio pari almeno ai 6/10 di quello massimo ottenibile.

Il raggiungimento del punteggio di almeno 6/10 per l'elemento A) validità ed impatto del progetto a livello multiregionale e coerenza con i programmi delle regioni interessate, è condizione essenziale per la valutazione degli elementi B) validità del progetto ai fini del miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione e della valorizzazione delle risorse ambientali e C) affidabilità del richiedente per realizzare gli interventi nel rispetto dei tempi stabiliti.

In caso di parità di punteggio riportato da due o più progetti, avrà la preferenza nell'ordine:

1) quello che avrà conseguito il punteggio più alto, relativamente ai fattori di valutazione che hanno un maggior peso: strategia di commercializzazione e canali di sbocco, impatto delle attività previste sull'occupazione, benefici per la parte agricola, esperienza acquisita dal richiedente nel settore d'intervento, solvibilità finanziaria del soggetto richiedente, e così via;

2) quello che avrà richiesto una minore contribuzione pubblica.

Tab. 1. - *Scheda di valutazione dei progetti*

Elementi/Fattori di valutazione	Priorità	Parametri alta (= 1) media (= 0,5) bassa (= 0,25)	Punteggio
a) Validità ed impatto del progetto a livello multiregionale e coerenza con i programmi delle regioni interessate	30		
a.1. ampiezza ed insistenza territoriale del progetto e coerenza con i programmi delle regioni interessate	8		
a.2. benefici per la parte agricola	12		
a.3. validità economica-finanziaria dell'intervento	10		
b) Validità del progetto ai fini del miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione e della valorizzazione delle risorse ambientali	46		
b.1. strategia di commercializzazione e canali di sbocco	13		
b.2. impatto delle attività previste sulla qualità e tutela delle produzioni e concordanza con la normativa comunitaria in tema di sicurezza e salubrità degli alimenti	6		
b.3. impatto delle attività previste sull'occupazione	12		
b.4. impatto della attività previste sui costi ed innovatività degli investimenti	5		
b.5. impatto delle attività previste sull'ambiente	10		
c) Affidabilità del richiedente per realizzare gli interventi nel rispetto dei tempi stabiliti	24		
c.1. esperienza e capacità acquisita dal richiedente nel settore di intervento	12		
c.2. solvibilità finanziaria del soggetto richiedente	12		
Totale...	100		

97A10113

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 20 novembre 1997.

Autorizzazione alla Biverbanca - Cassa di risparmio di Biella e Vercelli S.p.a., in Biella, all'emissione di assegni circolari.

LA BANCA D'ITALIA

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che, all'art. 49, attribuisce alla Banca d'Italia la competenza ad autorizzare le banche all'emissione di assegni circolari;

Vista l'istanza della Biverbanca - Cassa di risparmio di Biella e Vercelli S.p.a., con sede legale in Biella e capitale sociale di lire 235 miliardi;

Considerato che la banca suddetta risponde ai requisiti previsti dalle vigenti istruzioni di Vigilanza detenendo un patrimonio di vigilanza non inferiore al limite minimo di lire 50 miliardi e presentando assetti organizzativi e controlli interni in grado di assicurare la regolare gestione dello strumento di pagamento;

Autorizza

la Biverbanca - Cassa di risparmio di Biella e Vercelli S.p.a. all'emissione di assegni circolari.

L'efficacia del presente provvedimento è subordinata alla pubblicazione dello stesso, da parte della Banca d'Italia, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 novembre 1997

p. delegazione del direttore generale
BERIONNE - BIANCHI

97A10100

UNIVERSITÀ DI ROMA «TOR VERGATA»

DECRETO RETTORALE 24 novembre 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Roma «Tor Vergata» approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1980, n. 1137, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 3 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 recante disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista la tabella XXI-*bis* allegata al decreto ministeriale 23 luglio 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 23 maggio 1994, n. 118, inerente le modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al diploma universitario in metodologie fisiche;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visto l'atto di indirizzo emanato dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 5 agosto 1997;

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dalle autorità accademiche di questa Università;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato di coordinamento della regione Lazio.

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma «Tor Vergata» è così ulteriormente modificato:

Articolo unico

Nell'ordinamento universitario - Titolo IX dello statuto - inerente la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, è istituito il diploma universitario in metodologie fisiche.

DIPLOMA UNIVERSITARIO IN METODOLOGIE FISICHE

Art. 1. *(Istituzione e durata del corso di diploma).* — Presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali è istituito il corso di diploma universitario in «Metodologie fisiche».

Il corso di diploma ha lo scopo di fornire agli studenti adeguata conoscenza di metodi e contenuti culturali e scientifici orientata al conseguimento del livello formativo richiesto dall'area professionale di addetto alla strumentazione ed al suo uso di laboratori industriali, di servizio e di ricerca.

In particolare il corso di diploma fornirà competenze specifiche dirette a:

l'uso corretto di strumentazione fisica, soprattutto nelle sue forme specialistiche, dedicate ed automatizzate;

l'utilizzo con valutazione critica, delle tecnologie e della strumentazione per la raccolta, trasmissione ed elaborazione dati;

l'uso di metodi diagnostici, frutto di applicazioni strumentali delle più recenti scoperte scientifiche.

Per quanto riguarda il destino professionale del diplomato in «Metodologie fisiche» si prevede la sua collocazione in laboratori industriali, di servizio e di ricerca e dove opererà quale:

conduttore di apparecchiature specializzate;

esperto con competenze sul piano tecnologico-strumentale, soprattutto laddove sia necessario usare correttamente strumentazione sofisticata;

collaboratore con laureati nel promuovere applicazioni industriali e tecnologiche della fisica;

esperto di laboratorio che collabori alla sperimentazione ed alle misure con competenze di carattere tecnico.

La durata del corso di diploma è stabilita in 3 anni. Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di: diplomato in «Metodologie fisiche».

Art. 2 *(Accesso al corso di diploma).* — L'iscrizione al corso è regolata in conformità alle norme vigenti in materia di accesso agli studi universitari.

Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso è stabilito annualmente dal Senato accademico, sentito il Consiglio di facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato di lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990.

Le modalità delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal Consiglio di facoltà di scienze matematiche. fisiche e naturali.

Art. 3 *(Corsi di laurea e di diploma affini, riconoscimenti).* — Ai fini del proseguimento degli studi il corso di diploma universitario di cui all'art. 1 è riconosciuto affine ai corsi di laurea in fisica, in astronomia ed in scienza dei materiali.

Nell'ambito dei corsi affini, la facoltà riconoscerà gli insegnamenti seguiti con esito positivo avendo riguardo alla loro validità culturale, propedeutica o professionale per la formazione richiesta dal corso al quale sono chiesti il trasferimento o l'iscrizione. In tale occasione la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali stabilisce, salvo colloqui integrativi su contenuti specifici, e fermo restando l'equivalenza di due semestralità ad una annualità, i moduli che possono essere riconosciuti nel passaggio dall'uno all'altro dei corsi ed indica l'anno di corso cui lo studente può iscriversi.

Art. 4 *(Articolazione del corso degli studi).* — L'attività didattica complessiva comprende non meno di 500 ore per anno.

Essa è comprensiva delle esercitazioni, teoriche e di laboratorio, seminari, corsi monografici, dimostrazioni, attività guidate, visite tecniche, prove parziali di accertamento, correzione e discussione di elaborati, ecc. In ogni caso non meno di 120 per anno devono essere dedicate ad attività pratiche di laboratorio o di tirocinio. Le attività corrispondenti ai due moduli di laboratorio del terzo anno, possono essere svolte anche presso qualificati enti pubblici e privati con i quali si siano stipulate apposite convenzioni.

Art. 5 *(Ordinamento didattico).* — L'ordinamento didattico che segue è formulato con riferimento alle aree disciplinari intese come insiemi di discipline scientificamente affini raggruppate per raggiungere definiti obiettivi didattico-formativi.

Il piano di studi si struttura in moduli (di non meno di 50 ore), siano essi relativi ad insegnamenti propedeutici ovvero di specialità e di indirizzo.

Nell'affidare un insegnamento la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali può deliberare di accorpare 2 moduli in un unico insegnamento di non meno di 100 ore.

LA FORMAZIONE DI BASE (19 moduli)

Area matematica.

Lo studente deve acquisire i concetti di base della analisi matematica e dell'informatica.

Tali contenuti possono trovarsi negli insegnamenti di matematica (A01B, A02A, A02B, A03X, A04A) e di informatica (K05B).

Sono obbligatori 6 moduli da scegliersi all'interno dei seguenti settori disciplinari:

A01B Geometria;

A02B Probabilità e statistiche matematiche;

A02A Analisi matematica;

A04A Analisi numerica;

A03X Fisica matematica;

K05B Informatica.

Area fisica.

Lo studente deve acquisire i concetti generali della fisica generale, le tecniche di laboratorio, in particolare ottiche, elettroniche ed informatiche ed alcuna conoscenze di base della fisica moderna.

Sono obbligatori 12 moduli di cui almeno quattro di laboratorio, da scegliersi all'interno dei seguenti settori disciplinari:

B01A Fisica generale;

B02A Fisica teorica;

B04X Fisica nucleare e subnucleare;

B01B Fisica;

B03X Struttura della materia;

K01X Elettronica.

Area chimica.

È obbligatorio un modulo in cui si forniscano alcune informazioni di base di C03X Chimica generale ed inorganica.

FORMAZIONE PROFESSIONALE DI INDIRIZZO

Sulla base delle esigenze e competenze locali, 6 moduli (di cui almeno due di laboratorio) saranno scelti all'interno dei settori disciplinari inizianti con A, B, C, D e K, al fine di specializzare la formazione in uno dei seguenti indirizzi:

misure e tecniche fisiche di laboratorio;

tecniche fisiche dei dispositivi elettronici e optoelettronici;

tecniche fisiche di diagnostica medica e biomedica;

tecniche fisiche di diagnostica e controllo ambientale;

tecniche fisiche di studio e conservazione dei beni culturali;

fisica sanitaria;

tecniche computazionali in fisica.

Per il raggiungimento del monte complessivo di ore, indicato all'art. 4, le facoltà possono attivare altri moduli oltre i 25 indicati.

Art. 6 *(Esame di diploma).* — L'esame di diploma, cui lo studente accede dopo aver svolto l'attività prevista all'art. 4, tende ad accertare la preparazione di base e professionale del candidato. Esso comprende la discussione di un elaborato preparato dallo studente sull'attività da lui svolta nell'ambito del laboratorio specialistico del terzo anno e dei corsi specifici dell'indirizzo prescelto.

Art. 7 *(Regolamento dei corsi di diploma).* — I consigli delle competenti strutture didattiche determinano, con apposito regolamento, in conformità del regolamento didattico di ateneo, l'articolazione del corso di diploma, in accordo con quanto previsto dall'art. 11, comma 2 della legge n. 341/1990.

In particolare, nel regolamento sarà riportato il piano degli studi, nel rispetto dei vincoli di ore complessive di didattica e di area disciplinare di cui all'art. 5.

Nel manifesto degli studi saranno almeno individuati:

i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari od integrati) con le relative denominazioni, che potranno essere scelte dai settori disciplinari, con le qualificazioni ritenute più opportune quali: I, II, istituzioni, avanzato, progredito, esercitazioni, laboratorio, sperimentazioni, nonché tutte le altre che giovino a determinare più esattamente il livello ed il contenuto didattico;

la propedeuticità di esame;

la durata di ciascun corso di insegnamento;

la collocazione degli insegnamenti nei successivi periodi didattici;

le prove di valutazione degli studenti;

i vincoli per l'iscrizione ad anni di corso successivi al primo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 novembre 1997

Il rettore: FINAZZI AGRÒ

97A10016

OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI PADOVA

DECRETO DIRETTORIALE 31 ottobre 1997.

Modificazioni al regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Osservatorio.

IL DIRETTORE

Vista le legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto direttoriale 10 novembre 1992, n. 9/cont., con il quale è stato emanato il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Osservatorio astronomico di Padova;

Visto il decreto direttoriale 31 dicembre 1993, n. 12/cont., pubblicato nel supplemento ordinario n. 151 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 1° dicembre 1994 con il quale è stato modificato ed integrato il predetto regolamento a seguito della delibera del consiglio direttivo in data 21 giugno 1993;

Vista la delibera del consiglio direttivo che in data 24 giugno 1997 ha approvato le proposte di modifica al citato regolamento;

Vista la nota prot. 1026/7 dell'8 luglio 1997 con la quale sono state trasmesse al M.U.R.S.T. le variazioni ed integrazioni approvate dal consiglio direttivo, per il controllo previsto dall'art. 6, comma 9, della legge n. 168/1989;

Vista la nota prot. 2224 del 10 ottobre 1997 con la quale il M.U.R.S.T. - Ufficio I - ha comunicato di non aver osservazioni da fare in merito;

Decreta:

Il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Osservatorio astronomico di Padova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse è ulteriormente modificato come stabilito nella delibera del consiglio direttivo del 24 giugno 1997 che forma parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto, con allegata delibera, sarà inviato alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la pubblicazione.

Padova, 31 ottobre 1997

Il direttore: DE ZOTTI

Delibera allegata al decreto direttoriale n. 31/97

MODIFICAZIONI AL REGOLAMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE E LA CONTABILITÀ

Approvate dal consiglio direttivo nella seduta del 24 giugno 1997 e dal M.U.R.S.T. con nota n. 2224 in data 10 ottobre 1997

Art. 5.

Servizio di cassa

Alla fine del comma 1, aggiungere:

La convenzione deve prevedere la possibilità di accendere conti in valuta estera per finanziamenti provenienti dall'estero e destinati ad attività di ricerca e formazione regolate da accordi o convenzioni approvati dal consiglio direttivo dell'Osservatorio.

Art. 7.

Consulenze e prestazioni di lavoro autonomo

Sostituire il comma 2, con:

2. È fatta salva la competenza istituzionale dell'avvocatura dello Stato sulle questioni legali e giudiziarie, qualora l'Osservatorio sia coinvolto a nome e per conto dello Stato; diversamente, quando l'Osservatorio sia coinvolto nell'ambito della propria autonomia di ente pubblico, il ricorso all'avvocatura dello Stato è facoltativo.

Aggiungere:

7. Il direttore dell'Osservatorio può provvedere direttamente alla stipula di contratti con persone giuridiche, società, consorzi e cooperative, qualora le prestazioni richieste rientrino adeguatamente nelle attività previste dall'oggetto sociale, non rientrino nei compiti di cui al punto *c)* del primo comma e la spesa non ecceda il limite di lire 40 milioni.

Art. 9.

Spese in occasione di scambi culturali, congressi e convegni

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. In occasione di scambi culturali e di collaborazioni scientifiche, di congressi, convegni, simposi, tavole rotonde, seminari ed altre consimili manifestazioni riferibili ai fini istituzionali dell'Osservatorio, questo può assumere a carico del proprio bilancio, oltre alle spese organizzative e di gestione, le spese relative a rinfreschi o colazioni, nonché le spese di ospitalità, comprese quelle di viaggio, ed i compensi per illustri studiosi ed altre autorità provenienti dall'interno o dall'estero, ad esclusione delle spese di carattere personale. I compensi di cui sopra, per conferenze, lezioni e simili non possono superare il limite stabilito dal consiglio direttivo.

Aggiungere inoltre il seguente comma:

5. Per le spese di cui ai precedenti commi finanziate dall'U.E. attraverso convenzioni o contratti di ricerca, di formazione, di mobilità od altro, l'Osservatorio applicherà le norme comunitarie ivi previste.

Art. 20.

Quadro riassuntivo

L'articolo è soppresso come pure l'allegato «*B*».

Art. 34.

Gestione del fondo economale

I commi 1 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

1. Il responsabile della ragioneria dell'Osservatorio è dotato all'inizio di ciascun esercizio di un fondo determinato dal consiglio direttivo, di importo non superiore a lire 20 milioni, reintegrabile durante l'esercizio previa presentazione del rendiconto delle somme già spese.

3. Per le spese che singolarmente non eccedono lire duecentomila lo scontrino fiscale può sostituire la fattura o la ricevuta fiscale quale documento giustificativo della spesa, anche ai fini del rimborso delle spese per i pasti, nei limiti previsti dalle norme vigenti, in caso di missione, purché vi appaia la natura della spesa stessa.

Aggiungere il seguente comma:

7. Per le piccole spese che singolarmente non eccedono L. 50.000 e comunque non superiori a L. 500.000 mensili, il direttore è esentato, sotto la propria responsabilità, dall'obbligo di presentare la documentazione, indicando la natura della spesa.

Aggiungere il seguente articolo:

Art. 34-*bis*.

Anticipazioni di cassa

1. Il consiglio direttivo può deliberare di anticipare i fondi necessari allo svolgimento di attività relative a contratti o convenzioni stipulati con enti pubblici italiani o stranieri, nei quali sia prevista l'erogazione posticipata dei finanziamenti, stabilendo limiti e condizioni.

2. Il reintegro della somma anticipata avviene all'atto della riscossione del finanziamento.

Art. 40.

Conto economico

L'articolo è soppresso come pure l'allegato «*E*».

Art. 49.

Inventario dei beni mobili

Aggiungere al comma 1 il seguente punto:

e) le eventuali variazioni del valore attuale per deperimento od obsolescenza in forma automatica temporalmente definita, secondo una regolamentazione deliberata dal consiglio direttivo che definirà le modalità di cancellazione e scarico.

Art. 52.

Carico e scarico dei beni mobili

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. Non sono iscritti negli inventari gli oggetti di rapido consumo, facilmente deteriorabili o soggetti ad obsolescenza, quelli di modico valore, comunque non superiore a lire centomila — escluso il materiale librario — nonché le parti di ricambio o accessorie di altri oggetti inventariati.

Aggiungere i commi che seguono:

4. I beni scaricati per obsolescenza o fuori uso saranno messi a disposizione, previa delibera del consiglio direttivo, della Croce rossa italiana, di scuole pubbliche, università, istituzioni scientifiche e culturali o ad altri enti pubblici e privati che abbiano finalità sociali od umanitarie.

5. In alternativa, tali beni potranno essere ceduti a terzi a titolo oneroso, anche con la procedura della trattativa privata, in conformità all'art. 64, punto *n)*.

6. Nel caso in cui le procedure suddette siano state inutilmente esperite ovvero non siano ragionevolmente percorribili, il materiale può essere avviato alla rottamazione o al macero con qualsiasi modalità.

Il precedente comma 4 diviene quindi il comma 7; in detto comma le parole «precedente comma» sono sostituite da «comma 3».

Si aggiunge inoltre il comma:

8. La permuta di beni mobili comporta le connesse operazioni di carico e scarico.

I commi 5 e 6 divengono quindi 9 e 10.

Art. 63.

Stipulazione ed approvazione dei contratti

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. L'aggiudicatario, se non accede nel termine stabilito alla stipulazione del contratto, decade dall'aggiudicazione, senza pregiudicare l'incameramento dell'eventuale deposito provvisorio ed eventuali azioni di risarcimento nei confronti dell'aggiudicatario stesso, da parte dell'Osservatorio. In tal caso, il consiglio direttivo, in base ai verbali della commissione incaricata della valutazione delle offerte, potrà aggiudicare la gara ad altro concorrente che abbia formulato l'offerta valida più vantaggiosa.

Art. 64.

Trattativa privata

Al comma 1 i punti *e), f), g), h), i), n)* sono sostituiti dai seguenti:

e) per l'acquisto, la permuta o la locazione di immobili, compreso l'acquisto di bene futuro «chiavi in mano» e per la vendita di immobili allo Stato o ad enti pubblici; in questi casi i contratti devono essere preceduti dal parere di congruità espresso dall'ufficio tecnico erariale o, in caso di necessità od urgenza, da una apposita commissione nominata dal consiglio direttivo; tale commissione può comprendere esperti esterni anche retribuiti;

f) quando trattasi di lavori, acquisti, forniture e servizi in genere per importi non superiori a lire 200 milioni, con l'obbligo di interpellare, salvo motivata relazione in caso contrario, almeno tre imprese o ditte;

g) quando l'eccezionalità o l'urgenza degli acquisti, dei lavori, delle forniture sia tale da non consentire il ricorso alla gara pubblica (all'asta o alla licitazione privata), con deliberazione del consiglio direttivo o decreto del direttore da ratificare successivamente, sempre che l'importo non superi lire 400 milioni fatta salva la normativa comunitaria e vengano interpellate almeno tre imprese o ditte, salvo motivata relazione in caso contrario;

h) per l'affidamento di incarichi professionali, studi, ricerche e sperimentazioni a persone, ditte od organismi aventi alta e comprovata competenza tecnica o scientifica;

i) per lavori non considerati nel contratto originario, a condizione che siano affidati allo stesso contraente e siano complementari o tecnicamente connessi con la prestazione principale ovvero ne risulti conveniente la realizzazione per il completamento di lavori in atto e la spesa relativa non superi il 50% dell'importo del contratto originario;

l) (*idem*);

m) (*idem*);

n) quando trattasi di vendita di beni di valore stimato inferiore a lire 20 milioni, con l'obbligo di interpellare, salva motivata relazione in caso contrario, almeno due soggetti, ditte o privati.

Art. 65.

Concessione di progettazione e costruzione

I commi 1 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

1. L'Osservatorio, previa deliberazione del consiglio direttivo, può affidare in concessione ad enti pubblici e privati di provata capacità tecnica ed economica la progettazione e l'esecuzione di opere di edilizia e di altri servizi.

4. Il consiglio direttivo può deliberare di non dar luogo alla gara:

a) quando la concessione non riguarda la diretta esecuzione delle opere;

b) quando il corrispettivo dei lavori è rappresentato dal diritto di gestire l'opera da realizzare;

c) quando il concessionario è un ente pubblico.

5. Nel caso sub *a)* il concessionario è tenuto a scegliere le imprese esecutrici secondo le modalità stabilite dal consiglio direttivo.

Art. 66.

Collaudi

Il comma 4 è sostituito dal seguente:

4. Per i lavori che non superano l'importo di lire 500 milioni è sufficiente di norma l'attestazione di regolare esecuzione rilasciata da chi ha diretto i lavori. Per i lavori di importo superiore a lire 500 milioni ma non eccedente il miliardo di lire, il consiglio direttivo ha la facoltà di sostituire il certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione; in linea generale l'effettuazione del formale collaudo può essere richiesta quando sussistono contestazioni con l'impresa, quando si ritenga necessario approfondire le operazioni tecnico-amministrative di accertamento, quando occorra di provvedersi del collaudo statico ai sensi della legge n. 1086 del 1971, quando con l'intervento alla visita e la sottoscrizione del certificato di collaudo l'Osservatorio prende in consegna l'opera ed in ogni altro caso in cui sia ravvisata l'opportunità di sottoporre i lavori alla collaudazione. Allo scopo di accelerare al massimo gli adempimenti relativi potrà essere effettuata la nomina del collaudatore in corso d'opera. In tutti i casi il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Il limite di spesa si intende sempre riferito al costo definitivo dei lavori, al netto del ribasso d'asta.

Art. 67.

Cauzione

I commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

1. A garanzia dell'esecuzione dei contratti per lavori o forniture superiori a lire 400 milioni le ditte debbono prestare idonee cauzioni.

2. Il consiglio direttivo può deliberare di richiedere la cauzione anche per contratti di importo inferiore, ovvero di rinunciare alla cauzione qualora la ditta contraente sia di notoria solidità ed offra un miglioramento del prezzo.

Art. 71.

Spese in economia

I commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

3. Per ciascuna spesa in economia superiore a lire 40 milioni è necessaria l'autorizzazione del consiglio direttivo.

4. Le spese in economia sono effettuate, di norma, previa acquisizione di tre preventivi. Per importi di spesa non superiori a lire 5 milioni è sufficiente un solo preventivo.

Art. 73.

Contratti e convenzioni di ricerca e consulenze per conto terzi

Aggiungere il seguente comma:

4. Ai contratti finanziati dall'Unione europea si applica il presente regolamento, fatte salve le diverse disposizioni previste negli schemi contrattuali comunitari.

Gli allegati sono sostituiti dai nuovi modelli elencati nel seguito.

Il direttore
DE ZOTTI

Il responsabile amministrativo
BIANCHINI

ALLEGATO *A*

CODICE	NUMERO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI PRESUNTI	PREVISIONI DEF. ANNO IN CORSO	PREVIS. DI COMPET. ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO			PREVISIONI DI CASSA	ANNOTAZ.
					VARIAZIONI		Totali		
					in +	in -			
		Avanzo d'amministrazione presunto....................................							
		Fondo presunto iniziale di cassa...							
		....							
		Titolo I							
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI							
		Categoria 1^							
		TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO							
		- Contributo di funzionamento del M.U.R.S.T.							
		- Assegnaz. per Stipendi/Accessori al personale.................							
		Totale Categoria 1^...							
		Categoria 2^							
		TRASFERIMENTI DA PARTE DI ENTI PUBBL. E PRIV.							
		....							
		....							
		Totale Categoria 2^...							
		Totale titolo I ...							
		Titolo II							
		ALTRE ENTRATE							
		Categoria 3^							
		REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI							
		- Interessi su depositi e conti correnti..................................							
		- Affitti di immobili..							
		- Interessi su titoli..							
		....							
		Totale Categoria 3^...							
		Categoria 4^							
		ENTRATE DIVERSE							
		- Ricavi dalla vendita di pubblicazioni..................................							
		- Realizzi per cessione di materiale fuori uso.......................							
		- Proventi derivanti da prestazioni di servizi.........................							
		- Recuperi e rimborsi diversi...							
		....							
		Totale Categoria 4^...							
		Categoria 5^							
		ENTRATE EVENTUALI							
		- Donazioni e lasciti in denaro o valori ass.							
		- Premi per sorteggio su titoli di proprietà.............................							
		....							
		Totale Categoria 5^...							
		Totale Titolo II ...							
		Totale entrate correnti ...							

CODICE	NUMERO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI PRESUNTI	PREVISIONI DEF. ANNO IN CORSO	PREVIS. DI COMPET. ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO			PREVISIONI DI CASSA	ANNOTAZ.
					VARIAZIONI		Totali		
					in +	in -			
		Titolo III ENTRATE PER ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI Categoria 6^ ALIENAZIONI DI IMMOBILI							
		Totale Categoria 6^...							
		Categoria 7^ ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE E SCIENTIFICHE							
		Totale Categoria 7^...							
		Categoria 8^ REALIZZO DI VALORI MOBILIARI E RISCOSS. CREDITI - Vendita di titoli...................... - Ritiro depositi a cauzione......................							
		Totale Categoria 8^...							
		Totale Titolo III ...							
		Titolo IV ACCENSIONE DI PRESTITI Categoria 9^ ASSUNZIONE DI MUTUI E DI ALTRI DEBITI FINANZIARI							
		Totale Categoria 9^...							
		Totale Titolo IV ...							
		Titolo V ENTRATE DERIVANTI DA TRASFER. IN CONTO CAPIT. Categoria 10^ - Finanziamenti per progetti finalizzati...................... - Finanziamenti per edilizia universitaria...................... - Trasferimenti da Unione Europea...................... - Trasferimenti da C.N.R. .... - Trasferimenti da A.S.I.							
		Totale Categoria 10^...							
		Totale Titolo V ...							
		Titolo VI PARTITE DI GIRO Categoria 11^ ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO - Ritenute erariali...................... - Ritenute previdenziali e assistenziali...................... - Rimborso di somme pagate per conto terzi...................... - Partite in conto sospeso......................							
		Totale Categoria 11^...							
		Totale Titolo VI ...							

PARTE PRIMA - ENTRATE		CONTO CONSUNTIVO					
CAPITOLO	DENOMINAZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI BILANCIO	RISCOSSIONI DA RISCUOTERE	RESIDUO DA RISCUOTERE	TOTALE ACCERTAMENTI	MAGGIORI / MINORI ENTRATE
		RESIDUI COMPETENZE CASSA TOTALI					

PARTE SECONDA - SPESE		CONTO CONSUNTIVO					
CAPITOLO	DENOMINAZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI BILANCIO	PAGAMENTI	RESIDUO DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE
		RESIDUI COMPETENZE CASSA TOTALI					

97A10051

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Soppressione dell'IPAB denominata orfanotrofio «Maddalena Pirastru»

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 novembre 1997, vistato dalla Ragioneria centrale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 18 novembre 1997 al n. 1202, l'IPAB denominata orfanotrofio «Maddalena Pirastru» è stata soppressa ed i beni, le funzioni e il personale dell'ente sono stati trasferiti al comune di Ploaghe.

97A10101

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 16 dicembre 1997

Dollaro USA	1746,69
ECU	1933,41
Marco tedesco	979,91
Franco francese	292,59
Lira sterlina	2848,33
Fiorino olandese	869,48
Franco belga	47,487
Peseta spagnola	11,578
Corona danese	257,13
Lira irlandese	2529,91
Dracma greca	6,215
Escudo portoghese	9,589
Dollaro canadese	1228,16
Yen giapponese	13,318
Franco svizzero	1213,40
Scellino austriaco	139,28
Corona norvegese	239,11
Corona svedese	224,50
Marco finlandese	324,78
Dollaro australiano	1133,60

97A10158

REGIONE SICILIA

Avviso relativo all'affidamento del servizio di riscossione dei tributi e delle altre entrate per gli ambiti territoriali della regione siciliana.

Si da notizia che nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana n. 66 del 26 novembre 1997 - parte prima - è stato pubblicato il decreto dell'assessore regionale per il bilancio e le finanze previsto dall'art. 11, primo comma, della legge regionale 5 settembre 1990, n. 35, per l'affidamento del servizio di riscossione dei tributi e delle altre entrate per gli ambiti territoriali della regione siciliana per il restante periodo del decennio 1995-2004 di gestione a regime. Le relative domande dovranno essere presentate entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto assessoriale. Ulteriori informazioni potranno essere acquisite presso la direzione finanze e credito dell'assessorato regionale bilancio e finanze - Viale Regione siciliana, 2226 - Palermo - Tel. 091/6963243-6963230 - Fax 091/6963279.

97A10112

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

* 4 1 1 1 0 0 2 9 3 0 9 7 *

L. 1.500